

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	44
GIUSTIZIA (II)	»	79
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	84
DIFESA (IV)	»	88
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	93
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	99
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	110
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	121
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	128
AFFARI SOCIALI (XII)	»	143
AGRICOLTURA (XIII)	»	144
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	145
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	148

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	<i>Pag.</i> 149
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	» 150
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 152

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. TU C. 799 Caparvi e C. 899 Mollicone (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione</i>)	5
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 21 novembre 2023 – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 10.10.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali.

TU C. 799 Caparvi e C. 899 Mollicone.

(Parere alla Commissione VII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, constatata l'assenza della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, chiede al deputato Alfonso Colucci di assumerne le funzioni.

Alfonso COLUCCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 799 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcuni principi di delega di cui all'articolo 14, comma 2, del provvedimento sembrano piuttosto indicare oggetti di delega (si ricorda che invece il paragrafo 2, lettera *d*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega); a questo riguardo,

si segnalano in particolare la lettera *g*), in tema di razionalizzazione e semplificazione delle procedure per il censimento, la catalogazione e l’inventariazione a livello nazionale dei patrimoni culturali immateriali e per l’identificazione di una serie di elenchi nazionali; la lettera *i*), in tema di razionalizzazione della normativa concernente l’organizzazione delle amministrazioni pubbliche statali che si occupano a vario titolo dei patrimoni culturali immateriali; la lettera *n*), in tema di razionalizzazione e semplificazione delle normative nazionali relative alla organizzazione di eventi connessi al patrimonio culturale immateriale; la lettera *o*), in tema di razionalizzazione e semplificazione delle procedure relative all’autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali connesse ai patrimoni culturali immateriali; la lettera *p*), in tema di individuazione delle misure di salvaguardia minimali da adottare al fine di assicurare la vitalità degli elementi iscritti nell’Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriale e di un sistema di misurazione degli stessi; la lettera *v*), in tema di razionalizzazione della normativa in materia di patrimonio culturale immateriale, rievocazioni storiche, feste e ricorrenze;

per quanto riguarda poi lettere *g*), *i*), *n*), *o*) e *v*) si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo, come quelle che sembrano essere prefigurate dalle lettere menzionate, concedono al legislatore delegato “un limitato margine di discrezionalità per l’introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante” (sentenza n. 61 del 2021);

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il quarto periodo del comma 4 dell’articolo 14 prevede che il secondo parere parlamentare sia espresso sulle “osservazioni del Governo”. In proposito, si segnala, come già fatto dal Comitato in precedenti

occasioni, l’esigenza che, nella procedura del “doppio parere parlamentare”, le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo (si veda da ultimo il parere espresso sul progetto di legge C. 3514 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici nella seduta del 27 aprile 2022);

il successivo ottavo periodo prevede che qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l’opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega; da ultimo, si veda il parere reso nella seduta del 15 novembre 2023 sul disegno di legge C. 1538);

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito a sostituire il quarto periodo del comma 4 dell’articolo 14 con il seguente: “I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il

decreto legislativo può essere comunque emanato”;

il Comitato osserva infine:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 14, comma 2, lettere g), i), n), o), p) v);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire formulazione dell'articolo 14, comma 4, ottavo periodo. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.20.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

Martedì 21 novembre 2023 – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 10.20.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

C. 1551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina GRIPPO, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1551 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 17 articoli, per un totale di 24 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 40 articoli, per un totale di 86 commi; anche sulla base del preambolo, il provvedimento appare riconducibile alla finalità prevalente di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di “intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento” e di “incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale”; a questa finalità di proroga dei termini il preambolo del provvedimento aggiunge altri ambiti di intervento: 1) la tutela della continuità e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria, universitaria, di istruzione, di giustizia militare e di organizzazione amministrativa; 2) l'ottimale gestione, da parte degli uffici competenti, di tutte le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio per il 2023; in proposito, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato per la legislazione ha raccomandato di “avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza nel medesimo provvedimento di urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità” (si veda da

ultimo il parere reso nella seduta del 17 maggio 2023 sul disegno di legge C. 1151 di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023); ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità descritte delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7-*quater* (volto ad includere l'aeroporto dell'Isola dell'Elba tra gli scali aerei delle isole minori); al comma 2-*bis* dell'articolo 14 (uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro); ai commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 14 (uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia); all'articolo 15-*quater* (che novella il Codice dei contratti pubblici al fine di definire il conflitto di interesse e di modificare il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione in una specifica procedura); all'articolo 16-*bis* (recante alcune modifiche all'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di centrale unica di committenza per le aree terremotate colpite dagli eventi sismici del 2016);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 86 commi, 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 2 decreti ministeriali, in cui è peraltro previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 7-*bis* reca una modifica al decreto legislativo n. 199 del 2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; segnatamente, la modifica interessa l'articolo 40, che stabilisce alcuni limiti e condizioni nel rispetto dei quali i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa concorrono al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili e al rispetto degli obblighi in capo ai fornitori di benzina, diesel e metano di immissione di carburanti da fonti

rinnovabili, al 2030; la lettera c) del medesimo articolo attualmente dispone che, ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi, dal 30 giugno 2023 non è di regola conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD); l'articolo in questione proroga tale termine a partire "dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio ILUC (*Indirect Land-Use Change*) e comunque non oltre il 1° gennaio 2025"; a tal proposito si rammenta che, per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, l'articolo 43 del medesimo decreto legislativo impone la certificazione di ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato; a tal fine, tutti gli operatori economici della filiera di produzione devono aderire al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o ad un sistema volontario di certificazione; ciò premesso, alla luce di quanto espresso, potrebbe essere approfondito il coordinamento tra l'articolo 40 e l'articolo 43 del decreto legislativo n. 199 del 2021, richiamando espressamente le disposizioni contenute in quest'ultimo articolo in materia di sistema volontario di certificazione;

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), unitamente all'esonazione dall'AIR per le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, comma 1, e 14, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2023;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire l'articolo 7-bis;

il Comitato raccomanda infine:

provvedano il Legislatore e il Governo ad avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità. ».

Bruno TABACCI, *presidente*, segnala che la proposta di parere contiene rilievi già più volte formulati dal Comitato. Richiama in particolare la constatazione del forte aumento del numero degli articoli del provvedimento (da 17 a 40), un aumento già più volte verificatosi in passato, anche nelle passate legislature, ma che rappresenta un'anomalia nell'iter di conversione dei decreti-legge. La Corte costituzionale ricorda infatti che la conversione dei decreti-legge rappresenta un procedimento peculiare e speciale in quanto ha a monte l'adozione del decreto-legge come provvedimento che si fonda su motivi di straordinaria necessità ed urgenza. Tali motivi devono peraltro essere condivisi tra Governo e Capo dello Stato che emana il decreto-legge, per cui l'inserimento di ulteriori materie nel corso dell'iter risulta particolarmente problematica. La proposta di parere contiene anche la raccomandazione al Legislatore e al Governo di avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità. Si tratta di una raccomandazione che il Comitato avanza fin dalla scorsa legislatura. Ritiene che il Comitato debba porsi

l'obiettivo di approfondire questi temi, al pari di altri che precedenti pareri, anch'essi risalenti anche a passate legislature, pure hanno raccomandato di affrontare. Occorre insomma operare perché l'attività del Comitato non rischi di apparire un adempimento formale e ritiene sia giunto il momento di riflettere su ruolo e funzioni del Comitato. Si riserva di confrontarsi sul punto anche con la Presidenza della Camera.

Valentina GRIPPO, *relatrice*, nel dichiarare di condividere a pieno le considerazioni critiche espresse dal Presidente, pone l'attenzione sul fatto che, come dichiarato dalla Corte costituzionale, presupposto necessario per i decreti-legge recanti proroga di termini è l'esistenza di una *ratio* unitaria trasversale ai diversi ambiti materiali, che si sostanzia nella necessità di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso. Ciò premesso, esprime delle perplessità legate alla riconducibilità a tale *ratio* unitaria e trasversale delle disposizioni concernenti l'aeroporto dell'Isola d'Elba e quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia. Anche alla luce dell'esperienza del parere sul provvedimento, quindi, ritiene necessario perseguire l'obiettivo di un rafforzamento dell'attività del Comitato, anche attraverso lo svolgimento, come prospettato in precedenti occasioni, di una specifica attività conoscitiva.

Alfonso COLUCCI, nell'unirsi alle considerazioni espresse dal presidente e dalla collega Grippo, rileva che una situazione in cui si consolidasse uno scarso recepimento dei pareri resi dal Comitato potrebbe determinare una sensazione di frustrazione per l'alta funzione che invece tale organo dovrebbe svolgere alla luce dell'articolo 16-bis del Regolamento. Ritiene ormai evidente che vi sia un grave problema istituzionale nei rapporti tra Governo e Parlamento ed invita pertanto il Presidente a porre in essere tutte le iniziative necessarie, anche attraverso l'audizione di esperti.

Bruno TABACCI, *presidente*, nel ringraziare i colleghi per le osservazioni formu-

late, rileva come, a suo parere, è la stessa Carta costituzionale ad indicare la via per risolvere i problemi attuali nel rapporto fra il Governo e il Parlamento, con l'articolo 72 della Costituzione, che prescrive che ciascuna Camera approvi articolo per articolo, oltre che con votazione finale, ciascun progetto di legge; tale garanzia procedimentale, prevista per assicurare il corretto svolgimento dei lavori parlamentari, rischia di risultare svuotata, già da molti anni, attraverso il consistente ricorso alla decretazione d'urgenza e alla posizione della questione di fiducia. Stigmatizza, infine, la continua « legificazione » di misure, alcune delle quali aventi persino carattere amministrativo o provvedimentale, che portano ad ampliare eccessivamente il perimetro di operatività dei decreti-legge e che così fi-

niscono per assumere dimensioni eccessive, poco in linea con gli stretti presupposti costituzionali di necessità ed urgenza. In tale ottica, si sofferma sul decreto-legge sul cosiddetto « Piano Mattei » che nulla prevede con riguardo al piano, ma che si limita a disciplinare le competenze in materia di un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri; alla luce di ciò si chiede se davvero fosse necessario ricorrere allo strumento del decreto-legge, potendosi ottenere il medesimo risultato attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.30.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	15

SEDE REFERENTE

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 novembre 2023.

Marco OSNATO, *presidente e relatore per la VI Commissione*, nel ringraziare per il lavoro sin qui svolto il presidente della Commissione Bilancio, onorevole Mangialavori, e tutti i membri delle Commissioni riunite V e VI, ricorda che nella seduta di ieri pomeriggio è stata espressa dalla presidenza la valutazione di inammissibilità delle proposte emendative presentate e comunica che non stati presentati ricorsi avverso tali valutazioni.

Avverte altresì che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 16 novembre, al fine di garantire l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea alle ore 14.30, secondo quanto stabilito dal calendario dei lavori, alle ore 11 verrà comunque posto in votazione il conferimento del mandato ai relatori. Invita quindi i gruppi a considerare tali tempistiche di esame nell'illustrazione delle proposte emendative.

Dà, quindi, la parola alla relatrice Lucaselli per l'espressione del parere sulle proposte emendative presentate.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del presidente e relatore per la VI Commissione Osnato, formula un invito al ritiro su tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con il parere espresso dalla relatrice.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) sottolinea che le Commissioni riunite si accingono a svolgere un esame privo di significato e non dignitoso della funzione parlamentare, giacché il provvedimento risulta di fatto ine-

mendabile. Propone, pertanto, al presidente di procedere ad un'unica votazione di tutte le proposte emendative presentate, onde evitare la celebrazione di quello che ritiene un inutile rito.

Marco OSNATO, *presidente e relatore per la VI Commissione*, risponde al deputato Toni Ricciardi che la proposta da lui avanzata non può essere accolta; avverte, quindi, che le Commissioni riunite procederanno all'esame di tutte le proposte emendative presentate.

Constata, quindi, l'assenza del presentatore dell'emendamento Fenu 1.2; si intende vi abbia rinunciato.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere gli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 1-*bis*.01 e 1-*bis*.02.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 1-*bis*.01 e 1-*bis*.02.

Marco OSNATO, *presidente e relatore per la VI Commissione*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Santillo 1-*bis*.03, Fenu 1-*bis*.04 e Torto 1-*bis*.05, si intende vi abbiano rinunciato.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere tutte le proposte emendative presentate dai componenti dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, i cui presentatori sono assenti, e le proposte emendative presentate dai componenti del Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista, di cui non è già firmatario.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Santillo 1-*bis*.06 e 1-*bis*.07, Ubaldo Pagano 1-*bis*.08, gli identici articoli aggiuntivi Fenu 1-*bis*.09 e Ubaldo Pagano 1-*bis*.010 limitatamente alla parte ammissibile, gli articoli aggiuntivi Santillo 1-*bis*.011 e Merola 1-*bis*.012, gli emendamenti Fenu 3.1, Borrelli 3.2, Fenu 3.3, gli identici emendamenti Grimaldi 3.4 e Fenu 3.5, l'emendamento

Borrelli 3.6 e l'articolo aggiuntivo Fenu 3.02.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), illustrando l'articolo aggiuntivo Lacarra 3.03, di cui è firmatario, evidenzia che la proposta emendativa è volta a prorogare i termini della cassa integrazione per i lavoratori poligrafici de *La Gazzetta del Mezzogiorno*, i quali altrimenti rimarrebbero senza alcuna tutela.

Saverio CONGEDO (FDI) afferma di comprendere bene le ragioni che hanno ispirato l'articolo aggiuntivo Lacarra 3.03; considerando tuttavia il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, propone di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), nel condividere la proposta del collega Congedo, sottolinea in ogni caso l'urgenza di trovare una soluzione alla questione dei lavoratori poligrafici in tempi rapidi. Ritira, quindi, l'articolo aggiuntivo Lacarra 3.03, dichiarando che presenterà un ordine del giorno in Assemblea di analogo contenuto.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Aiello 3.04.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Borrelli 3-*bis*.1, evidenzia l'opportunità di sopprimere la riapertura del termine per usufruire del ravvedimento speciale disciplinato dalla legge di bilancio 2023, poiché tale proroga rappresenta un ulteriore e ingiustificato rinvio del termine per il versamento e non è invece una misura rivolta a quei contribuenti che non sono stati in grado di pagare a causa di accertate difficoltà economiche.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Borrelli 3-*bis*.1 e Fenu 3-*bis*.2, gli articoli aggiuntivi Serracchiani 3-*bis*.01, Merola 4.01, l'emendamento Fenu 5.1 e l'emendamento

Fenu 6.1 limitatamente alla parte ammissibile, l'emendamento Torto 6-ter.1, gli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 6-quinquies.08 e Grimaldi 6-quinquies.011, gli articoli aggiuntivi Grimaldi 6-quinquies.012, Ubaldo Pagano 6-quinquies.013, 6-quinquies.014 e 6-quinquies.015, gli emendamenti Pavanelli 7.2, Appendino 7.3, Cappelletti 7.4 e Merola 7.6, gli articoli aggiuntivi Caramiello 7.03, 7.04 e 7.05, gli emendamenti Iaria Fontana 7-bis.1, Cappelletti 7-ter.1 e Fenu 7-quater.1, gli articoli aggiuntivi Pavanelli 7-quater.01 e Todde 7-quater.02, gli articoli aggiuntivi Cappelletti 7-quater.03 e 7-quater.04 limitatamente alla parte ammissibile, gli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 7-quater.07 e Borrelli 7-quater.08, gli emendamenti Borrelli 8.1, Merola 8.2 e Barzotti 8.3, nonché gli articoli aggiuntivi Caramiello 8.03 e 8.04, Todde 8-bis.03, Appendino 8-bis.04, Merola 8-bis.05, Traversi 8-bis.06, Merola 8-bis.07, 8-bis.08 e 8-bis.09.

Andrea CASU (PD-IDP), illustrando l'articolo aggiuntivo 8-bis.010 da lui presentato, nel ricordare le difficoltà affrontate dalle pubbliche amministrazioni nella sostituzione di circa trecentomila dipendenti che si accingono al pensionamento, evidenzia che la proposta emendativa in esame consente di procedere alle assunzioni mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già scadute o che scadranno nei prossimi sei mesi.

Evidenziando che lo scorrimento delle graduatorie non viola il principio costituzionale di assunzione negli uffici pubblici attraverso concorso, afferma che la proposta emendativa non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e rappresenta l'unica soluzione per garantire ai cittadini l'erogazione dei servizi che competono alle amministrazioni centrali e locali fino all'indizione di nuove procedure concorsuali.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene a sostegno del collega Casu, ribadendo l'impellente necessità delle pubbliche amministrazioni di coprire il fabbisogno di personale a seguito dei previsti pensionamenti. Rammenta che la proposta

emendativa in esame non intende ampliare le dotazioni organiche, bensì si propone di portare a termine le procedure di reclutamento già espletate, in tal modo soddisfacendo un bisogno sia delle amministrazioni, sia dei cittadini. Ricorda come il proprio gruppo parlamentare abbia da lungo tempo fatto propria questa istanza presentando alcune proposte emendative in tal senso. Chiede dunque al Governo, nel contesto di tale emergenza, di farsi carico di siffatta problematica.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) si unisce all'appello dei colleghi, consapevole della circostanza che il completamento delle procedure concorsuali risponde anche alle istanze di molti giovani che hanno profuso studio e impegno e, legittimamente, da tempo attendono risposte concrete dalle istituzioni. Rammenta come spesso il mancato scorrimento delle graduatorie non sia imputabile all'inerzia delle pubbliche amministrazioni, bensì dalle obiettive difficoltà nell'inserimento di funzionari neoassunti nelle strutture esistenti, specie se si tratta di piccoli enti territoriali. Chiede dunque all'Esecutivo di illustrare quale sia il suo intendimento al riguardo, con lo scopo di assicurare a una platea di soggetti – non particolarmente grande – anche il rispetto per il lavoro da essi svolto, nonché la doverosa gratificazione per il superamento delle prove concorsuali. Ritiene che questi ritardi nelle assunzioni pregiudichino il lavoro di tante amministrazioni a fronte di sfide sempre più complesse che vengono loro richieste dal contesto economico e normativo. Chiede dunque alla maggioranza di riflettere su questo argomento e di cercare adeguate soluzioni.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Casu 8-bis.010, gli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 8-bis.011 e Mari 8-bis.012, l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 8-bis.013, nonché gli emendamenti Traversi 9.1 e Iaria 9-bis.1.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) preliminarmente stigmatizza le modalità di esame

del provvedimento che, stanti i ristretti tempi di lavoro, appare di fatto come imm modificabile. A suo avviso, tale *modus operandi* non è rispettoso dell'esercizio della funzione parlamentare.

Passando all'illustrazione della proposta emendativa Iaria 9.bis.2, rammenta che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto l'articolo 9-bis, il quale, in maniera a suo parere paradossale, pone al 15 novembre 2023 il termine entro il quale gli enti territoriali devono comunicare al Ministero delle infrastrutture e trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali è richiesto l'esonero dal divieto di circolazione.

Dal momento che il termine del 15 novembre è decorso nelle more della conversione in legge del provvedimento, evidenza come la proposta emendativa intenda sostituire tale data – a suo avviso determinata senza logica apparente – con quella di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del decreto in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Iaria 9.bis.2.

Marco OSNATO, *presidente e relatore per la VI Commissione*, avverte che la deputata Ida Carmina ha chiesto di sottoscrivere tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Amato 10.1, Caso 10.2 e 10.3, Iaria 10-bis.1, gli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 10-quater.01, Orrico 10-quater.02, Pellegrini 11.01, nonché gli emendamenti Pellegrini 12.1 e Ascari 13.1.

Gianmauro DELL'OLIO illustra la proposta emendativa Torto 14.1, di cui è cofirmatario, evidenziando che essa interviene sul comma 2-ter dell'articolo 14, che incrementa di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione destinati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle

finanze. Alla luce della formulazione letterale della norma, fa presente che le predette somme si aggiungono a quanto già stanziato in precedenza per lo stesso scopo. A tal proposito, segnala quindi che l'intento della proposta emendativa in esame è abbassare tale cifra, allo scopo di ridurre complessivamente lo stanziamento per i predetti incarichi di collaborazione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Torto 14.1, Ubaldo Pagano 15.1, Tucci 15.2, Ghio 15.3, nonché gli identici articoli aggiuntivi Mari 15-sexies.01 e Barzotti 15-sexies.02.

Marco OSNATO, *presidente e relatore per la VI Commissione*, avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, prima di conferire il mandato ai relatori a riferire in Assemblea è necessario attendere l'espressione del parere delle Commissioni competenti in via consultiva nonché del Comitato della legislazione.

Non essendovi obiezioni, sospende dunque la seduta per consentire alle predette Commissioni di esprimere il parere di rispettiva competenza, rinviando la votazione per il conferimento del mandato ai relatori alla ripresa dei lavori, prevista per le ore 10.50.

La seduta, sospesa alle 9.40, riprende alle 10.50.

Marco OSNATO, *presidente e relatore per la VI Commissione*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, VIII e IX nonché del Comitato per la legislazione, che sono in distribuzione, mentre le Commissioni II, IV, VII, X, XI, XII, XIII, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato per le vie brevi che non esprimeranno il parere di rispettiva competenza.

Fa altresì presente che il rappresentante del Governo ha depositato la relazione tecnica sul provvedimento aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*).

Chiede quindi se vi siano deputati che intendano intervenire per dichiarazione di

voto sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Bruno TABACCI (PD-IDP) richiama l'attenzione dei colleghi e del sottosegretario Freni sul parere espresso dal Comitato per la legislazione, che ha nuovamente raccomandato al Legislatore e al Governo l'avvio di una riflessione sull'opportunità della confluenza, in un medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità, anche in considerazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012, secondo cui i decreti in materia di proroga di termini, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, sono comunque accomunati da una *ratio* unitaria.

Nel ravvisare pertanto l'esigenza di ripristinare quanto prima un più corretto svolgimento del procedimento legislativo nel suo complesso, si riserva di informare di tali delicate questioni direttamente la Presidenza della Camera.

Virginio MEROLA (PD-IDP) osserva anzitutto che il provvedimento in esame costituisce evidentemente l'ultimo provvedimento di natura economico-finanziaria su cui è chiamata a pronunciarsi la Camera prima della trasmissione dal Senato del decreto-legge n. 145 del 2023 e del disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, rilevando come sull'insieme di tali iniziative legislative, a suo giudizio criticabili sul piano delle scelte sia di merito che di metodo, si siano consolidate significative aspettative da parte degli enti locali, del mondo delle imprese e delle stesse forze politiche, in particolare di maggioranza, destinate tuttavia a rimanere completamente frustrate. Venendo più nel dettaglio ai contenuti del provvedimento in esame, segnala, ad esempio, che quest'ultimo non corrisponde in alcun modo alle esigenze più volte manifestate dai comuni italiani, ai quali vengono di continuo affidati nuovi compiti e funzioni senza tuttavia lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie,

ciò secondo una logica diametralmente opposta a quella che sembra avere ispirato il disegno più generale della cosiddetta autonomia differenziata. Osserva, inoltre, che i comuni sono comunque chiamati a concorrere alla finanza pubblica per l'importo non indifferente di 200 milioni di euro, senza peraltro considerare che dovranno sostenere gli ulteriori oneri collegati al rinnovo dei contratti pubblici e in assenza di qualsivoglia intervento volto a consentire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui.

Rileva, altresì, che il provvedimento non reca alcuna misura realmente significativa in materia di mutui per l'acquisto della prima casa, nonostante il perdurare della grave emergenza abitativa registrata soprattutto nelle città di maggiori dimensioni, così come risultano integralmente disattese le promesse fatte di recente ai territori alluvionati della regione Emilia-Romagna. Parimenti insufficienti sono, a suo parere, le misure relative al capitolo energetico, i cui costi continuano a gravare pesantemente sulle famiglie italiane per l'effetto combinato della forte spinta inflazionistica che erode il potere d'acquisto dei salari, da un lato, e del perdurare della crisi internazionale, dall'altro.

In un quadro di scarse risorse finanziarie disponibili ritiene ancora più insostenibile la decisione di incrementare, al comma 2-bis dell'articolo 14, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, la spesa relativa al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare di circa 400.000 euro a decorrere dal 2024 e in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, sia pure a fronte dei notevoli ritardi che ancora connotano il processo di riorganizzazione del medesimo Ministero.

Per il complesso di tali ragioni, nonché in considerazione della tempistica estremamente compressa dell'esame del provvedimento, preannunzia il voto contrario del gruppo Partito Democratico.

Emiliano FENU (M5S), sottolineando in premessa il deprecabile abuso della decretazione d'urgenza, cui regolarmente si accompagna in sede parlamentare l'apposi-

zione della questione di fiducia da parte del Governo, dichiara il voto contrario del gruppo M5S, pur rammentando che nel corso dell'esame presso il Senato, grazie a proposte emendative in tal senso presentate dal gruppo medesimo, è stata perlomeno introdotta, all'articolo 6-*quater*, una proroga della cosiddetta legge Nuova Sabatini, volta a differire il termine per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature da parte delle imprese. Lamenta invece la mancata proroga del cosiddetto *superbonus* per gli interventi nei condomini, che a suo avviso comporterà ripercussioni negative sul mondo delle imprese.

Marco GRIMALDI (AVS), associandosi alle valutazioni a vario titolo espresse dai colleghi che lo hanno preceduto, dichiara il proprio voto contrario sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea, rimarcando in particolare la disomogeneità e al tempo stesso l'incompletezza dei contenuti del provvedimento. Nel rinviare alle considerazioni già svolte in occasione dell'esame preliminare, stigmatizza anzitutto la mancata proroga dei requisiti per la stabilizzazione del per-

sonale precario in servizio presso le pubbliche amministrazioni, nonché l'assenza di misure a sostegno degli enti locali in condizioni di dissesto finanziario, anche attraverso l'introduzione di nuove regole per la formazione del bilancio di previsione.

Formula, infine, un invito ad evitare che in futuro abbiano a ripetersi le modalità e le tempistiche di esame del provvedimento in titolo, la cui discussione è stata avviata dalla Camera dei deputati a distanza solo di pochissime ore dall'approvazione del testo da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marco OSNATO, *presidente e relatore per la VI Commissione*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.

ALLEGATO

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA****RELAZIONE TECNICA
AC 1551****Articolo 1 (Differimento di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)**

La disposizione, che reca la proroga al 31 dicembre 2023 sia del regime speciale di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 64, comma 3, del DL 73/2021, che del correlato intervento di applicazione di un add-on, rispetto al TEGM di riferimento, previsto dallo stesso art. 64 come modificato dall'art. 35-bis del DL 144/2022, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tal riguardo si segnala che, sulla base delle ultime stime fornite dal Gestore Consap sui potenziali volumi di operazioni attese fino al 31 dicembre 2023, la proroga trova copertura a valere sulle risorse disponibili sull'apposito Fondo istituito per tali finalità, incrementate, per un ammontare pari a 430 milioni di euro, dall'art. 1, comma 75, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Infatti, rispetto alle risorse disponibili sul Fondo istituito per tali finalità, per l'anno 2023, complessivamente pari a 505 milioni di euro, di cui 430 milioni di euro stanziati dal citato art. 1, comma 75, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Gestore ha comunicato, alla data del 31 agosto 2023, una disponibilità residua pari a 299 milioni di euro. Considerata una stima delle potenziali nuove garanzie per il periodo 1° settembre - 31 dicembre 2023, pari a 107,5 milioni di euro, di cui 87,7 milioni di euro relativa a potenziali nuove garanzie concedibili ai sensi del regime speciale di cui al predetto articolo 64, comma 3, il Gestore Consap non ritiene necessari ulteriori stanziamenti e stima, al 31 dicembre 2023, una disponibilità residua pari a circa 192 milioni di euro.

Per quanto riguarda le stime circa il volume di nuove garanzie, Consap utilizza una metodologia basata su serie storiche ma corretta sulla base dei dati osservati nel breve termine, essendo il periodo caratterizzato da forte incertezza e dal crescente aumento dei tassi di interesse che hanno significativamente impattato, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, il mercato dei mutui immobiliari e di conseguenza ridotto le richieste di accesso alla misura, sebbene la vigenza del regime speciale di garanzia all'80% introdotto nel 2021 e attualmente in vigore fino al 30 settembre 2023.

Per quanto riguarda la quantificazione delle risorse necessarie a copertura delle potenziali perdite attese, la percentuale di accantonamento è prevista per legge, ed in particolare dall'articolo 19, comma 2, del DL n. 34/2019 che prevede un importo non inferiore al 6,5 per cento dell'importo garantito per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo con una percentuale fino al 50%, e dall'articolo 1, comma 153 della legge 30 dicembre 2021, n. 23, che stabilisce una percentuale non inferiore all'8% dell'importo garantito per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo ai sensi del regime speciale di cui all'articolo 64, comma 3, del DL n. 73/2021, con una percentuale fino al 80%. Sulla base dell'applicazione delle predette percentuali, nella misura minima normativamente prevista, al potenziale delle garanzie attese fino a fine anno (pari a 107,5 milioni di euro) e delle risorse attualmente disponibili sul Fondo (pari a 299 milioni di euro), il Gestore ha quindi ritenuto non necessario un ulteriore stanziamento a copertura e stimato anche un avanzo sul fondo di circa 192 milioni di euro.

A tal riguardo si rappresenta che gli ultimi dati disponibili indicano un portafoglio per un valore di prestiti finanziati pari a circa 42 miliardi di euro, di cui circa 23 miliardi di euro garantiti dallo Stato. Rispetto a quest'ultimo dato, il portafoglio di garanzie con copertura all'80% ammonta a circa 9 miliardi di euro. L'importo accantonato a copertura dell'intero portafoglio in bonis ammonta a circa 1,6 miliardi di euro (7% in media).

Guardando ai dati sulle esposizioni in sinistro, al 31 agosto 2023, risultano garanzie escusse per un valore pari a circa 22 milioni di euro, mentre le garanzie a rischio di escussione, ovvero garanzie per le quali non è stata pagata almeno una rata, ammontano a circa 120 milioni di euro. In merito a queste garanzie si rappresenta che il Gestore, in via prudenziale, nel momento del mancato pagamento della prima rata, procede a raddoppiare la percentuale di accantonamento rispetto a quella prevista per le garanzie in bonis, attualmente pari a 16 milioni di euro (13% in media).



Dalle evidenze numeriche e dal trend osservato sulle effettive escussioni e sulla base della circostanza che i mutui immobiliari garantiti dal Fondo hanno durate molto lunghe, in media pari a 25 anni, il Gestore non ritiene necessario procedere con accantonamenti più elevati rispetto alla percentuale minima prevista per legge per le garanzie in bonis. Infine, si rappresenta che le tempistiche dalla richiesta di escussione all'effettiva liquidazione si aggirano intorno ai 22 mesi. Una volta escussa la garanzia, CONSAP (attraverso Agenzia Entrate Riscossione), in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura la procedura di recupero (stragiudiziale o giudiziale) per la porzione del credito oggetto di escussione.

Articolo 1-bis (*Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative*)

L'intervento prevede disposizioni in materia di politiche abitative, con lo scopo di individuare una disciplina uniforme sul territorio nazionale che consenta alle Forze dell'ordine che hanno dedicato la loro vita professionale alla lotta della criminalità organizzata di poter esercitare il diritto di prelazione l'alloggio alla scadenza del periodo di locazione.

La disposizione prevede, in particolare al comma 1, la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dei contratti di locazione di cui all'articolo 18 del DL 152/1991 in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 ai medesimi termini e condizioni.

Il comma 2 disciplina la possibilità di esercitare il diritto di prelazione all'assegnatario in relazione ai predetti alloggi. In particolare, il proprietario dell'immobile che volesse trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari in argomento è tenuto a notificare la proposta di alienazione all'assegnatario per l'esercizio del predetto diritto di prelazione. A tali trasferimenti si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.

Il comma 3, al fine di delimitare l'ambito di applicazione della disposizione in esame nel caso di contratti scaduti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, prevede specifiche condizioni che debbano sussistere al momento dell'esercizio della facoltà di riscatto. In particolare: a) l'immobile deve essere occupato dall'assegnatario (o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare) al momento della notificazione della volontà di alienarlo; b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo dell'usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; e c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

Conseguentemente, il comma 4, prevede che, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i citati contratti si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

Il comma 5 è una norma di chiusura, la quale dispone che le disposizioni previste dall'articolo in esame non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 (*Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività*)

La disposizione interviene direttamente sull'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fine di prorogare al 15 novembre 2023 il termine di versamento e rateizzazione dell'imposta sostitutiva prevista per la rideterminazione del valore delle cripto-attività. Conseguentemente il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 è abrogato. Sotto il profilo finanziario alla disposizione non si ascrivono effetti in quanto il termine ricade nella stessa annualità e la proroga della misura interessa la medesima platea già considerata dalla disposizione originaria.



Articolo 3 (Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi)

Commi 1 e 2. La disposizione prevede la rimessione in termini per i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. In particolare, per i soggetti così individuati si considerano tempestivi i versamenti effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Trattandosi di una rimessione in termini, e non di una sospensione, la disposizione si applica solo per i soggetti che eventualmente non abbiano adempiuto ai versamenti dovuti alle scadenze indicate dalla disposizione; in ogni caso non si ascrivono effetti finanziari in termini di entrate tributarie e contributive considerato che il recupero degli importi eventualmente non versati alle scadenze indicate avviene comunque entro il corrente anno.

Comma 2-bis. La Fondazione Enea Tech e Biomedical, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni, è il soggetto di cui si avvale il Ministero delle Imprese del made in Italy per l'attuazione degli interventi cui sono destinati il Fondo per il trasferimento tecnologico e il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico. La norma è finalizzata a differire al 1° gennaio 2025 l'applicazione alla suddetta Fondazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, previste per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di consentire di completare la piena operatività della stessa. Pertanto, la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In sostanza, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alla stessa non sono associabili effetti finanziari al differimento al 1° gennaio 2024 dell'applicazione alla Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, atteso che la previsione in esame si limita a specificare normativamente quanto già espresso, in via interpretativa, per gli enti ed organismi di nuova istituzione, che non hanno raggiunto la piena operatività, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, nell'ambito delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze (RGS) dirette a fornire indicazioni sull'applicazione delle anzidette misure di contenimento della spesa.

Comma 2-ter. Prevede che alla società di cui all'articolo 33, comma 1, del DL 98/2011 (Invimit SGR S.p.A.), ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermi restando, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta società di gestione del risparmio non si applica inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al dlgs 175/2016, nonché dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La disposizione determina oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.



Comma 2-quater. La disposizione proroga dal 20 novembre 2023 al 10 dicembre 2023 il termine per la ripresa dei versamenti, tributari e contributivi, sospesi a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 61/2023. In ordine ai versamenti tributari e contributivi la disposizione non estende il periodo di sospensione e assicura in ogni caso il recupero delle entrate entro il corrente anno: pertanto non si ascrivono effetti finanziari ulteriori a quelli indicati nella relazione tecnica al D.L. n. 61/2023

Articolo 3-bis. (Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale)

La norma prevede la riapertura dei termini per il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modifiche, a favore dei soggetti che non abbiano perfezionato tale procedura entro il 30 settembre 2023, purché il versamento degli importi dovuti avvenga in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 ed entro la medesima data siano rimosse le irregolarità od omissioni, fermo il rispetto delle ulteriori modalità e condizioni previste dai richiamati commi.

Coerentemente alla relazione tecnica di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197 del 2022, tenuto conto che, per effetto della prevista riapertura dei termini, si consente l'adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento "speciale", i quali, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con il ravvedimento "ordinario", dovrebbero comunque versare gli importi dovuti in un'unica soluzione nel 2023, senza beneficiare della rateazione, la disposizione - è suscettibile di produrre complessivi effetti di gettito positivi, in conseguenza dell'incentivo alla regolarizzazione spontanea. Tuttavia, in via prudenziale, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di gettito.

Articolo 4 (Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva)

La disposizione proroga al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, previste dall'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 197 del 2022.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si stima che la disposizione non determina effetti tenuto conto della circostanza che il nuovo termine ricade nella stessa annualità e che la proroga della misura interessa la medesima platea già considerata dalla disposizione originaria.

Articolo 5 (Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori)

La disposizione prevede che il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 4, comma 3-bis, decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 è differito al 15 ottobre 2023.

Il citato articolo 4, comma 3-bis, del DL 51/2023 ha previsto l'aumento della misura dell'indennizzo a favore degli azionisti prevista dall'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a carico del Fondo indennizzo risparmiatori, fissando al 31 luglio 2023 il termine per effettuare, a pena di decadenza, la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo.

Tenuto conto che l'articolo 4, comma 3-ter, del citato decreto-legge 51/2023, ha stabilito l'operatività della Commissione tecnica del FIR fino al 31 ottobre 2023, con il relativo onere, e che il successivo comma 3-quater ha aggiornato fino a 1 milione di euro gli oneri previsti per la gestione della Segreteria tecnica da parte di Consap spa in applicazione del Disciplinare stipulato nel 2019, la cui durata era stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall'articolo 3, comma 7-bis, del DL 198/2022, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5-bis. (Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità)



La disposizione intende intervenire sull'art. 8, comma 11-ter del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, per prorogare sino al 31 dicembre 2023 il termine decadenziale di “centoottanta giorni” indicato nel comma 6 dell'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, da tale ultima norma previsto sino alla scadenza di quattro mesi calcolati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sopra richiamata. Ciò al fine di garantire agli aventi diritto la possibilità di proporre le eventuali azioni di accertamento e liquidazione dei danni per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge. Per la rifusione delle predette vittime, con la conversione del decreto legge 198/2022 è stato già modificato il comma 1 dell'articolo 43 del decreto 36/2022, attualmente confluito nell'art. 8, comma 11-quater del citato D.L. 198/2022, prevedendo che la dotazione del fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - per il ristoro dei danni subiti dalle vittime per i fatti risalenti al secondo conflitto bellico - venga rideterminato in euro 20.000.000 per l'anno 2023 e in euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

La disposizione non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che l'accesso al predetto fondo sarà consentito a coloro che abbiano i requisiti e che presentino la domanda nei termini decadenziali riportati nella proroga entro il limite delle disponibilità previste a legislazione vigente nel fondo stesso.

Articolo 6 (Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali)

Al comma 1 la disposizione prevede che gli obblighi informativi relativamente all'attività svolta per i contribuenti che applicano il regime forfetario per l'anno 2021 si considerano adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Alla stessa non si ascrivono effetti di gettito trattandosi di un intervento che attiene aspetti procedurali. Al riguardo, si rappresenta che le comunicazioni/lettere di *compliance* inviate ai destinatari sono comunicazioni “bonarie” finalizzate ad avvisare il contribuente della presenza di possibili irregolarità per consentirgli, eventualmente, di avvalersi del ravvedimento operoso. Pertanto, tali comunicazioni non costituiscono atti di contestazione né di irrogazione di sanzioni.

Inoltre, si rappresenta che, per il periodo d'imposta 2021, non risultano atti di contestazione notificati dall'Amministrazione finanziaria, quanto meno in un numero significativo, per i quali esiste un collegamento diretto tra la generica sanzione unitaria e la specifica fattispecie prevista dalla disposizione. Pertanto, anche sotto tale aspetto non si stimano effetti finanziari.

Il comma 1-bis è volto a consentire la prosecuzione delle attività necessarie da parte della Consob per completare il processo di digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza avviato affinché l'Autorità possa definire il completamento del piano di transizione digitale già avviato.

La disposizione è diretta a prorogare, le previsioni attraverso le quali, nel corso degli anni, la Consob ha potuto attuare una attenta flessibilità gestionale, senza pregiudizio per la finalità prioritaria dell'accesso gratuito alla tutela stragiudiziale che è stata sempre garantita, anche utilizzando per il soddisfacimento delle esigenze di volta in volta emerse solo la parte residua delle risorse che annualmente, ai sensi della vigente disciplina, affluiscono al fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del TUF. Come espressamente previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 che resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente. Pertanto, dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica anche in considerazione del fatto che la Consob (autorità non inclusa nell'elenco ISTAT), ormai dall'anno 2013, non riceve più alcun trasferimento dal bilancio dello Stato e che la flessibilità introdotta dalla proroga non pregiudica le originarie finalità delle risorse che affluiscono al fondo di cui all'articolo 32-ter.1 che sono comunque assicurate con carattere di precedenza come espressamente prevedono le norme prorogate.



In tale contesto, la disposizione è volta a consentire alla CONSOB di continuare anche ad utilizzare le risorse residue che permangono sul citato fondo, anch'esso allocato nel bilancio dell'Autorità e quindi senza alcun impatto sulla finanza pubblica, al fine di destinarle per esigenze che si registrano nel corso dell'esercizio finanziario evitando così di dover ricorrere all'aumento della pressione contributiva nei confronti dei soggetti vigilati. Pertanto, la norma non ha alcun impatto sui saldi di finanza pubblica consentendo solo un più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione della CONSOB, utilizzo nonché attivazione della flessibilità previste dalle norme prorogate che comunque devono essere preventivamente autorizzate dal collegio dei revisori dei conti dell'Autorità, come espressamente prevede l'articolo 34, comma 57, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Infine la disposizione prevede la possibilità per la Consob, entro il 31 dicembre 2026, di inquadrare in ruolo, con la procedura semplificata di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e nell'ambito della dotazione organica esistente che presenta le occorrenti disponibilità, il personale già assunto con contratto a tempo determinato che abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a tre anni. Alla disposizione non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica. La procedura interessa un numero esiguo di personale con qualifica non dirigenziale pari a 9 unità il cui onere continuerà a gravare interamente sul bilancio dell'Autorità senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il quadro completo dei dipendenti a contratto inquadrati al massimo come consiglieri che potranno partecipare alla procedura in esame è:

- 2 coadiutori (RAL media 58 mila euro annui)
- 1 coadiutore principale (RAL media 65 mila euro annui)
- 6 consiglieri (RAL media 99 mila euro annui).

Comma 1-ter. L'articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha individuato alcuni criteri di premialità finalizzati a garantire il riparto di determinate risorse (la maggior parte delle quali destinate a finanziare spese di investimento) in favore di quelle Regioni a statuto ordinario che risultino rispettose di tali parametri.

In particolare, tale norma ha previsto quanto segue:

- 1) le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- 2) a decorrere dall'anno 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 in materia di federalismo amministrativo (attualmente pari a 214.000 euro), a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che, oltre ad aderire volontariamente alle regole di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge n. 2 del 2010, secondo cui ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 2 del 2010, definisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento;
- 3) ai fini di quanto previsto al punto 2), si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno;



4) con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2012, sono state stabilite le modalità di definizione dei predetti indicatori e di erogazione delle risorse, per cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui al punto 3) è effettuata sulla base dei dati relativi ai due anni precedenti a quello della effettiva erogazione delle risorse;

5) in aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del punto 2), è stato stanziato, ai sensi dell'articolo 1, comma 844, della legge n. 145 del 2018 e dell'articolo 1, comma 819, della legge n. 197 del 2022, un importo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, 57 milioni di euro per l'anno 2023, 69 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Tali risorse, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al punto 3), sono finalizzate a spese di investimento.

Nel corso della definizione degli adempimenti necessari per il calcolo degli indicatori di virtuosità per il riparto delle risorse per l'anno 2023 sono emerse talune criticità, per cui gli indicatori di virtuosità di cui al punto 3) prevedono il rispetto del patto di stabilità interno e la quantificazione del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno, parametri ormai superati. Infatti, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 il pareggio di bilancio previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 costituisce un obiettivo del comparto e non delle singole Regioni. Dal 2021, gli equilibri di bilancio delle Regioni sono disciplinati dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 e dal DM 1° agosto 2019, attraverso un sistema di tre saldi, caratterizzato dall'inserimento progressivo delle componenti che concorrono alla loro determinazione: 1) Avanzo di competenza, 2) Equilibrio di bilancio, 3) Equilibrio complessivo. Di conseguenza, poiché la verifica del rispetto delle condizioni di premialità è effettuata sulla base dei dati relativi ai due anni precedenti a quello della effettiva erogazione delle risorse, a decorrere dall'anno 2023, per procedere alla definizione degli indicatori di virtuosità occorre un adeguamento dell'articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010 che chiarisca a quale saldo occorre fare riferimento per la individuazione delle regioni adempienti al "patto di stabilità interno".

La norma si pone l'obiettivo di continuare ad applicare la predetta metodologia garantendo tale adeguamento, per cui per il calcolo dell'indicatore di virtuosità, i parametri relativi al "surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno" e al "rispetto del patto di stabilità interno" per gli anni 2023 e 2024 devono essere valutati con riferimento al conseguimento dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 riguardante il saldo "risultato di competenza" al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si precisa, in coerenza con il DM 21 dicembre 2012, che la verifica del rispetto della predetta condizione è effettuata sulla base dei dati relativi ai due anni precedenti a quello della effettiva erogazione delle risorse di cui al secondo e all'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per cui si fa riferimento al conseguimento degli equilibri negli esercizi 2021 e 2022.

La norma, avendo carattere ordinamentale e riguardando la definizione di criteri di riparto di risorse già stanziate, non determina effetti finanziari

Articolo 6-bis. (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

La norma proroga al 31 ottobre 2023 il termine per la rendicontazione degli obiettivi di servizio riguardanti le risorse integrative del Fondo di solidarietà comunale assegnate nel 2022 e non determina effetti finanziari.

Articolo 6-ter. (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali)

Il comma 1 proroga di un anno, rinviando al 2025, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, utilizzando l'applicazione informatica messa a



disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze. Non determina effetti finanziari.

Il comma 2 ha l'obiettivo di eliminare per l'anno 2023 il concorso alla finanza pubblica da parte degli enti locali, di cui al comma 850 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 (spending a legislazione vigente a carico di Comuni, Province e Città metropolitane). Comporta oneri pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 3 prevede per il biennio 2024 e 2025 criteri di riparto oggettivi per una più snella procedura. Infatti, il procedimento definito dal previgente comma 853 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 prevedeva un complesso iter procedimentale e criteri di riparto del taglio a carico degli enti locali poco coerenti e di difficile attuazione, con il conseguente rischio di contenziosi. Non determina effetti finanziari.

Articolo 6-quater. (Differimento di termini in materia di investimenti)

La norma mira a prorogare di ulteriori sei mesi fino al 31 dicembre 2023 il termine di realizzazione degli investimenti da parte delle imprese beneficiarie in relazione alla misura "Nuova Sabatini", in conseguenza delle difficoltà che diverse imprese beneficiarie delle agevolazioni stanno incontrando nell'esecuzione degli investimenti nei tempi pianificati a causa degli effetti prodotti dal conflitto tra Russia e Ucraina, in particolare a causa delle crescenti difficoltà dei fornitori di reperire la componentistica necessaria per completare gli impianti, i macchinari e le attrezzature oggetto degli investimenti agevolati sulla misura.

La norma di carattere procedimentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6-quinquies. (Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali)

La norma prevede che per gli anni dal 2015 al 2026 (in luogo del vigente 2025), le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possano essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica limitandosi a eliminare vincoli di destinazione di risorse già disponibili nei bilanci degli enti territoriali senza aumentarne la capacità di spesa.

Articolo 7 (Misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

La disposizione, al comma 1, prevede l'anticipo del termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023 dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti in favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel primo trimestre dell'anno 2023.

Sotto il profilo finanziario, a tale comma non si ascrivono effetti finanziari in quanto l'anticipazione del termine non incide sull'ammontare delle risorse già scontate per l'anno 2023.

La disposizione, al comma 2, prevede l'anticipo del termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023 dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti in favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Sotto il profilo finanziario, a tale comma non si ascrivono effetti finanziari in quanto l'anticipazione del termine non incide sull'ammontare delle risorse già scontate per l'anno 2023.

La disposizione, al comma 3, prevede che, qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non



utilizzate per le predette finalità sono destinate, per il 2023, a rifinanziare interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di **concedere** misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia **Romagna**, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione **alla** spesa. Alla disposizione in esame, pertanto, non si ascrivono effetti finanziari rispetto alle somme già scontate per l'anno 2023.

Il comma 3-bis prevede la proroga al 31 dicembre 2024 dei termini per derogare ai vigenti atti autorizzativi degli impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1. La disposizione è finalizzata a contenere i costi delle fonti energetiche, evitando in tal modo il rallentamento delle operazioni di trattamento, fatto salvo il vincolo quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 7-bis. (Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di bioliquidi sostenibili)

La disposizione riguarda il divieto, a partire dal 2023, di contabilizzazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da olio di palma, PFAD e fasci di frutti di palma vuoti ai fini del raggiungimento degli obiettivi dettati dalla direttiva, a meno di non essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea.

Questa disposizione riprende l'indirizzo dettato dalla Commissione Europea di scoraggiare l'utilizzo di biocombustibili prodotti a partire da olio di palma e relativi sottoprodotti, anticipandone i termini dell'entrata in vigore del divieto, previsto dalla Commissione Europea al 2030, in linea con diversi altri Stati Membri.

Per continuare a poter contabilizzare questa tipologia di biocombustibili è necessario quindi che gli stessi siano certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (cd "basso rischio ILUC), attraverso un sistema di certificazione, secondo quanto disciplinato dalla direttiva RED II e dal Regolamento 996/2022.

Tuttavia, ad oggi risulta che nessun sistema di certificazione in vigore copra gli aspetti relativi al basso rischio ILUC, in attesa di alcune precisazioni ulteriori da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento sopra menzionato.

Questo ritardo comporterebbe l'impossibilità per gli operatori di dimostrare di utilizzare biocombustibili a basso rischio ILUC creando grandi difficoltà di approvvigionamento.

La norma posticipa l'entrata in vigore della disposizione in argomento, legandola, in prima battuta, all'entrata in vigore dei sistemi di certificazione a basso rischio ILUC e comunque individuando il 2025 quale termine sufficiente per fornire agli operatori il tempo necessario a gestire gli approvvigionamenti, tenuto conto di questa incertezza.

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7-ter. (Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)

La disposizione prevede una ulteriore proroga, sotto alcune condizioni, alle deroghe già disposte in favore dei gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3-duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni.

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 7-quater. (Disposizioni in materia di continuità territoriale)

La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata a rifinanziare per un importo pari a 8 milioni il fondo istituito dall'articolo 1, comma 494 della legge n. 197 del 2022 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. In proposito, si evidenzia che, dal confronto con le Regioni interessate, le risorse stanziata originariamente sul fondo in argomento si sono palesate complessivamente inadeguate a garantire le finalità di rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità e che le stesse risultano, peraltro, fortemente differenziate tra il primo anno di applicazione e quelli successivi. Pertanto, è sorta la necessità, innanzitutto, di disporre di risorse più congrue per dette finalità almeno per il primo anno ancorché non perfettamente in linea con quelle degli anni successivi in ragione della carenza di disponibilità per la necessaria copertura.

La disposizione, ai commi 2 e 3, è finalizzata a rimuovere gli ostacoli derivanti dall'insularità dell'isola d'Elba, garantendone la continuità territoriale e promuovendo lo sviluppo economico e sociale dell'area servita dall'aeroporto di Marina di Campo. Nello specifico, la norma assicura un contributo statale per sostenere l'onere finanziario derivante dagli oneri di servizio pubblico imposti sul servizio di trasporto aereo da e per l'isola d'Elba, qualora nessun vettore accettasse di svolgerlo in regime di c.d. "OSP aperto" (senza esclusiva e senza compensazione). A tal fine:

- al comma 2 si modifica l'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 all'isola d'Elba:
- al comma 3 si prevede un contributo statale per il finanziamento delle compensazioni per gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, stanziando 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per un totale di 3 milioni di euro, cui gli enti territoriali possono concorrere. Tale previsione di cofinanziamento non determina oneri per i bilanci degli enti territoriali interessati, trattandosi di una facoltà da esercitare mediante proprie risorse disponibili. I contenuti degli obblighi di servizio pubblico saranno individuati in apposita conferenza di servizi sulla base delle risorse disponibili di cui sopra e in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

La copertura finanziaria individuata, comma 4, dalla misura ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, è assicurata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In base a tale disposizione sono stati stanziati per l'anno 2023 nel bilancio MIT, capitolo di spesa 1960/01, euro 103.370.249,00 che, come noto, sono destinati a finanziare la continuità marittima con tutte le isole anche mediante la distribuzione delle risorse agli enti locali. L'attuale disponibilità finanziaria rinviene dai ribassi di gara registrati nelle ultime annualità che hanno determinato risparmi di spesa a valere sul capitolo di pertinenza.

Al riguardo si precisa che sul pertinente capitolo 1960/01 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti afferente alla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 risultano ancora risorse disponibili per l'anno 2023 sufficienti a garantire la copertura finanziaria del presente provvedimento nonché ad ottemperare agli impegni previsti per le finalità specifiche del capitolo in parola.

Per le annualità successive 2024-2026 l'utilizzo delle risorse, pari a 1 milione di euro per ogni anno, per complessivi 3 milioni, non pregiudica l'attuazione di impegni e di attività già programmati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione che le nuove gare per i servizi marittimi potranno produrre un risparmio, comunque, non inferiore alle risorse stanziata per la finalità di cui alla presente norma.



Articolo 8 (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica in ragione della necessità di dover sostituire il personale scolastico che versò nella condizione di fragilità indicata dalla norma.

Pertanto, si è proceduto alla stima dei relativi oneri tenendo conto del personale docente e del personale ATA.

Con particolare riferimento al personale docente:

- sussistono esigenze di sostituzione del personale docente “fragile” per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Ciò a differenza della precedente proroga disposta dal DL n. 48/2023 per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, per la quale le esigenze di sostituzione del personale docente erano limitate al solo mese di settembre in ragione della sospensione estiva delle attività didattiche;
- la norma prevede, altresì, che il personale docente “fragile”, destinatario della proroga, sia impegnato nell’attuazione delle attività inerenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa; tale attività è prevista nel vigente CCNL per il Comparto Istruzione e Ricerca - che dispone che il personale docente possa svolgere, parzialmente o integralmente, attività per il potenziamento dell’offerta formativa – e rientra tra quelle ordinariamente già compensate con il trattamento economico riconosciuto;
- per la quantificazione delle sostituzioni derivanti dalla proroga in esame sono stati aggiornati i dati relativi alle nomine per l’anno scolastico 2022/2023 a copertura del servizio svolto in modalità agile dal personale docente fragile (contratti di supplenza breve conferiti dalle scuole - non in sostituzione di assenza - con caratterizzazione effettuata dalle scuole "su lavoratore fragile"), forniti dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione e del merito, e ad essi si è applicato il costo mensile unitario lordo Stato della qualifica di appartenenza aggiornato ai nuovi parametri contrattuali;
- in base ai suddetti dati sono stati attivati 153 contratti di supplenza per la sostituzione del personale docente fragile e 14 contratti di supplenza per la sostituzione degli insegnanti di religione cattolica fragili;
- considerando i tre mesi oggetto della proroga, si stima la spesa pari ad euro 1.558.611, come risulta dalla tabella sotto riportata:

Tipo personale	fragili	Costo mensile LORDO STATO	Totale costo mensile	Totale costo mesi ottobre novembre e dicembre 2023
DOCENTI	153	3.111,00	475.983	
IRC	14	3.111,00	43.554	
Totale			519.537	1.558.611

Con riferimento al personale ATA, si evidenzia che:

- sussistono esigenze di sostituzione del personale ATA “fragile” per 3 mesi (ottobre, novembre e dicembre 2023);
- per la quantificazione delle sostituzioni derivanti dalla proroga in esame sono stati utilizzati i dati relativi alle nomine per l’anno scolastico 2022/2023 a copertura del servizio svolto in modalità



agile dal personale ATA fragile, forniti dalla competente Direzione del Ministero dell'istruzione e del merito, e ad essi si è applicato il costo mensile unitario lordo Stato della qualifica di appartenenza;

- in base ai suddetti dati sono stati attivati 16 contratti di supplenza per la sostituzione del personale ATA fragile;
- considerando 3 mesi oggetto della proroga, si stima la spesa pari ad euro 115.632, come risulta dalla tabella sotto riportata:

Tipo personale	fragili	Costo mensile LORDO STATO	Totale costo mensile	Totale costo mesi ottobre novembre e dicembre 2023
ATA	16	2.409,00	38.544	115.632

La quantificazione, quindi, complessiva per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, per la sostituzione del personale scolastico fragile, è **valutata in euro 1.674.243 per il 2023 (1.558.611 + 115.632)**.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 8-bis. (Proroga di termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri né per la finanza pubblica né per l'utenza, dal momento che continua ad applicarsi il medesimo regime impositivo di favore previsto per la procedura in via ordinaria prevista dal codice della navigazione: la convenzione d'arruolamento è di per sé stessa già esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dell'art. 2-*undecies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. È invece soggetta al solo pagamento dei tributi speciali disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. La semplificazione inoltre non pregiudica la riscossione di tali tributi speciali, peraltro di modesto ammontare, che continua ad essere eseguita secondo le modalità ordinarie.

Articolo 9 (Proroga di termini in materia sanitaria)

Al **comma 1**, la disposizione proroga al 1° dicembre 2023, nelle more della riorganizzazione dell'AIFA, l'operatività della Commissione tecnico-scientifica (CTS) e della Commissione prezzi e rimborso (CPR).

La norma in quanto misura di semplice proroga del funzionamento delle predette Commissioni non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto al funzionamento già in corso, atteso che in continuità con quanto già previsto dall'art. 19, comma 8 del DI 20 settembre 2004, n. 245 agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione unica si provvede mediante le risorse di cui all'art. 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del DL 269/2003.

Il comma 1-bis, prevedendo un differimento del termine di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 dal 30 novembre 2023 al 31 marzo 2024, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1-ter differisce dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio



Sanitario Nazionale relativamente al ripiano degli anni 2015-2018. Non si ascrivono effetti finanziari in considerazione dello slittamento infrannuale del termine

Comma 1-quater: prevede la proroga dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, fino al 31 dicembre 2024, specificando che tale proroga, con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181 (che prevede che il Commissario ad acta si avvalga dell'AGENAS e che quest'ultima possa ricorrere, a tal fine, a personale comandato e a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva) opera limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (pari a 5 unità di cui 3 in part-time al 50%) nei limiti di 193.000 euro per l'anno 2024. Prevede inoltre che i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DL 150/2020 decadono, se non confermati, con le procedure di cui al predetto art. 2, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Comma 1-quinquies. La norma è diretta a sopprimere la disposizione di cui all'articolo 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge 146/2021 che prevede che non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del SSN della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025. In realtà tale disposizione non opera in relazione alla dichiarata illegittimità costituzionale della stessa, con sentenza della Corte Costituzionale 228/2022. In tali termini, l'abrogazione non comporta effetti finanziari.

Comma 1-sexies. La disposizione, di natura ordinamentale, è diretta a meglio specificare gli strumenti di cui si può avvalere il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria per l'acquisto di beni e servizi. Non comporta effetti finanziari.

Comma 1-septies. La disposizione autorizza la Regione Calabria ad effettuare la spesa di 19,4 mln di euro per il 2024 e di 38,6 mln di euro per il 2025 per consentire il completamento dei piani di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito dalla legge n. 77 del 2020) e degli interventi di adeguamento ai nuovi requisiti imposti dalla pandemia COVID delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di programma di edilizia sanitaria -ex art. 20 della legge n. 67 del 1988- sottoscritto fra lo Stato e la Regione il 13 dicembre 2007.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede a valere sul finanziamento assegnato alla stessa Regione Calabria per investimenti sanitari ai sensi del citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui a medesimo 20 che reca la necessaria disponibilità finanziaria.

Comma 1-octies: Con riferimento agli oneri finanziari, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1-quater, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 9-bis. (Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

Il comma 3-bis dell'articolo 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha vietato in tutto il territorio nazionale la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In considerazione delle difficoltà riscontrate nell'acquisto dei nuovi mezzi di trasporto pubblico



locale, la disposizione prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di comunicare entro il 15 novembre 2023 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di circolazione.

La necessità di tale deroga è motivata dalle difficoltà segnalate dalle Associazioni di settore e dalle Regioni di sostituire un numero così elevato di mezzi in tempi così ristretti, peraltro, in un contesto congiunturale particolarmente sfavorevole che ha determinato una crescita rilevante del prezzo delle forniture dei mezzi di trasporto. Le procedure di acquisto dei mezzi per la sostituzione dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico locale prevedono, infatti, procedure particolarmente lunghe e complesse.

Si rappresenta che, al 30 settembre 2022, i mezzi Euro 2 ed Euro 3 rappresentavano circa il 28% dell'intero parco autobus circolante, ovvero circa 12 mila mezzi, di cui oltre 3.100 Euro 2 e quasi 8.800 Euro 3.

Al fine di garantire il rinnovo del parco circolante dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, si prevede altresì che dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento EURO 3.

Infine, si prevede che il Ministero delle infrastrutture dei trasporti, con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023, dispone, laddove ritenuto necessario al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, l'esonero dei veicoli Euro 3 e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse destinate al rinnovo dei mezzi.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo esclusivamente, da un lato, la possibilità di derogare per casi specifici legati alla necessità di garantire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale al divieto di circolazione dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale dei mezzi Euro 3, dall'altro di destinare le risorse che si renderanno disponibili per il rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto alla sostituzione dei mezzi più inquinanti. L'ultimo periodo della disposizione chiarisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10 (Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico)

comma 1: la disposizione modifica il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per il VI quadrimestre nell'ambito della tornata per l'abilitazione scientifica nazionale ASN, estendendolo dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023, in considerazione del numero particolarmente elevato di domande pervenute entro il termine di scadenza previsto (7 giugno 2023) e al fine di consentire il regolare e proficuo svolgimento dei lavori delle Commissioni giudicatrici.

Non essendo corrisposti compensi o altri emolumenti ai Commissari per la partecipazione alle Commissioni giudicatrici e per lo svolgimento dei lavori, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 2: la disposizione autorizza la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico in relazione al personale che ha prestato servizio e che non ha ricevuto il pagamento della prestazione lavorativa resa, nonché per dare adeguata copertura finanziaria per i ratei contrattuali stipulati nel periodo settembre - dicembre 2023.

La spesa viene coperta mediante i risparmi relativi alle risorse previste dall'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativamente ai docenti temporanei. I contratti di docenza temporanea sono tutti scaduti al termine dell'anno scolastico 2021/2022 (giugno 2022), coerentemente con la disposizione



normativa. Sui cennati capitoli destinati al pagamento degli stipendi delle supplenze temporanee risultano disponibili circa 61 milioni di euro lordo stato che potranno essere così destinati al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, lasciando la quota di margine per il pagamento dei contratti temporanei che, ancorché scaduti a giugno del corrente anno, risultano ancora non pagati.

Ai fini della quantificazione dell'economia delle risorse COVID, preso atto delle informazioni risultanti sul sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito, si è accertato il fabbisogno occorrente per garantire la copertura finanziaria ai ratei stipendiali rimasti da pagare riguardanti i cd. Contratti COVID, che è pari ad euro 2.620.305,87 lordo stato.

L'elenco dei ratei stipendiali COVID da pagare (pari a 2.620.305,87 euro lordo stato) è stato allegato al monitoraggio trimestrale presentato alla RGS, per il tramite dell'UCB.

Il fabbisogno dei ratei stipendiali COVID è relativo ai ratei effettivi da pagare alla data del 13 settembre 2023 tenuto conto della mancata ricezione del flusso dei ratei pagati da NOIPA. Si evidenzia che le risorse presenti sui capitoli dei Punti Ordinanti di Spesa sono frutto delle assegnazioni in momenti precedenti e pertanto si evidenziano casi di somme eccedenti il fabbisogno attuale effettivo, per effetto di rettifiche o annullamenti, e casi di carenze dovute alla rettifica o al ricalcolo dei ratei stipendiali, ovvero all'inserimento di somme a copertura di assegni al nucleo familiare.

Il fabbisogno definitivo è inferiore per effetto di ratei contrattuali caducati a seguito di cancellazione da parte delle istituzioni scolastiche.

Tale fenomeno, è dovuto al fatto che la maggior parte dei ratei dei Covid sono stati erroneamente imputati e pagati a valere sui capitoli pertinenti delle Supplenze brevi e saltuarie.

Tenuto conto, quindi, della disponibilità finanziaria, risultante alla data del 13 settembre 2023, sui capitoli pertinenti dei COVID, pari complessivamente ad euro 61.239.362,78 lordo stato, come di seguito dettagliato:

Situazione contabile capitoli dell'organico COVID al 13 settembre 2023								
Capitolo/pg	Importo capitoli bilancio	Importo capitoli POS	TOTALE LORDO DIPENDENTE	Capitolo/pg	Importo oneri	Capitolo/pg	Importo IRAP	TOTALE LORDO STATO
1231/1	15.760.584,21	2.236.681,31	17.997.265,52	1231/2	12.667.988,28	2727/3	4.005.736,27	34.670.990,07
1232/1	8.920.911,00	1.649.013,56	10.569.924,56	1232/2	6.101.382,74	2745/3	1.880.736,62	18.552.043,92
1228/4	3.336.078,01	1.792.531,82	5.128.609,83		0,00		0,00	5.128.609,83
1230/4	2.340.014,26	547.704,70	2.887.718,96		0,00		0,00	2.887.718,96
Totale complessivo	24.681.495,21	3.885.694,87	36.583.518,87		18.769.371,02		5.886.472,89	61.239.362,78

e considerato di **accantonare** comunque -prudenzialmente - una quota pari ad **euro 3.018.126,25 lordo stato** -a copertura di eventuali assegni al nucleo familiare,

Cap/pg	Accantonamento prudenziale LD	Oneri accantonamento	IRAP accantonamento	TOTALE ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE
1231/1	979.584,21	352.650,32	83.264,66	1.415.499,18
1232/1	755.900,00	272.124,00	64.251,50	1.092.275,50
1228/4	340.126,94	0,00	0,00	340.126,94
1230/4	170.224,63	0,00	0,00	170.224,63



Totale complessivo	2.245.835,78	624.774,32	147.516,16	3.018.126,25
---------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

è stato possibile quantificare l'economia risultante sui capitoli di bilancio 1231 e 1232, pg 1 e pg 2 – 2727 e 2745, pg 3, 1228 e 1230 pg4 - da destinare, con la presente norma di legge, al pagamento degli stipendi ai supplenti brevi e saltuari.

Infatti, l'economia a valere sui capitoli degli incarichi aggiuntivi (COVID) è pari ad euro 55.600.930,66 lordo stato, risultante dalla differenza tra la *disponibilità complessiva*, pari ad euro 61.239.362,78 lordo stato e la somma del *fabbisogno registrato* (2.620.305,87 euro lordo stato) e *l'accantonamento prudenziale* (3.018.126,25 euro lordo stato).

Il comma 2-bis ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a modificare il termine previsto dal comma 3.2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pari a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sostituendolo con quello del "31 gennaio 2024".

Il comma 2-ter proroga dall'anno 2023 all'anno 2024 il termine per l'autorizzazione a bandire il concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica.

In proposito, si evidenzia che l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, aveva originariamente previsto l'autorizzazione a bandire un concorso ordinario per insegnanti di religione cattolica, previa intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

In attuazione della suindicata previsione normativa è stata firmata l'Intesa 14 dicembre 2020, n. 12 che ha disciplinato i principali aspetti della procedura e, con DPCM 20 luglio 2021, il Ministero dell'istruzione è stato autorizzato a bandire due procedure concorsuali per esami e titoli, di cui una per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, l'altra per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica.

La previsione è stata, nel corso del tempo, più volte prorogata e successivamente è intervenuto l'articolo 47, comma 9, lett. b, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha modificato il suindicato articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 introducendo, accanto alla previsione di una procedura ordinaria, anche la previsione di una procedura straordinaria, destinando a quest'ultima il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e per gli anni successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Detta norma ha determinato tra l'altro la previsione del calcolo dei posti da bandire per la procedura straordinaria su un nuovo triennio.

L'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 è stato da ultimo modificato dall'art. 20, comma 6, lett. a) e b), D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, che ha diversamente articolato i contingenti dei posti da assegnare alle procedure concorsuali per insegnanti di religione cattolica.

Detta previsione ha destinato il 30% dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25 alla procedura ordinaria (articolata in due bandi, in funzione dei distinti ruoli "infanzia e primaria" e "secondaria di I e II grado") e il 70% dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, alla procedura



straordinaria (articolata anch'essa in due bandi, in funzione dei distinti ruoli "infanzia e primaria" e "secondaria di I e II grado").

Il mutato quadro normativo di riferimento induce a ritenere necessario prendere in considerazione i tempi tecnici legati all'avvio di una nuova richiesta di autorizzazione a bandire due distinte procedure concorsuali, una ordinaria e una straordinaria (entrambe ulteriormente articolate in due distinti bandi di concorso, in funzione dei distinti ruoli "infanzia e primaria" e "secondaria di primo e secondo grado"), in sostituzione della precedente autorizzazione accordata, da aggiornarsi in funzione delle ulteriori cessazioni intervenute nel triennio considerato e dei dati di organico consolidati.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti, tenuto conto che: (i) per la procedura ordinaria resta fermo, ai sensi del comma 4 del vigente art. 1-bis decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che all'attuazione del succitato articolo si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; (ii) per la procedura straordinaria, l'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 demanda, tra l'altro, al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la determinazione di un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. Ai fini della stima del contributo, ritenendo pressoché invariata la platea di aspiranti di riferimento, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella RT relativamente all'art.47, comma 9 lett. a) del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quantificato in euro 50 pro capite.

La norma, pertanto limitandosi a spostare all'anno 2024 il termine entro cui deve essere bandito il concorso lasciando inalterato il triennio (dall'a.s. 2022/2023 all'a.s. 2024/2025) di riferimento per la determinazione dei posti vacanti e disponibili da mettere a bando, non determina nuovi o maggiori oneri e pertanto non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 2-quater proroga dal 1° settembre 2023 al 1° dicembre 2023 il termine per l'immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati di cui all'articolo 58, comma 5-septies, del D.L. 69/2013, nell'ambito dell'assunzione alle dipendenze dello Stato di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili (ex LSU).

La procedura selettiva di cui al comma 5-septies dell'art. 58 del DL 69/2013 è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato il personale in possesso dei requisiti che non abbia potuto partecipare alle procedure selettive per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.

L'iter di disciplina della procedura selettiva è stato ultimato e la prima delle due procedure previste dal comma 5-septies del d.l. 69/2013 è stata espletata. Occorrendo ancora procedere alla seconda delle due procedure citate, si rende necessario prevedere la proroga del termine al 1° dicembre 2023.

Pertanto, la norma nel prevedere esclusivamente la proroga dal 1° settembre 2023 al 1° dicembre 2023 della decorrenza dell'assunzione alle dipendenze dello Stato del personale ex LSU per la copertura di posti di collaboratore scolastico ai sensi dell'articolo 58, comma 5-septies, del D.L. 69/2013, non determina nuovi o maggiori oneri tenuto conto che i suddetti posti sono stati già autorizzati.

Il comma 2-quinquies proroga all'anno scolastico 2024/2025 la possibilità di conferire, in via straordinaria, incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, stante la carenza di docenti abilitati. Trattandosi di disposizione di natura ordinamentale in materia di utilizzo di graduatorie, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10-bis. *(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)*

L'articolo 7-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto disposizioni urgenti in materia di circolazione dei veicoli in condizione di eccezionalità.



In particolare, al comma 2, ha previsto la sospensione dell'efficacia, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data del 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis. Le linee guida sono state adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto ministeriale n. 242 del 28 luglio 2022.

La disposizione, da un lato proroga al 30 marzo 2025 il termine per l'effettiva operatività delle suddette linee guida, dall'altro prevede, nelle more dell'efficacia delle medesime linee guida, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotti un Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità.

Tale Piano è finalizzato ad individuare i corridoi dedicati ai trasporti eccezionali che garantiscano il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e delle azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale. Ciò, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi.

La norma prevede che il Piano sia adottato entro il 30 ottobre 2024, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, all'esito di un tavolo tecnico istituito con la partecipazione dei soggetti interessati, ivi incluse le associazioni di categoria. Infine, si prevede che entro 90 giorni dall'adozione del Piano, il tavolo tecnico proponga i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai fini della relativa adozione entro il termine del 30 marzo 2025. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La modifica di cui al comma 1, lettera a), si rende necessaria per consentire adeguata tempistica per l'applicazione delle Linee guida adottate con il citato decreto ministeriale n. 242 del 28 luglio 2022 da parte dei gestori delle strade, con particolare riferimento alle Regioni e agli Enti locali, al fine di garantire la possibilità di assumere le occorrenti iniziative organizzative e tecniche per effettuare le verifiche senza comportare interruzioni dei transiti e blocchi delle filiere, dei cicli industriali e dei cantieri alimentati dai manufatti trasportati, che si verificherebbero in considerazione del termine attualmente fissato al 31 dicembre 2023.

La modifica di cui al comma 1, lettera b), è finalizzata a garantire, su tutto il territorio nazionale, l'individuazione di corridoi adeguati per garantire sia l'effettuazione in sicurezza dei trasporti in condizione di eccezionalità, sia un coordinamento e una programmazione uniforme di tali flussi di traffico. I contenuti del Piano, nonché i risultati del confronto tra i vari soggetti istituzionali nell'ambito del tavolo tecnico, consentirà a quest'ultimo al tavolo tecnico di elaborare una proposta operativa per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai fini della relativa adozione.

La norma introduce disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10-ter. (Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)



La norma proroga il termine del 31 dicembre 2021 previsto dall'art.1, comma 594, della legge n.145 del 2018 per la presentazione delle istanze delle vittime di reati dolosi violenti commessi dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016 (entrata in vigore della legge n. 122 del 2016).

A tale scopo, l'articolo 6, comma 4, della legge n. 167 del 2017 aveva quindi stanziato la somma di 40 milioni di euro in favore delle predette vittime, somma che costituisce, tuttora, la copertura per il pagamento delle istanze relative ai reati commessi nelle annualità indicate.

Allo stato attuale sono stati complessivamente corrisposti euro 18.427.160,20 in favore delle vittime di reati dolosi violenti.

Pertanto, residuano euro 21.572.839,80 per la copertura di eventuali ulteriori domande che dovessero essere presentate nel caso di riapertura dei termini. Nel corso del 2022 sono state dichiarate irricevibili 12 istanze di accesso per euro 385.000, nel 2023, n. 33 istanze di accesso per euro 1.155.000. Fra tali domande, parte sono da ricondurre a reati occorsi nel periodo 30 giugno 2005-23 luglio 2016, pertanto gli importi indicati sono da considerare come potenziale spesa a carico del Fondo in caso di riapertura del termine al 31 dicembre 2025, anche se tale somma non può considerarsi esaustiva e comunque ricomprende anche le istanze fuori termine per i reati occorsi successivamente al 23 luglio 2016, in applicazione dell'ordinario termine di 60 giorni dalla definitività della sentenza o dall'ultimo atto esecutivo compiuto. Pertanto, si ritiene che le somme residue possano essere sufficienti rispetto alla riapertura dei termini.

Articolo 10-quater. (Proroga di termini in materia sportiva)

La norma interviene sull'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in tema di rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo. Detto comma 5, come sostituito dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, prevede, tra le altre, una disposizione di prima applicazione in forza della quale gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possano essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

L'intervento, consentendo che adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alle collaborazioni coordinate e continuative possano effettuarsi entro il 30 novembre 2023, comprendendovi anche quelli relativi al periodo paga di ottobre 2023, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risolvendosi in una mera proroga dei termini relativi agli adempimenti in capo a società e associazioni sportive dilettantistiche, in materia di comunicazioni di lavoro sportivo, già previsti dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 e con effetti circoscritti all'anno solare 2023, ovvero in regime di neutralità finanziaria.

Articolo 11 (Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare)

La disposizione proroga dal 30 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 il termine per l'indizione delle elezioni dei componenti togati del Consiglio della magistratura militare.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dato che comporta un mero differimento della procedura elettorale per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare.

Articolo 11-bis. (Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo)

Le misure di cui al presente articolo riguardano disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12 (Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

La disposizione consente l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti e degli interessi del personale militare previsto dalla legge 46/2022 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo).



In particolare, la norma è volta a differire al 31 gennaio 2024 la data in cui deve essere effettuata la prima misurazione della rappresentatività nel periodo transitorio in cui, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le soglie di rappresentatività rispetto alla forza effettiva di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare sono ridotte rispettivamente di 2 punti percentuali (per i primi tre anni dall'entrata in vigore di quella legge) e di 1 punto percentuale (per i successivi quattro anni).

L'intervento, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13 (Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)

Per la gestione dell'accoglienza ai profughi provenienti dall'Ucraina e titolari dello speciale permesso di protezione temporanea rilasciato in conformità al DPCM 2022 attuativo del D. Lgs. 85/2003, in coerenza con le citate fonti e i successivi provvedimenti (DL n. 21/2022 e successive modifiche e integrazioni, e DPCM 28/02/2022 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del Codice PC e successive OCDPC) sono state attivate una serie di misure, attualmente operative fino al 31 dicembre 2023.

Con riferimento alle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 3, del decreto- legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, le attuali misure poste in essere permettono di stimare un ammontare di risorse disponibili al 31 dicembre 2023 per circa 67 milioni di euro.

In particolare, tale disponibilità deriva dalle minori spese sostenute o previste, a fine anno, con riferimento alle forme di accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del DL n. 21/2022 e s.m.i..

Per quanto concerne, invece, le attività direttamente poste in capo al SNPC (DPC e ai Presidenti delle Regioni-Commissari delegati mediante i servizi regionali di protezione civile), le somme impiegate e prelevate dal FEN "ordinario" per le esigenze dei Presidenti delle Regioni allo stato impiegate ammontano a € 129.998.151,20, cui occorre sommare una maggiore esigenza stimata al 31 dicembre 2023 per ulteriori 36 milioni di euro.

La disposizione è volta ad autorizzare l'impiego delle predette disponibilità residue, nel limite massimo di euro 36 milioni, per le spese sostenute e da sostenere, fino al 31 dicembre 2023, dal SNPC a favore dell'assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina, a valere sulle residue disponibili sopra indicate. Le risorse dovranno essere erogate alle amministrazioni interessate entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 13-bis. (Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione)

La previsione non ha impatti finanziari. Si tratta, infatti, di misura i cui effetti in termini di aumentata disponibilità degli strumenti di acquisto e di negoziazione oggetto della disposizione si producono immediatamente per effetto della previsione normativa.

Articolo 14 (Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato)

comma 1: la disposizione posticipa dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine entro il quale adottare, con DPCM e con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportando una modifica solo di carattere ordinamentale all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.

La norma di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 2: la disposizione posticipa dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine entro il quale adottare, con DPCM e con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022,



n. 173, il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato.

La norma di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2-bis La previsione comporta un onere annuo stimato, a decorrere dal 2024, in euro 388.000.

Tale valore è stato stimato tenendo conto delle unità previste in aumento e simulando una distribuzione delle fasce proporzionata agli importi attuali, in incremento percentuale rispetto agli stanziamenti di bilancio per l'anno 2024 dei capitoli di spesa relativi all'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi, che si riportano nelle seguenti tabelle:

CAPITOLO	PG	STANZIAMENTO 2024	ONERI	IRAP
1003 STANZIAMENTO	3	1.315.800,00	318.423,60	111.843,00

Tabella 1: stanziamento 2024 a legislazione vigente

CAPITOLO	PG	STANZIAMENTO 2024	ONERI	IRAP
1003 INCREMENTO	3	292.389,00	70.758,00	24.853,00

Tabella 2: incremento percentuale dello stanziamento 2024 (circa 22%)

Sommando, pertanto, l'onere aggiuntivo, calcolato secondo le modalità sopra descritte, delle singole voci indicate nella tabella 2, si arriva all'importo complessivo annuo di euro 388.000, a decorrere dall'anno 2024:

euro 292.389 + euro 70.758 + euro 24.853 = euro 388.000.

L'onere è stato determinato ipotizzando la suddivisione delle 20 unità con particolare incremento delle prime e delle seconde fasce, come riportato nella sottostante tabella.

Ciò in considerazione, allo stato attuale, dell'impegno richiesto al personale degli uffici di Gabinetto, e anche in un'ottica di perequazione rispetto agli altri UDC.

Quantificazione fasce indennità	Fascia economica	Unità	importo lordo pro-capite	mesi	totale	Oneri	Irapp
	1 [^]	12	1.350,00	12	194.400,00	63.568,80	16.524,00
	2 [^]	7	1.050,00	12	88.200,00	28.841,40	7.497,00
	3 [^]	1	800,00	12	9.600,00	3.139,20	816,00
Totale unità		20			292.200,00	95.549,40	24.837,00

Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 388.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro per l'anno 2023.

Comma 2-ter e 2-quater. Si modifica all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 che, nel testo vigente, incrementa per l'anno 2023 di 150.000 euro il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione che possono essere affidati nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze. La modifica autorizza una ulteriore spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023. Gli incrementi di spesa sono configurati come limite massimo.



Articolo 14-bis. (Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio)

La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio.

Con la riforma della geografia giudiziaria, realizzata a seguito della delega conferita al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con la legge 14 settembre 2011, n. 148, il legislatore ha ritenuto di esercitare la delega provvedendo alla completa abolizione dell'istituto relativo alle sezioni distaccate di tribunale e, quindi, alla soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate esistenti sul territorio nazionale.

Successivamente, con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, nell'ambito delle disposizioni integrative, correttive e di coordinamento ai decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, è stato disposto esclusivamente il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016, delle sezioni distaccate insulari di Ischia (tribunale di Napoli), Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno), secondo le modalità fissate all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo correttivo.

Il termine di temporaneo ripristino dei suddetti presidi giudiziari è stato più volte oggetto di proroga per effetto degli interventi normativi di seguito riportati:

- l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, ha previsto il differimento al 31 dicembre 2018;
- l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2021;
- l'articolo 8, comma 6-septies - lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto l'ulteriore differimento al 31 dicembre 2022;
- l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*» ha disposto la proroga al 31 dicembre 2023 limitatamente alla sezione distaccata di Ischia;
- l'articolo 8, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, ha previsto la proroga al 31 dicembre 2023 esclusivamente per le sezioni distaccate insulari di Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno).

Si segnala, che a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono passate alla gestione diretta del Ministero della giustizia, in applicazione dell'articolo 1, commi da 525 a 530, della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e che la relativa disciplina, oggetto di specifica modifica normativa, è contraddistinta dall'introduzione della metodologia dei costi standard, con effetti virtuosi in termini di distribuzione delle risorse tra i comuni sedi di uffici giudiziari, attraverso la quale destinare i fondi necessari per le spese di funzionamento delle sezioni distaccate insulari.

Sulla base dell'analisi dei dati comunicati dai competenti uffici di questa amministrazione, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio sono state quantificate mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000,00 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale), per un totale di euro 150.000,00 all'anno.

Considerato che la proroga riguarda un periodo di 12 mesi, l'onere è stato quantificato in euro 150.000 per l'anno 2024 così determinato:

ONERE ANNUO CIASCUN TRIBUNALE INSULARE	NUMERO DEI TRIBUNALI INSULARI PROROGATI	ONERE ANNUO	PROROGA AL 31 DICEMBRE 2024 MESI
--	---	----------------	--



euro 50.000	3	euro 150.000	12
-------------	---	--------------	----

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura delle sezioni distaccate insulari, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione alla possibilità per i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di 9.000,00 euro (2 missioni al mese x 9 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro).

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente norma, pari a euro 159.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Riepilogo oneri:

Spese di funzionamento delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio	euro 150.000 annui
Spese di missione magistrati ex art. 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12	euro 9.000 annui
TOTALE	euro 159.000 anno 2024

Articolo 15 (Proroga di termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza)

Il comma 1 mira a prevenire e risolvere problematiche connesse alla pendenza di giudizi amministrativi aventi a oggetto la richiesta di annullamento di procedure o atti inerenti la cessione dei compendi aziendali. Ove, infatti, il giudice adotti misure cautelari, ovvero annulli gli atti impugnati da terzi controinteressati, l'effetto, in assenza di una proroga della fase gestoria, comporterebbe l'impossibilità di eseguire il programma e la conseguente conversione dell'Amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziaria, giusto quanto previsto dall'articolo 70 del d.lgs 270/99, con conseguente pregiudizio per il ceto creditorio.

La disposizione consente la proroga all'esito di una valutazione che può ragionevolmente formularsi in relazione al giudizio e al tempo occorrente per addivenire alla sua conclusione.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1-bis. Con riferimento alle società del gruppo ILVA, l'art. 1, comma 8.4, del D.L. n. 191/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, ha stabilito che il termine di durata del Programma è da intendersi esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del "Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria". Tale Piano è stato approvato con d.P.C.M. del 14 marzo 2014, come integrato e modificato con d.P.C.M. del 29 settembre 2017, ossia il piano che – avendo recepito i contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (c.d. "AIA") – contiene l'insieme delle misure di tutela ambientale e sanitaria il cui rispetto costituisce condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività produttiva presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.



Il termine per l'esecuzione del Piano Ambientale coincide, a propria volta, con il termine di scadenza dell'AIA, fissato al 23 agosto 2023 (cfr. premesse d.P.C.M. 29 settembre 2017): sicché, anche il termine per l'esecuzione del Programma risulta esteso sino a tale data.

Tuttavia, il termine di durata del Programma non risulta più coerente con l'attuale durata del Contratto di Affitto, come da ultimo modificato e integrato, e, dunque, all'ipotesi di cessione dei Rami d'Azienda in corso. Tale contratto è stato infatti prorogato con decreto in pari data del Ministro dello Sviluppo Economico al 31 maggio 2024. Tale proroga si è resa necessaria per assicurare la regolare prosecuzione del rapporto contrattuale di affitto nell'attesa che si verifichino le condizioni sospensive cui è subordinato l'impegno all'acquisto delle Affittuarie.

La disposizione ha lo scopo di coordinare il termine di scadenza del Programma di amministrazione straordinaria delle società facenti capo al gruppo ILVA in A.S. con il compimento definitivo degli atti di cessione dei compendi aziendali. Pertanto, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 15-bis. (Proroga di termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi)

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto- legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10 che, in considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, prevede misure di tutela per le imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi. In particolare, ove vengano in rilievo rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, le predette imprese che gestiscono a qualunque titolo sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy ovvero a chiedere di essere* a procedura di amministrazione temporanea.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 15-ter. (Differimento di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte)

La disposizione prevede l'adozione di una norma che consenta – all'interno del meccanismo di funzionamento della legge n. 103/2023, che ha introdotto molteplici disposizioni per l'adempimento di obblighi stabiliti da procedure di infrazione, pendenti nei confronti dell'Italia – un ulteriore termine per consentire, in materia di prelievo supplementare per “quote latte”, l'adesione alla rateizzazione introdotta in riferimento alla procedura n. 2013/2092. La legge n. 51/2022 aveva introdotto la possibilità, per i produttori aventi posizioni debitorie per prelievi “quote latte”, di accedere alla rateizzazione di cui all'art. 8 quater dalla L. 33/2009, previo parere della Commissione europea; quest'ultima, con nota ARES 1800599 del 13 marzo 2023 non aveva rappresentato criticità sulla concessione del beneficio (come presentato in termini di tempistica e di procedure) circostanza per la quale Agea aveva provveduto ad impartire le proprie disposizioni operative nel maggio del 2023 (circolare 33664) che individuavano tutti gli oneri e gli adempimenti posti a carico dei produttori e della stessa struttura operativa di Agea che doveva, necessariamente, relazionarsi con Agenzia delle Entrate riscossione alla quale, con decorrenza aprile del 2019, erano state trasferite le competenze in materia di riscossione “quote latte”. La disposizione, tenuto conto che da parte dell'Ente concessionario della riscossione non risultano, prudenzialmente, scontati effetti sui flussi di entrata destinati al bilancio dello stato per le pratiche di recupero connesse alle fattispecie in questione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica anzi, il breve differimento previsto determinerà, verosimilmente, un incremento sia delle istanze di rateizzazione perfezionate secondo i criteri previsti sia delle istanze di ricalcolo.

Articolo 15-quater. (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)



La norma è volta ad allineare le disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di conflitti di interesse e di procedura competitiva con negoziazione alle corrispondenti disposizioni previste dalle direttive UE.

In particolare, alla lettera a) si modifica l'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, espungendo il riferimento alla concretezza e alla effettività in merito alla situazione che si configurerebbe come conflitto di interesse che viene percepita in relazione ad un soggetto che interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni. Tali riferimenti, infatti, non sono previsti nell'omologo articolo 24 della dir. n. 2014/24/UE.

Alla lettera b) si interviene sull'articolo 73, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, prevedendo che il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, nella procedura competitiva con negoziazione, sia di trenta giorni e non più di dieci in uniformità di quanto previsto dall'articolo 29 della dir. n. 2014/24/UE.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15-quinquies. (Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)

La norma apporta modifiche all'articolo 1, comma 732, della legge 145/2018 che, nel testo vigente, stabilisce che per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, con sede in Taranto, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare, la disposizione autorizza un'ulteriore spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. L'onere è configurato quale tetto massimo di spesa.

Articolo 15-sexies. (Differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

L'intervento previsto dalla norma è necessario al fine di consentire il completamento della progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa ai sensi dell'art. 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 4.

A tal fine, è esteso al 31 dicembre 2024, sia del termine finale per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero sia del termine di durata dell'incarico di Commissario straordinario.

Il comma 5 del citato art. 42-bis prevede che “ Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze”.

Il comma 2 stabilisce, inoltre, che l'incarico del Commissario straordinario è a titolo gratuito. Per quanto riguarda la struttura di supporto alle attività del Commissario, prevista dal comma 5-bis, dell'articolo 42-bis, la stessa è costituita “da un contingente massimo di cinque unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, [...] in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza”. Trattandosi esclusivamente di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, in posizione di



comando o fuori ruolo, posto in una struttura di supporto al Commissario di governo, si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui gli oneri del personale comandato o fuori ruolo restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. Oltre al predetto personale, "possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione [...] il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui.". Agli oneri relativi agli esperti o consulenti e a quelli relativi alle spese di missione del personale della struttura, complessivamente quantificabili in 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro annui per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 16 (Disposizioni finanziarie)

La norma prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 16-bis. (Disposizioni per aree terremotate)

Comma 1: la norma prevede che, per i soggetti di cui alle lettere a), d) ed e) dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n.189/16, la centrale unica di committenza è altresì individuata nella centrale di Committenza e Stazione Unica appaltante Sisma 2016, istituita presso la Struttura del Commissario Straordinario del Sisma 2016.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 2: l'art. 57, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020 riguarda il processo di stabilizzazione del personale precario della ricostruzione. La norma si rende necessaria per garantire la corretta interpretazione del requisito del possesso di "tre anni di servizio nelle medesime funzioni" previsto dal comma 3 dell'art. 57 del decreto-legge n. 104/2020 (come riformulato dall'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 3/2023). Al fine di dirimere il paventato contrasto con quanto disposto dall'art. 14 del vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, che correla la funzione con la categoria o l'area di riferimento, si ritiene opportuno introdurre una norma che chiarisca che il ridetto requisito del possesso di tre anni di servizio possa essere maturato anche in posizioni contrattuali diverse.

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17 (Entrata in vigore)

La disposizione prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. M. M. M.

2011/2023



Conversione in legge del Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 132, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto di finanziaria			Esborsamento			Indicamento netto			
						2023	2024	2025	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
3	2-ter		Diaplicazione per la INVIMITS SGR SpA, di alcune delle disposizioni in materia di contenimento del spesa pubblica per i soggetti inclusi nelelenco ISAT di cui all'art. 1, c. 5, della L. 156/2023	S	C		0,5			0,5			0,5		0,5
3	2-ter		Reduzione del Fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali di cui all'art. 6, c. 2 del D.L. 154/2008	S	K		-0,5			-0,5			-0,5		-0,5
6-ter	2		Modifica del concesso alla finanza pubblica delle Province e delle CTA metropolitane, di cui all'art. 1, c. 850, della L. 178/2020	E	EXT	-50,0									
6-ter	2		Modifica del concesso alla finanza pubblica delle Province e delle CTA metropolitane, di cui all'art. 1, c. 850, della L. 178/2020	S	C		50,0						50,0		
6-ter	2		Modifica del concesso alla finanza pubblica dei Comuni, di cui all'art. 1, c. 850, della L. 178/2020	E	EXT	-100,0									
6-ter	2		Modifica del concesso alla finanza pubblica dei Comuni, di cui all'art. 1, c. 850, della L. 178/2020	S	C		100,0						100,0		
6-ter	3		Reduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-150,0							-150,0		
7-quadro	1		Raffianamento del Fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna	S	C	8,0							8,0		
7-quadro	3		Compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba	S	C		1,0	1,0					1,0	1,0	
7-quadro	4		Reduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, c. 33, della L. 244/2007, destinata a finanziare la continuità a mattina con tutte le isole, anche mediante la distribuzione delle risorse agli enti locali	S	C	-8,0	-1,0	-1,0					-8,0	-1,0	-1,0
8	1		Proroga dei termini in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili (art. 1, c. 306, L. 197/2022) - oneri per la sostituzione del personale sostituito	S	C	1,7							1,7		
8	1		Proroga dei termini in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili (art. 1, c. 306, L. 197/2022) - oneri per la sostituzione del personale sostituito - effetti riflessi	E	TC		0,8						0,8		
8	2		Reduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, c. 607, legge n. 294/2021.	S	C	-1,7							-1,7		
8	2		Reduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, c. 607, legge n. 294/2021. - effetti riflessi.	E	TC		0,8						0,8		
9	1- quater	0	Proroga al 31/12/2024 delle misure per contrastare la situazione emergenziale da COVID-19 della Regione Calabria (proroga struttura commissariale)	S	C		0,2						0,2		
9	1- quater	0	Proroga al 31/12/2024 delle misure per contrastare la situazione emergenziale da COVID-19 della Regione Calabria (proroga struttura commissariale) - effetti riflessi	E	TC		0,1						0,1		
9	1- septies		Completamento dei lavori di progettazione per le emergenze pandemiche e del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico	S	K	19,4		38,6					19,4		38,6



Conversione in legge del Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 132, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali" (milioni di euro)														
articolo	comma lettera	descrizione	d/f	Natura	Saldo netto di finanziaria				Esbliamento				Inchiesta	
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2024	2025
9	1- 3quies	Reduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20 della legge n. 67/1998, relativa al personale in materia di ristrutturazione dell'isola e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario	S	K	-19,4	-38,6	-19,4	-38,6	-19,4	-38,6	-19,4	-38,6	-19,4	-38,6
9	4-oides	Reduzione fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. n. 154/2008	S	K		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1
10	2	Contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico fino al 31 dicembre 2023	S	C	55,6		55,6		55,6		55,6		55,6	
10	2	Contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico fino al 31 dicembre 2023 - effetti riflessi	E	TC		27,0		27,0		27,0		27,0		27,0
10	2	Utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 231-bis, c. 1, lett. b), decreto legge n. 34/2020 - incarichi temporanei di personale scolastico per emergenza COVID	S	C	-55,6		-55,6		-55,6		-55,6		-55,6	
10	2	Utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 231-bis, c. 1, lett. b), decreto legge n. 34/2020 - incarichi temporanei di personale scolastico per emergenza COVID - effetti riflessi	E	TC		-27,0		-27,0		-27,0		-27,0		-27,0
14	2-bis	Incremento di 20 unità del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali	S	C	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
14	2-bis	Incremento di 20 unità del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - effetti riflessi	E	TC		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2
14	2-bis	Reduzione Tabella A - MUP5	S	C	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
14	2-ter	Incremento del limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze	S	C	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14	2- quater	Reduzione Tabella A - MEF	S	C	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
14-bis	1	Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate incidenti dei tribunali di Iscalia (Tribunale di Napoli), Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraro (Tribunale di Livorno) - funzionamento	S	C	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2	
14-bis	3	Reduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C	-0,2		-0,2		-0,2		-0,2		-0,2	
15-quinquies	1	Proroga dell'operatività dell'Istituto di ricerche tecnologico mediterraneo per lo sviluppo sostenibile	S	C	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
15-quinquies	2	Reduzione Tabella A - MUR	S	C	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
15-sestes	1 a)3)	Proroga al 31/12/2024 dell'incarico del commissario straordinario per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa - esperti e consulenti	S	C	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
15-sestes	2	Reduzione fondo e esigenze indifferibili di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Entrate					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spese					-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
SALDO					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 (Parere alle Commissioni V e VI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 44

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 52

SEDE REFERENTE:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 52

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative approvate*) 77

SEDE REFERENTE:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 59

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 21 novembre 2023. – Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 10.20.

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA *presidente e relatore*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. In qualità di relatore, procedo

all'illustrazione del provvedimento in esame. Rileva quindi che il provvedimento, a seguito delle significative modifiche introdotte dal Senato, è passato da 17 a 41 articoli. Segnala che l'unico comma dell'articolo 1 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2023 (in luogo del termine del 30 giugno 2023, fissato dal comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) l'estensione della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Rammenta che le categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in pos-

nesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all'80 per cento dell'immobile, ivi compresi gli oneri accessori. L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, proroga, fino al 31 dicembre 2024, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (comma 1). Si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2024 l'obbligo, a carico del proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le suddette unità immobiliari, di notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione (comma 2). Sono inoltre rinnovati fino al 31 dicembre 2024 i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione in base a determinate condizioni (comma 3). Il comma 4 dell'articolo 1-*bis* prevede il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 dei contratti scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ai medesimi termini e condizioni, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione. Il rinnovo dei contratti scaduti non può avvenire se è intervenuto un provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile. Il comma 5 prevede che quanto disposto dall'articolo non pregiudica le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili.

Fa presente che l'articolo 2, modificato in sede referente, proroga – dal 30 settembre al 15 novembre 2023 – il termine per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 e posticipa, alla medesima data del 15 novembre 2023, il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto.

Quanto all'articolo 3, segnala che i commi 1 e 2 rimettono in termini i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel mese di luglio 2023, sono stati

impossibilitati ad effettuare tempestivamente i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. I predetti versamenti sono considerati tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro la data del 31 ottobre 2023 (comma 1). Ai sensi del comma 2 non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento. Il comma 2-*bis* dell'articolo 3, introdotto dal Senato, con una novella all'articolo 3, comma 10 del decreto-legge n. 198 del 2022 (convertito dalla legge n. 14 del 2023), proroga al 1° gennaio 2025 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per assicurare lo svolgimento delle proprie attività da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical. Il comma 2-*ter* dell'articolo 3, anch'esso introdotto dal Senato, prevede che alla società di gestione del risparmio Invimit SGR S.p.a. non si applichino i vincoli, divieti e obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti per i soggetti presenti nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato. Rimangono comunque fermi gli obblighi inerenti all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito, i limiti applicabili alle spese di personale e taluni obblighi informativi. Si prevede, altresì, che non si applichino alla medesima società talune norme relative ai limiti nella determinazione dei compensi degli amministratori, investiti di particolari cariche. Si dispone, infine, circa la copertura degli oneri pari – in termini di fabbisogno e indebitamento netto – a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024. Segnala che nel corso dell'esame da parte del Senato, all'articolo 3 è stato aggiunto anche il comma 2-*quater*, volto a prorogare alcuni termini previsti per effettuare i versamenti e gli adempimenti sospesi nei confronti dei contri-

buenti colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023.

L'articolo 3-*bis*, introdotto dal Senato, riapre i termini del cosiddetto ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di bilancio 2023, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.

Fa presente che l'articolo 4 – novellando i commi 100 e 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 legge 29 dicembre 2022, n. 197 – proroga i termini di alcune condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per le cessioni o assegnazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci.

L'articolo 5 differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo spettante ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate.

L'articolo 5-*bis*, introdotto dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Terzo Reich.

Segnala quindi che l'articolo 6, al comma 1, stabilisce che entro il termine del 30 novembre 2024 i contribuenti che applicano il regime forfetario devono adempiere, relativamente al periodo d'imposta 2021, agli specifici obblighi informativi previsti dalla legislazione vigente. Il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame da parte del Senato, proroga al 31 dicembre 2026 il termine per il completamento del processo di digitalizzazione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), consentendo al contempo alla stessa Autorità di inquadrare in ruolo i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato mediante apposito esame-colloquio. Il comma 1-*ter* – anch'esso introdotto dal Senato – conferma, nelle more dell'approvazione della riforma del Quadro di gover-

nance economica della Unione europea, l'applicazione per gli anni 2023 e 2024 della metodologia per la determinazione del parametro di «virtuosità» delle regioni, in termini di contenimento delle spese e di rispetto del patto di stabilità interno, ai fini della redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, della quota premiale del 10 per cento dei trasferimenti erariali assegnati per il cosiddetto «federalismo amministrativo», ai sensi dell'articolo 6, comma 20, terzo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010. La disposizione richiamata prevede infatti un meccanismo di premialità, a decorrere dal 2011, a vantaggio delle regioni che abbiano contenuto i compensi dei consiglieri regionali e che abbiano applicato «volontariamente» misure di contenimento della spesa. Il comma 1-*ter* dell'articolo 6 del decreto in esame precisa alcune definizioni contenute nella norma richiamata, al fine di rapportarle alla normativa vigente, in considerazione del superamento del patto di stabilità interno per gli enti territoriali e della sua sostituzione, a partire dal 2017, con il nuovo principio del pareggio di bilancio.

L'articolo 6-*bis*, introdotto dal Senato, proroga al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio 2023) il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità – cui sono collegati i trasferimenti di risorse dal Fondo di solidarietà comunale – attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE S.p.A.

Fa presente che l'articolo 6-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, al comma 1, differisce all'anno di imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione dello specifico prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 2 modifica la disciplina del contributo alla finanza pubblica a carico di regioni ed enti locali previsto dalla legge di bilancio 2021 – al comma 850 dell'articolo 1 – per il triennio 2023-2025,

al fine di escludere da tale contributo, per l'anno 2023, comuni, province e città metropolitane, per i quali il predetto contributo si applica limitatamente agli anni 2024 e 2025. Il comma 3 reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 2, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023. Il comma 4 delinea il procedimento di determinazione del riparto del concorso alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane, sostituendo, conseguentemente, il comma 853 dell'articolo 1 della medesima legge di bilancio 2021, che aveva finora dettato la disciplina di tale riparto. In particolare, la nuova formulazione del citato comma 853 prevede che il riparto di tale concorso sia effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. La disciplina precedente prevedeva che tale riparto fosse determinato, invece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma prosegue prevedendo, altresì, che il riparto sia formulato in proporzione agli impegni di spesa corrente, al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025, le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza, si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012. Per la quota del concorso relativa ai comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta, si prevede che l'importo del concorso sia versato dalla regione all'erario; in mancanza di tale versamento, l'importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione Valle d'Aosta. Il comma 4 prevede, infine, che in caso di mancato

raggiungimento dell'intesa, in seno alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della proposta, il decreto del Ministro dell'interno può essere comunque adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

L'articolo 6-*quater*, introdotto dal Senato, proroga di ulteriori sei mesi (fino al 31 dicembre 2023) il termine per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta «Nuova Sabatini»), per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

L'articolo 6-*quinquies*, anch'esso introdotto dal Senato, estende fino al 2026 l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

L'articolo 7, ai commi da 1 a 3, anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Il comma 3-bis, introdotto durante l'esame al Senato, proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2024, l'efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «R1» (utilizzo dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

L'articolo 7-*bis*, introdotto dal Senato, proroga il termine a partire dal quale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e del

rispetto, nel settore trasporti, degli obblighi di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili al 2030, non è più conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Detto termine è differito al terzo mese successivo quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio ILUC e comunque non oltre il 1° gennaio 2025.

L'articolo 7-ter, introdotto dal Senato, proroga alcune deroghe previste, in determinate condizioni, per i gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW.

L'articolo 7-quater, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in Senato, rifinanzia per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – finalizzato a garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna – e reca alcune disposizioni in merito ai collegamenti con l'aeroporto dell'Isola d'Elba.

Segnala quindi che il comma 1 dell'articolo 8 proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022 e pone una norma specifica per l'applicabilità per il personale docente della medesima disposizione oggetto di proroga. Il successivo comma 2 provvede sia alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalla suddetta proroga e relativo all'esigenza delle sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche sia alla copertura del medesimo onere.

Il comma 1 dell'articolo 8-bis, introdotto in Senato, proroga dal 31 dicembre

2023 al 31 dicembre 2024 la facoltà che, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengano stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione.

L'articolo 9, al comma 1, dispone la sesta proroga, al 1° dicembre 2023, di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, scaduti il 1° ottobre. Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, differisce al 31 marzo 2024 l'entrata in vigore del regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga alla stessa data la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico che siano state rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Il comma 1-ter differisce al 30 novembre 2023 il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale. Il termine in questione è scaduto lo scorso 30 ottobre. I commi da 1-quater a 1-octies, introdotti durante l'esame in Senato, apportano modifiche alla normativa vigente relativa al Sistema sanitario della Regione Calabria: viene prorogato al 31 dicembre 2024 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della Regione Calabria. Inoltre, i Commissari straordinari decadono, ove non confermati, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; viene soppressa la disposizione che attualmente esclude, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di agevolare la definizione della infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della Regione Calabria; si prevede

che il Commissario *ad acta* possa avvalersi, ai fini dell'affidamento di appalti, lavori e forniture, degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione non solo dalla società Consip S.p.A. o, in alternativa – e previa convenzione – della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, ma anche dell'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – « Azienda Zero »; è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per il 2024 e di 38,6 milioni per il 2025, ai fini del completamento dei piani di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 34/2020 e di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni di alcune strutture sanitarie, con oneri corrispondentemente coperti mediante riduzione della vigente autorizzazione di spesa per l'edilizia sanitaria, a valere sulla quota assegnata alla Regione Calabria.

Evidenzia che l'articolo 9-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che le Regioni e le province autonome, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, comunichino al Ministero delle infrastrutture e trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3, adibiti a trasporto pubblico locale, per i quali richiedono l'esonero dal divieto di circolazione previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

L'articolo 10, modificato dal Senato, al comma 1 proroga dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023 il termine entro il quale devono concludersi i lavori delle commissioni nazionali riferiti al sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023. Il comma 2 autorizza fino al 31 dicembre 2023 la spesa di 55,6 milioni di euro per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, disponendo che ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020. Il comma 2-*bis* – inserito dal Senato – differisce al 31 gennaio 2024 il termine (attualmente scaduto) per l'emanazione del decreto ministeriale (previsto dalla disci-

plina in materia di sicurezza sul lavoro) sulla definizione delle modalità della valutazione congiunta dei rischi relativi agli edifici utilizzati dalle istituzioni scolastiche; tale valutazione deve essere operata dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni applicabili, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il comma 2-*ter* differisce dal 2023 al 2024 il termine ultimo entro cui il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25. Il comma 2-*quater* proroga dal 1° settembre 2023 al 1° dicembre 2023 il termine per l'immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico vacanti e disponibili, già autorizzati nell'ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole. Il comma 2-*quinqies* proroga fino all'anno scolastico 2024/2025 la possibilità (già prevista per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

Fa quindi presente che l'articolo 10-*bis*, introdotto dal Senato, reca, per un verso, la proroga della sospensione dell'efficacia del decreto – previsto dall'articolo 10, comma 10-*bis* del Codice della strada – sui trasporti eccezionali e, per l'altro, istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) volto ad individuare i corridoi dedicati a tali trasporti. Tale tavolo tecnico ha il compito di definire – entro il 30 ottobre 2024 – il Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità, che deve essere adottato con decreto del MIT, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata.

L'articolo 10-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, estende fino al 31 dicembre 2025 il

termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti, fissando al 31 ottobre 2025 la data entro la quale devono essere maturati i requisiti e le condizioni per poter richiedere l'indennizzo.

L'articolo 10-*quater*, introdotto dal Senato, modifica una norma transitoria sul versamento della contribuzione previdenziale relativa ai soggetti titolari di rapporti di lavoro sportivo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative; la formulazione vigente della norma consente che i versamenti in oggetto, concernenti i corrispettivi al lavoratore per i periodi tra il luglio 2023 e il settembre 2023, siano effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023; la novella di cui al presente articolo differisce quest'ultimo termine al 30 novembre 2023 ed estende l'ambito di applicazione della stessa norma transitoria ai versamenti relativi ai corrispettivi per il mese di ottobre 2023.

L'articolo 11, in attesa dell'esercizio da parte del Governo della delega (conferita dalla legge 17 giugno 2022, n. 71) per la riforma del Consiglio della magistratura militare, rinvia al 31 gennaio 2024 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio.

L'articolo 11-*bis*, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno della pubblica amministrazione in relazione al periodo contrattuale 2025-2027, in particolare ponendo al 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) la data con riferimento alla quale sono rilevati i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione. Vengono altresì differite al 2025 le elezioni delle RSU (Rappresentanze sindacali unitarie).

Segnala che l'articolo 12 proroga di un mese il termine di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

L'articolo 13 autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali con-

nesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano dietro il previsto coordinamento del Dipartimento della protezione civile. A tal fine il decreto-legge destina 36 milioni (attingendoli al Fondo per le emergenze nazionali).

L'articolo 13-*bis*, introdotto dal Senato, proroga gli importi e i quantitativi massimi complessivi (realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori) degli strumenti di acquisto e di negoziazione per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, *compliance* e controllo e sicurezza *on premise* nella Pubblica Amministrazione qualora il termine della durata non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Si dispone inoltre un incremento dei loro importi e quantitativi massimi in misura pari al 50 per cento del valore iniziale.

Segnala che i commi 1 e 2 dell'articolo 14 prorogano dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per l'adozione, secondo la procedura speciale già prevista dalle norme transitorie oggetto della proroga, di modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Il comma 2-*bis* – inserito dal Senato – prevede (in via legislativa) una modifica della medesima disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, consentendo un elevamento della relativa dotazione di personale e provvedendo alla copertura del conseguente onere finanziario. I commi 2-*ter* e 2-*quater* incrementano di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione destinati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 14-*bis*, introdotto in Senato, prevede la proroga al 31 dicembre 2024 del termine di temporaneo ripristino delle se-

zioni distaccate insulari di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio, precedentemente fissato al 31 dicembre 2023.

L'articolo 15 consente di prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, fino ad un termine di ulteriori ventiquattro mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Per effetto delle modifiche apportate in sede referente è stato precisato che il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali.

Evidenzia che l'articolo 15-*bis*, introdotto dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine di vigenza dell'obbligo, in capo alle imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi che gestiscono attività di rilevanza strategica, di dare tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) di rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale e conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati.

L'articolo 15-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, prevede una proroga al 31 dicembre 2023 per la richiesta del ricalcolo del prelievo supplementare e di rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti relativi alle quote-latte.

L'articolo 15-*quater*, introdotto dal Senato, novella il Codice dei contratti pubblici al fine di ridefinire, in modo estensivo, la causa di conflitto di interesse negli appalti pubblici e di modificare il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione.

L'articolo 15-*quinquies*, inserito anch'esso dal Senato, rfinanzia l'autorizzazione di spesa relativa all'Istituto di Ricerche Tec-

nopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile di 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

L'articolo 15-*sexies*, inserito dal Senato, differisce al 31 dicembre 2024 il termine per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa ed estende a due anni – invece che uno – la prorogabilità del Commissario straordinario nominato allo scopo della realizzazione del Polo. Il medesimo articolo dispone inoltre in merito alla copertura dei relativi oneri.

L'articolo 16 reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal decreto in esame. Il Ministro può altresì disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, se necessario.

L'articolo 16-*bis*, inserito dal Senato, reca alcune modifiche all'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di centrale unica di committenza per le aree terremotate colpite dagli eventi sismici del 2016.

L'articolo 17 infine dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 30 settembre 2023.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il contenuto del provvedimento è riconducibile principalmente alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di competenza esclusiva statale (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettera *e*) e lettera *g*), della Costituzione), nonché alla materia di competenza concorrente « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

A tale ultimo proposito segnala che, in considerazione della difficile congiuntura economica, a partire dagli anni della crisi economico-finanziaria del 2010-2011, la Corte costituzionale ha progressivamente ampliato gli ambiti di intervento del legislatore statale, avallando nei fatti la scelta,

da questi effettuata in diverse occasioni, di introdurre vincoli anche molto puntuali per il contenimento della spesa delle regioni e degli enti locali (sentenze n. 23 del 2014 e n. 198 del 2012). Un più ampio potere del legislatore statale è stato riconosciuto anche nei confronti delle regioni a statuto speciale, avendo la Corte ritenuto che, in un contesto di grave crisi economica, il legislatore possa discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica (sentenze n. 23 del 2014 e n. 193 del 2012). In ogni caso, fa presente che il provvedimento in esame, andando a delineare (all'articolo 6-ter, comma 4) il procedimento di determinazione del riparto del concorso alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilisce che tale riparto venga effettuato previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Evidenzia che, con riguardo ai contenuti del provvedimento, assumono rilievo anche le materie di competenza esclusiva statale « armonizzazione dei bilanci pubblici », « perequazione delle risorse finanziarie », « tutela della concorrenza », « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile » (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione), nonché quelle di competenza concorrente « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », « tutela della salute », « protezione civile », « governo del territorio », « grandi reti di trasporto e di comunicazione » « tutela e sicurezza del lavoro », « istruzione ».

Rammenta che l'articolo 10-bis – nella parte in cui dispone l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un tavolo tecnico per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità, volto ad individuare i corridoi dedicati a tali trasporti – stabilisce che il piano in questione venga adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 10.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 novembre 2023. – Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 17.10.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 novembre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che il relatore ha presentato l'articolo aggiuntivo 9.0.10 (vedi allegato 2), in relazione al quale non sono stati presentati subemendamenti, il cui termine è scaduto venerdì 17 novembre alle ore 12. Ricorda altresì che nella seduta del 16 novembre scorso la Commissione ha interrotto i suoi lavori con la votazione dell'emendamento Kelany 1.10.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere alla presidenza un chiarimento. In particolare, domanda se, a partire da questa seduta, i gruppi potranno comunicare le sostituzioni soltanto all'inizio della seduta stessa.

Nazario PAGANO, *presidente*, precisa che la Commissione si trova in fase di dichiarazione di voto e pertanto le sostituzioni devono essere presentate in modo da individuare i soggetti legittimati a svolgere le dichiarazioni di voto.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) fa presente che si tratta di un'innovazione dal momento che, fino ad oggi, nella Commissione Affari costituzionali le sostituzioni sono state ammesse fino a prima del voto.

Nazario PAGANO, *presidente*, precisa che non si tratta di una procedura della I Commissione ma di tutte le Commissioni considerata la fase di dichiarazione di voto.

Matteo MAURI (PD-IDP) sottoscrive, anche a nome di tutto il gruppo del Partito democratico in Commissione, gli emendamenti del collega Zaratti, e domanda alla presidenza se siano in procinto di essere trasmessi altri emendamenti del Governo o del relatore.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, fa presente che due proposte emendative a sua firma sono al momento al vaglio del Ministero dell'economia e delle finanze.

Riccardo RICCIARDI (M5S) precisa, preliminarmente, che non intende criticare l'operato della presidenza, ma ritiene che l'atteggiamento della maggioranza, volto a limitare il dibattito, sia inaccettabile e contesta la chiusura da parte della stessa maggioranza ad ogni possibilità di modifica del testo del decreto avanzata dalle opposizioni. Sottolinea come l'unico interesse della maggioranza sia quello di approvare il provvedimento senza neppure discuterlo e, per tale ragione, preannuncia che il gruppo del M5S abbandonerà la seduta e non parteciperà ai lavori della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, si rammarica per la decisione del gruppo del M5S, che pure comprende, e ribadisce che non vi è nessuna intenzione della presidenza di ridurre gli spazi del dibattito.

Alfonso COLUCCI (M5S) aggiunge che la scelta del gruppo M5S non dipende dalla volontà di disertare i lavori, ma serve a stigmatizzare la mancanza di un serio e costruttivo confronto.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che l'esame riprende, quindi, dall'emendamento Zaratti 1.11, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Matteo MAURI (PD-IDP) illustra l'emendamento Zaratti 1.11, il cui fine è quello di consentire il rientro in Italia dello straniero che abbia fatto ricorso contro il decreto di espulsione al fine di seguire l'iter del provvedimento. Si tratta di una limitazione inutile volta a ledere il diritto di difesa dello straniero espulso e, pertanto, annuncia il voto favorevole sull'emendamento che condivide pienamente.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) sottolinea come l'emendamento Zaratti 1.11 consenta di garantire l'esercizio del diritto di difesa anche da parte dello straniero, mentre la disposizione del Governo impone un sacrificio eccessivo che non trova giustificazione se non nella volontà di limitare i flussi migratori. Preannuncia, quindi, un voto a favore dell'emendamento che ripristina una situazione di equità e giustizia.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.11.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Zaratti 1.12 ed evidenzia che la proposta emendativa, riconoscendo come originali le certificazioni dei figli nati fuori dal matrimonio rilasciate dal Consolato, permette di superare gli ostacoli che derivano dalle difficoltà a ottenere i documenti del Paese di origine. Esprime, quindi, tutto il suo disappunto per la norma del Governo che tende a impedire il ricongiungimento familiare, favorendo così l'immigrazione irregolare che sostiene di volere contrastare.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), unendosi alle considerazioni della collega Boldrini, nel riconoscere come ai fini del ricongiungimento familiare sia essenziale avere la certezza dei legami intercorrenti tra i soggetti interessati, fa presente che nella maggior parte dei casi è difficile disporre di certificazioni originali trattandosi di Paesi in guerra o privi di un adeguato sistema di registrazione e certificazione. Ritiene quindi del tutto condivisibile la soluzione proposta dall'emendamento del collega Zaratti, dal momento che si sta parlando di certificazioni prodotte da soggetti autorevoli e rigorosi quali consolati ed ambasciate che tra l'altro fanno ricorso anche a test del DNA. Considerando dunque difficile che si possa non considerare tali atti alla stessa stregua di certificazioni originali, fa presente che favorire il ricongiungimento familiare contribuisce, da un lato, ad incrementare gli arrivi regolari e, dall'altro, a corrispondere ad una esigenza umana di ricostituire il proprio nucleo, per altro da parte di soggetti già presente nel nostro Paese e perfettamente integrati.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.12.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che l'onorevole Kelany sottoscrive l'emendamento Lucaselli 1.13.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede alla collega Kelany quale sia la *ratio* dell'emendamento Lucaselli 1.13, da lei appena sottoscritto, nonché del successivo Lucaselli 1.15. Fa presente che entrambi gli emendamenti, riducendo i termini per la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di espulsione per ragioni di sicurezza, di fatto ottengono il risultato di rendere pressoché impossibile ricorrere al soggetto straniero.

Sara KELANY (FDI) fa presente che l'obiettivo dei citati emendamenti è quello di favorire uno snellimento delle procedure.

La Commissione approva l'emendamento Lucaselli 1.13 (*vedi allegato 2*).

Sara KELANY (FDI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.14.

Matteo MAURI (PD-IDP) chiede che la collega Kelany illustri la riformulazione da lei appena accettata o che, in alternativa, si sospenda brevemente la seduta per consentire la valutazione dei suoi contenuti, considerata la apparente differenza tra il testo originario dell'emendamento 1.14 e quello proposto.

Sara KELANY (FDI) ribadisce che accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.14.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), nel ritenere che sia facoltà della collega non illustrare la riformulazione, chiede comunque, in ragione delle differenze tra il testo proposto e quello riformulato, che l'emendamento venga accantonato o che si sospenda brevemente la seduta per valutare i nuovi contenuti.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta dell'onorevole Boschi, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17.35, è ripresa alle 17.40.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), nel ringraziare il presidente per aver accolto la sua richiesta, fa presente che a suo parere, in ragione delle differenze rispetto al testo originario, la proposta avanzata dal relatore appare piuttosto configurare un nuovo emendamento richiedendo quindi la fissazione di un termine per la presentazione dei subemendamenti.

Nazario PAGANO, *presidente*, assicurando di aver fatto le opportune valutazioni del suo contenuto rispetto al testo dell'emendamento originale, conferma che si tratta di riformulazione.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) interviene sulla nuova formulazione dell'emendamento Kelany 1.14, rilevando come essa

peggiori il testo originario che era almeno volto ad introdurre, in controtendenza rispetto all'impostazione complessiva del decreto-legge in esame, il discrimine della maggiore età del soggetto.

La Commissione approva l'emendamento Kelany 1.14 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Sara KELANY (FDI) sottoscrive l'emendamento Lucaselli 1.15.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) fa presente che l'emendamento Lucaselli 1.15, riducendo i termini previsti a tutela del soggetto per la presentazione del ricorso incide negativamente sul diritto di difesa. Riconosce che si tratta di una questione già affrontata in passato, ricordando che anche l'allora Ministro Minniti era intervenuto a ridurre tali termini, con l'obiettivo tuttavia di raggiungere un equilibrio tra due diverse esigenze, vale a dire lo snellimento delle procedure, da un lato, e la tutela del diritto di difesa, dall'altro. Ritiene che questo ulteriore intervento comporti un sacrificio eccessivo del diritto di difesa, sottolineando come i termini proposti nell'emendamento siano stretti per tutti, a maggior ragione per un soggetto straniero per il quale è più difficile, anche in ragione delle barriere linguistiche, far valere i propri diritti.

Matteo MAURI (PD-IDP) evidenzia che i due emendamenti presentati dalla collega Lucaselli, analogamente a diverse altre proposte emendative presentate al provvedimento in esame nonché a molte iniziative del Governo in materia di immigrazione, sono ispirati ad una logica matematica, volta, da un lato, a ridurre alla radice i termini di garanzia per i soggetti migranti e, dall'altro, ad elevare all'ennesima potenza i termini di reclusione nei centri di permanenza per il rimpatrio. Chiede quindi alla maggioranza di limitare le proprie esibizioni matematiche, dal momento che non sono questi gli strumenti per incrementare il numero dei rimpatri.

La Commissione approva l'emendamento Lucaselli 1.15 (*vedi allegato 2*).

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato l'emendamento 2.2 volto al recepimento della condizione posta dalla Commissione Bilancio.

La Commissione approva l'emendamento 2.2 del relatore (*vedi allegato 2*).

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) chiede di sottoscrivere l'emendamento Soumahoro 2.1 che considera ragionevole, soprattutto se si condivide l'obiettivo di ridurre gli ingressi irregolari attraverso la facilitazione degli arrivi regolari. Nel sottolineare che per raggiungere tale obiettivo il collega Soumahoro propone di potenziare il personale che si occupa del vaglio delle richieste di asilo, al fine di accelerare la procedura, dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario. Evidenziando inoltre che gli oneri derivanti dall'attuazione di tale proposta non costituiscono una cifra così significativa da non poter trovare copertura nel bilancio dello Stato, chiede che almeno si valuti una eventuale riformulazione dell'emendamento Soumahoro 2.1.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Soumahoro 2.1, fa presente che la proposta si prefigge, in analogia con quanto fatto seppur in maniera insufficiente dallo stesso provvedimento del Governo, di potenziare l'organico del personale amministrativo al fine di accelerare l'esame delle richieste di visto e di favorire quindi l'incremento degli arrivi regolari. Si dichiara stupita del fatto che il Governo, pur avendo riconosciuto l'esigenza di sopperire alla carenza di personale, si sia espresso in senso contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Soumahoro 2.1.

Matteo MAURI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Ascari 2.03 che si prefigge di incrementare il numero dei componenti delle Commissioni territo-

riali che decidono in merito alle richieste di asilo. Rileva a tale proposito che le Commissioni territoriali, già sottodimensionate, sono oggi ancor più in difficoltà a fronte dell'incremento consistente degli arrivi. Aggiungendo che la proposta emendativa, ricorrendo ai fini del potenziamento delle Commissioni anche alle procedure di mobilità interna, presenta costi decisamente limitati, sollecita una valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze in merito alla necessaria copertura finanziaria, ai fini di un suo accoglimento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 2.03.

Matteo MAURI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Ascari 2.04, analogo al precedente, sottolineando di non comprendere la contrarietà del Governo, che comunque ha ravvisato nel provvedimento in esame l'esigenza di potenziare di 20 unità il personale in oggetto. Si chiede quindi per quale motivo non accogliere una proposta costruttiva delle opposizioni, che è nell'interesse collettivo, respingendo nel contempo le accuse di disfattismo echeggiate stamattina nel corso del dibattito in Assemblea.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, intervenendo rapidamente nella dialettica tra opposizione e Governo su un tema delicato, ritiene corrette e lecite le considerazioni svolte dai colleghi, sottolineando quanto sia fondamentale il ruolo delle Commissioni territoriali, tanto più a fronte dell'incremento delle richieste di asilo. Rivolgendosi in particolare all'onorevole Mauri, in ragione della sua precedente esperienza di Viceministro, fa presente come nel corso degli anni precedenti si sia assistito a un progressivo svuotamento delle Commissioni territoriali, di cui fanno parte soggetti altamente qualificati la cui competenza è stata molto apprezzata in passato. Aggiunge che il Governo non è indifferente all'esigenza di potenziare le Commissioni territoriali e che il parere contrario è motivato dal fatto che sia nel disegno di legge di bilancio sia nel decreto fiscale sono state

destinate risorse significative all'incremento di circa 130 unità di detto personale. Ribadisce in conclusione che la questione è dunque oggetto dell'attenzione del Governo.

Matteo MAURI (PD-IDP) ringrazia il Sottosegretario per le precisazioni fornite.

Nazario PAGANO, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario, di cui apprezza lo spirito collaborativo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ascari 2.04.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Onori 2.05. Dichiarando di apprezzare la schiettezza e la correttezza del Sottosegretario Molteni, fa presente che l'articolo aggiuntivo Onori 2.05 non comporta alcun onere finanziario, dal momento che si limita a proporre una semplificazione della procedura di rilascio del visto in favore delle donne provenienti da Paesi in cui non viene garantito l'esercizio delle libertà democratiche e il rispetto dei diritti umani. Ritiene che tale articolo aggiuntivo rappresenti l'indicatore della volontà del Governo di recepire almeno una delle proposte emendative dell'opposizione, dimostrando di avere un atteggiamento non preclusivo ma collaborativo. Si permette quindi di chiedere a Governo e maggioranza di valutare un cambio di posizione rispetto all'articolo aggiuntivo Onori 2.05.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) ringrazia il collega Cuperlo che, sottoscrivendo l'articolo aggiuntivo Onori 2.05, le consente di affrontare la questione dell'allargamento dei limiti posti dall'attuale normativa al rilascio di visti per motivi umanitari. Nell'auspicare che il Sottosegretario Molteni dichiari che anche in questo caso il Governo ha espresso parere contrario in quanto ha già messo mano in altra sede alla semplificazione delle procedure, riconoscendo l'ampiezza dell'ambito di applicazione proposto dall'articolo aggiuntivo Onori 2.05, chiede che se ne valuti un'eventuale rifor-

mulazione al fine di restringere e precisare i criteri richiesti per l'accesso al visto.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI fa presente che risponderebbe ai criteri indicati quasi la metà della popolazione mondiale.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) precisa che a suo avviso l'intento dell'articolo aggiuntivo Onori 2.05 è quello di attirare l'attenzione del Governo sulla questione, anche ai fini di una riscrittura della proposta, sottolineando nel contempo la eccessiva ristrettezza dei criteri dettati dalla normativa vigente, nonché la complessità e la lunghezza dell'iter. Ritiene che l'articolo aggiuntivo costituisca l'occasione per assumere un impegno in tal senso, eventualmente in forma di ordine del giorno su cui il Governo si esprima in senso favorevole.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Onori 2.05.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottoscrive l'articolo premissivo Ascari 03.01.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda la disponibilità già manifestata dal Governo ad accogliere un ordine del giorno di analogo contenuto.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) si domanda come faccia il Governo a non prendere atto della ragionevolezza dell'articolo premissivo Ascari 03.01 che è volto a contrastare gli afflussi irregolari di migranti e il traffico di esseri umani, a suo parere anche la tratta, e a favorire l'ingresso nel nostro Paese in condizioni di sicurezza e legalità, attraverso il ricorso ad un numero adeguato di corridoi umanitari europei. Ritiene che l'Italia dovrebbe essere più presente nei programmi di *resettlement*, volti a favorire che soggetti bisognosi di protezione vengano trasferiti dal Paese di transito ad un Paese terzo che garantisca la loro sicurezza. Nel sottolineare che molte di queste persone rischiano la vita per raggiungere il nostro Paese perché prive di alternative, sollecita il potenziamento tanto

dei programmi di *resettlement* quanto dei corridoi umanitari organizzati dalla società civile, dichiarando la propria soddisfazione nel caso in cui il Governo manifestasse il proprio impegno con un ordine del giorno.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, nel precisare che l'Italia è il primo Paese in Europa quanto ad organizzazione di corridoi umanitari, chiarisce che il parere contrario sull'articolo premissivo Ascari 03.01 è determinato dal fatto che i corridoi umanitari si costituiscono a fronte di atti di protocollo. Rileva che sull'argomento il Governo è in primissima linea con i Paesi di transito e in particolare modo con la Tunisia.

La Commissione respinge l'articolo premissivo Ascari 03.01.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zaratti 3.2, dal momento che condivide l'obiettivo di sopprimere l'articolo 3 del provvedimento che, ribaltando l'attuale assetto del sistema di asilo, attribuisce al questore, invece che alla Commissione territoriale, il compito di esaminare preliminarmente la domanda reiterata e di dichiararne l'inammissibilità quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nel trovare inadeguata tale scelta e nell'aggiungere che alla Commissione territoriale è rimesso il solo esame nel caso in cui sussistano nuovi elementi rilevanti, rileva la bontà dell'assetto attuale che è stato delineato nel corso dell'esame della cosiddetta legge Bossi-Fini, recependo molte osservazioni dell'Agenzia ONU per i rifugiati.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Soumahoro 3.4: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 3.2.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emenda-

mento Ascari 3.5; si intende vi abbia rinunciato. Dispone poi, come richiesto dal relatore e dal rappresentante del Governo, l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 3.7.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 3.6, coglie l'occasione per dichiarare di aver condiviso in parte l'intervento del Sottosegretario, soprattutto per quanto riguarda il tema dei corridoi umanitari. Fa presente però che oltre al tema dei corridoi, merita attenzione anche quello del decreto flussi, che prevede la possibilità per lo straniero di arrivare in Italia avendo già individuato un datore di lavoro pronto ad assumerlo. In merito, ricorda al Sottosegretario un progetto finanziato dal Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami) per formare in Tunisia undici lavoratori del settore edile, che dopo due anni di formazione sono ora pronti ad arrivare in Italia per essere regolarmente assunti. Evidenziando come le procedure abbiano già ottenuto l'avallo del Ministero del lavoro, auspica che il Sottosegretario possa approfondire la questione per superare lo stallo del Ministero dell'interno, che ancora non ha concesso il nulla osta all'ingresso in Italia.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 3.6.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Magi 3.9 e Alfonso Colucci 3.11; si intende vi abbiano rinunciato.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) illustra l'emendamento 3.8, a sua firma, volto a togliere al questore le competenze all'esame delle domande di protezione internazionale reiterate nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, competenze che il decreto-legge gli ha attribuito sottraendole alla Commissione territoriale per la protezione internazionale. Evidenzia come con questa modifica, che all'apparenza sembra semplificare e velocizzare, il Governo corra il rischio di ottenere l'effetto contrario di un allungamento

dei tempi, essendo evidentemente il questore già oberato da numerosi altri compiti e responsabilità. Palesa l'ulteriore opposto rischio, che il questore proprio per velocizzare esprima valutazioni superficiali, pregiudicando così i diritti dei richiedenti asilo. Dichiarò infine di non voler accedere alla possibilità che il Governo abbia attribuito tali competenze al questore ritenendolo un soggetto più strettamente organico all'Esecutivo e sensibile alle sue esigenze: afferma infatti che tale motivazione sarebbe molto grave. Conclude comunque stigmatizzando la scelta del Governo ed evidenziando come, nella migliore delle ipotesi, tale soluzione determinerà un intasamento delle queue.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottolinea come anche l'emendamento Bonafè 3.10 affronti il problema della sostituzione delle Commissioni territoriali con il questore. Si chiede quali siano le ragioni che hanno motivato questa scelta da parte del Governo e se il Governo ritenga in generale che le Commissioni territoriali non sono in grado di svolgere le loro funzioni. Se tale fosse la convinzione dell'Esecutivo, si chiede dunque perché il Governo non abbia preferito riformare le Commissioni territoriali, piuttosto che sottrarre loro competenze. Auspica che su questo il Sottosegretario voglia fornire chiarimenti alla Commissione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Boschi 3.8 e Bonafè 3.10.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) illustra l'emendamento 3.12, a sua prima firma, facendo presente che, analogamente ai precedenti emendamenti, è volto a togliere al questore la competenza a decidere sull'inammissibilità delle domande reiterate in fase di provvedimento di espulsione, per attribuire tale competenza al presidente della Commissione territoriale. Paventa il rischio che l'aumento delle competenze del questore pregiudichi l'efficacia della decisione sull'ammissibilità delle domande.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 3.12.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Magi 3.13; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bonafè 3.14 e Zaratti 3.15.

Matteo MAURI (PD-IDP), illustrando l'emendamento Bonafè 3.16, relativo al caso di una domanda reiterata presentata sulla base dei medesimi presupposti della prima domanda, evidenzia come anche in tali ipotesi il caso vada analizzato con cura, valutando le possibili evoluzioni soggettive per il richiedente e dunque anche acquisendo il fascicolo relativo alla prima domanda.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 3.16 e 3.17.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che stanno riprendendo i lavori in Assemblea e pertanto conclude la seduta. Avverte che, come già previsto nelle convocazioni, la Commissione è riconvocata al termine dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 18.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 18.55.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che l'esame riprende dagli identici emendamenti Zaratti 4.1, Soumahoro 4.2 e Bonafè 4.3, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) osserva che l'articolo 4 del decreto-legge, di cui con gli identici emendamenti Zaratti 4.1, Soumahoro 4.2 e Bonafè 4.3 si chiede la soppressione, reca due modifiche al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale che non tengono conto della realtà in cui vengono a trovarsi gli immigrati che giungono nel territorio italiano. Evidenzia, infatti, come queste persone spesso siano sprovviste di un alloggio fisso e non abbiano un domicilio; pertanto prevedere la decadenza della domanda in caso di allontanamento e ridurre da dodici a nove mesi la possibilità di richiedere la riapertura della domanda, rappresentano due tentativi finalizzati a rendere più difficile il riconoscimento della protezione.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Soumahoro 4.2 e Mafi 4.4: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 4.1 e Bonafè 4.3 e l'emendamento Bonafè 4.5.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) rileva come, a differenza dei precedenti emendamenti soppressivi, l'emendamento 4.6, a sua firma, interviene per trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza del Governo di semplificare il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale e il diritto dello straniero a ricevere la protezione. In particolare evidenzia che le disposizioni del Governo vengono corrette escludendo la loro applicazione nel caso in cui lo straniero non si presenti in conse-

guenza di una causa a lui non imputabile e considerando il procedimento estinto anziché non instaurato nel caso di allontanamento, permettendo così di poter successivamente ripresentare la domanda.

Matteo MAURI (PD-IDP) condivide le finalità dell'emendamento della collega Boschi e invita la maggioranza e il Governo a distinguere il caso in cui il migrante volontariamente non si sia presentato da quelli in cui si siano verificate cause di forza maggiore che hanno a lui impedito di presentarsi.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Alfonso Colucci 4.7: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Boschi 4.6 e Bonafè 4.8.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Alfonso Colucci 4.9: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 4.10.

Matteo MAURI (PD-IDP) illustra l'emendamento Bonafè 4.11 che riporta a dodici mesi il termine per richiedere la riapertura delle domande di protezione internazionale sospese. Non comprende la ragione della riduzione di tale termine operata dalla norma del Governo, non individuando alcun vantaggio per lo Stato italiano da una riduzione di appena tre mesi.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 4.11.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Iezzi 4.12 e 4.13 s'intendono accantonati. Constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Ascari 4.01: s'intende che vi abbia rinunciato.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) si sofferma sulle ragioni che spingono il suo gruppo a

chiedere la soppressione dell'articolo 5, che sono anche quelle per cui il Partito democratico voterà contro il provvedimento. Evidenza come le disposizioni del Governo che intervengono sui minori stranieri non accompagnati rischiano di provocare seri danni, dal momento che per i minori non accompagnati non è prevista l'accoglienza in strutture dedicate. Inoltre, l'accertamento dell'età avviene con misure che risultano lesive della dignità del minore, arrivando a sanzionare i casi di non veridicità con l'espulsione.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) sottolinea come le disposizioni dell'articolo 5, oltre ad essere in contrasto con le Convenzioni internazionali, vadano a ledere i diritti dei più fragili. Manifesta, quindi, tutta la sua contrarietà e si domanda quale componente della maggioranza le abbia volute e le rivendichi come parte del proprio programma politico.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Soumahoro 5.2 e Alfonso Colucci 5.3: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 5.1 e Bonafè 5.4.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Alfonso Colucci 5.5 riconoscendone la validità e il buon senso e sottolinea che con le risorse previste dall'Accordo con l'Albania sarebbe stato possibile istituire nel nostro territorio 5.000 nuovi posti per alloggiare i minori non accompagnati.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 5.5.

Matteo MAURI (PD-IDP) sottoscrive e illustra l'emendamento Alfonso Colucci 5.6 che tenta di dare una risposta diversa da quella del Governo alla difficile situazione generata dall'alto numero di arrivi e di minori che si è registrato in Italia negli ultimi tempi. Lamenta, invece, che dalla maggioranza e dal Governo non c'è stato

alcun tentativo di trovare una mediazione ed invita a votare a favore almeno del suo emendamento 5.28 per evitare di arrecare danni ai giovani immigrati.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) si unisce alle richieste di trovare una mediazione e si domanda se il Governo abbia o meno la volontà di modificare l'articolo 5. Ritiene che il rifinanziamento del fondo per i minori non accompagnati possa aiutare a trovare una sintesi, mentre la soluzione proposta dal Governo non risulta condivisibile.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 5.6.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Alfonso Colucci 5.7, segnalando che esso ha la finalità di prevenire discriminazioni nei confronti dei minori stranieri non accompagnati garantendo loro l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Ribadisce la gravità di prevedere, con il provvedimento in discussione, una riduzione della tutela dei minori, considerandoli di fatto maggiorenni già a partire dai 16 anni, sottolineando che in tal modo si rendono più vulnerabili persone che in molti casi hanno già vissuto esperienze terribili nel loro percorso di entrata in Italia. In conclusione, sottolinea che il numero degli arrivi non giustifica una violazione di tale portata dei diritti dei minori.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 5.7.

Matteo MAURI (PD-IDP) ritira, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Zaratti 5.8.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Iezzi 5.9, Bonafè 5.10, 5.11 e 5.12, nonché degli identici emendamenti Bonafè 5.13 e Auriemma 5.15.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo sul proprio emendamento 5.20,

dichiara di considerare un grave errore la previsione di inviare i minori nei centri per adulti e rileva che le procedure sanitarie di accertamento dell'età previste dal decreto costituiscono una violazione del diritto all'integrità fisica dei minori. Segnala infatti che si introducono modalità notevolmente invasive anche in base a una semplice autorizzazione orale, e invita a riflettere sul fatto che, in particolare in un contesto che può essere molto difficile per i minori anche a causa scarsa conoscenza dell'ambiente di arrivo, vi è il forte rischio che essi rimangano traumatizzati.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), nel condividere gli interventi svolti in precedenza dai colleghi dell'opposizione, ricorda che il diritto europeo consente una collocazione promiscua di adulti e minori nei centri di accoglienza esclusivamente per assicurare il superiore interesse di questi ultimi in caso di presenza di figure familiari di riferimento. Rileva che invece il provvedimento in esame procede in una direzione opposta e assai pericolosa, partendo evidentemente dal presupposto che vi sia una forte presenza di falsi minorenni. Segnala a tale proposito che invece nel corso delle audizioni è emerso un fenomeno contrario, rappresentato da minori che pretendono di essere maggiorenni anche per eventualmente facilitare il loro ingresso in circuiti illegali. Invita quindi le forze di maggioranza a compiere uno sforzo per venire incontro alle richieste delle opposizioni rispetto ad un tema da esse considerato centrale all'interno del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Magi 5.17 e Alfonso Colucci 5.18: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 5.16, Bonafè 5.19 e Boschi 5.20.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 5.21, nel richiamare le terribili esperienze vissute dagli emigranti italiani in Svizzera negli anni

Sessanta, narrate per la prima volta da Fiorenza Venturini, ricorda che alcune misure vessatorie a cui erano sottoposti durante la fase dei controlli hanno avuto conseguenze di carattere emotivo che si sono protratte nel corso di decenni. Sulla base di queste premesse, invita a tenere nella dovuta considerazione la necessità di assicurare la massima tutela dei minori, evitando di introdurre norme di estrema gravità motivate da pure esigenze di carattere elettorale.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 5.21.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), illustrando il proprio emendamento 5.24, prende atto che sinora non si è manifestata alcuna disponibilità da parte della maggioranza e del rappresentante del Governo a correggere almeno alcuni aspetti particolarmente negativi dell'articolo 5 del provvedimento. Ribadisce che la possibilità di collocare i minori, a partire dai 16 anni, in strutture per adulti non appare comprensibile neanche a fini elettorali e rappresenta una scelta priva di senso sia dal punto di vista giuridico sia umanitario nonché una vergogna per il Paese. Sottolinea nuovamente che ai minori dovrebbe essere assicurata ad ogni costo una protezione adeguata e che essi non dovrebbero essere sottoposti ad esami invasivi.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Auriemma 5.22: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafè 5.23 e Boschi 5.24.

Matteo MAURI (PD-IDP) sottoscrive e ritira l'emendamento Alfonso Colucci 5.26.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 5.27, evidenzia che sarebbe possibile assicurare un'accoglienza adeguata ai minori stranieri non accompagnati attraverso l'allestimento di nuove strutture di accoglienza in spazi

attualmente disponibili. Rileva che alcune recenti misure adottate dall'attuale Governo sono basate sul presupposto che la grande maggioranza delle richieste d'asilo sono prive di fondamento, osservando che tali norme sono state disapplicate da molti magistrati in quanto contrarie al diritto europeo. Analogamente, con il provvedimento in esame si mira a restringere la tutela dei minori partendo dalla considerazione che molti di essi siano in realtà maggiorenni, senza disporre di serie prove al riguardo.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 5.27.

Matteo MAURI (PD-IDP) ricorda di avere segnalato in un intervento precedente che a suo avviso l'emendamento Bonafè 5.28, di cui è cofirmatario, poteva rappresentare un terreno di mediazione tra opposizione e maggioranza. Chiede, pertanto se vi sia intenzione di proporne l'accantonamento al fine di effettuare una più approfondita valutazione.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, precisando preliminarmente che non vi è intenzione di modificare il parere sull'emendamento Bonafè 5.28, ritiene utile ribadire nella presente sede che le misure adottate con il provvedimento in esame sono pienamente in linea con le richieste avanzate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Ricorda che il Governo ha già stanziato con il decreto fiscale risorse importanti, pari a quasi 47 milioni di euro, ai fini del potenziamento delle strutture di accoglienza, e altre notevolmente più consistenti con il disegno di legge di bilancio. Segnala che sinora sono rimaste inattuato, quindi per responsabilità delle precedenti maggioranze, le misure previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 in materia di strutture governative di prima accoglienza dei minori non accompagnati e che pertanto le amministrazioni comunali, di ogni colore politico, si trovano costrette a fare fronte a un'emergenza difficile da gestire.

Evidenzia che i contributi dello Stato arrivano spesso con molto ritardo ed in maniera parziale e che i comuni spesso si devono confrontare con una mancanza di strutture e gravi carenze, a partire dagli assistenti sociali, il tutto con rilevanti conseguenze sul territorio. Nel segnalare che le misure adottate con l'articolo 5 nascono proprio dalla necessità di affrontare tale situazione, comunica che si sta lavorando a una proposta emendativa volta a recepire ulteriori esigenze emerse nel confronto con gli amministratori locali, evidenziate peraltro in emendamenti ritirati nel corso della seduta da deputati dell'opposizione.

Nel ribadire che il Governo è pienamente consapevole dell'esigenza di assicurare la massima tutela dei minori, rileva che le misure adottate servono ad affrontare le condizioni di emergenza determinate da arrivi multipli e che la presenza di minori con almeno 16 anni di età in centri per adulti è consentita anche dalla normativa europea.

Sottolinea la volontà dell'Esecutivo di procedere alla realizzazione di strutture governative di accoglienza dei minori non accompagnati potenziando nello stesso tempo il sistema di accoglienza e integrazione a livello comunale attraverso la previsione di risorse adeguate, proseguendo in un percorso virtuoso che risponde alle esigenze degli enti locali. In conclusione segnala che tutte le amministrazioni comunali interessate non hanno sinora sollevato obiezioni sulle decisioni assunte dal Governo.

Matteo MAURI (PD-IDP), commentando l'intervento del rappresentante del Governo, obietta che il numero dei minori stranieri non accompagnati è aumentato in modo consistente a partire da gennaio, e che la circostanza che solo ora si siano trovate le risorse per intervenire è la migliore dimostrazione dell'inefficienza del Governo. Osserva inoltre che la soluzione prospettata o è per pochi soggetti, ed è allora inutile, oppure è per molti e la situazione di promiscuità che si verrà a creare è estremamente pericolosa. Conclude facendo presente che la direttiva europea evocata dalla maggioranza è certa-

mente vigente, ma consente l'invio del minore presso sezioni separate dei centri per adulti solo nell'interesse esclusivo del minore stesso, com'è appunto richiesto dall'emendamento in esame.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) lamenta la totale assenza di senso della realtà manifestata dal Governo, che non comprende che non vi è nulla di più urgente che trovare una soluzione valida per i minori non accompagnati. Rimprovera al Sottosegretario in modo particolare il fatto che si voglia rinunciare a tutte le conquiste della legge cosiddetta Zampa, quali il superamento della determinazione dell'età sulla base dell'esame del polso, la possibilità dell'estensione del permesso di soggiorno a 21 anni e quella dell'affido presso una famiglia.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) risponde al Sottosegretario di non condividere la sua ricostruzione. Afferma infatti che i CAS minori mancano sì per responsabilità di chi è stato al Governo, ma che la Lega e il sottosegretario Molteni in particolare hanno fatto parte della maggioranza quasi ininterrottamente dal 2018 al 2023. Aggiunge che il numero dei migranti è assai aumentato nel corso dell'ultimo anno, tanto che il Governo ammette apertamente la situazione di emergenza. Chiede al Sottosegretario di precisare una volta per tutte quanti siano i migranti minori non accompagnati di età compresa fra i 16 e i 18 anni.

Intervenendo poi sull'ordine dei lavori, fa presente che, quando arriveranno i preannunciati emendamenti del relatore all'articolo 5, sarebbe opportuno sospendere la seduta per permettere ai commissari di esaminarli e subemendarli.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che i preannunciati emendamenti del relatore sono al vaglio del Ministero dell'economia e delle finanze, e che il Ministero è stato in tal senso ripetutamente sollecitato. Fa presente inoltre che sarà comunque assicurato un congruo termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 5.28 e Zaratti 5.29.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Alfonso Colucci 5.30: s'intende che vi abbia rinunciato.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo sull'emendamento Bonafè 5.31, sottolinea come la previsione di una comunicazione al Tribunale dei minori risponda ai principi della normativa europea: deve esserci infatti l'intervento di un soggetto terzo e competente. Conclude che se anche un solo minore risultasse danneggiato dalle disposizioni normative contenute nel provvedimento, ciò sarebbe gravissimo.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) fa presente che l'emendamento Bonafè 5.31 cerca in qualche modo di arginare il disastro creato dal Governo. Ricorda che è impossibile che esistano zone separate nei centri di accoglienza, per loro natura caotici e promiscui e che l'intervento del Tribunale dei minori garantisce la sussistenza dei principi dello Stato di diritto, visto che molto spesso la presenza di accompagnatori adulti di un migrante minore che arriva nasconde situazioni di sfruttamento.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 5.31.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) chiede di sottoscrivere gli emendamenti Alfonso Colucci 5.32 e Auriemma 5.33, sottolineando ironicamente come il decreto-legge immigrazione abbia prodotto lo strano esito di farle apparire meritevoli proposte del Movimento 5 Stelle. In particolare, illustrando il contenuto dell'emendamento Alfonso Colucci 5.32 si chiede come abbia potuto il relatore esprimere parere contrario visto che la proposta emendativa si limita a chiedere che la sezione dedicata nella quale possono essere accolti i minori ultrasessantenni sia separata e autonoma nell'ambito degli spazi, e ad aggiungere che debbano essere rispettati i requisiti igienico-

sanitari e di agibilità. Auspica che tali requisiti siano rispettati sempre nel nostro Paese, non solo quando si accolgono minori, e si interroga sulla chiusura del Governo nei confronti delle opposizioni, della quale è emblematico il rifiuto di un emendamento che evidentemente non scardina le scelte di fondo del Governo ma si limita a tentare di migliorare il testo.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 5.32.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) illustra l'emendamento Auriemma 5.33, volto a garantire al minore non solo l'accoglienza materiale, ma anche l'erogazione di servizi di assistenza sociale e psicologica, di mediazione linguistico-culturale, di orientamento legale, nonché attività ricreative e corsi di lingua italiana. Ritiene che questo emendamento non sia stato letto dalla maggioranza con la dovuta attenzione perché chiunque voglia trattare i minori come persone titolari di diritti non può che considerare l'emendamento ragionevole, soprattutto sotto l'aspetto dell'apprendimento della lingua italiana. Sottolinea nuovamente l'atteggiamento di pura chiusura del Governo verso qualsiasi modifica provenga dall'opposizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Auriemma 5.33 e Zaratti 5.34.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 5.35.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 5.36 e 5.37.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Alfonso Colucci 5.39; si intende vi abbia rinunciato.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) illustra l'emendamento 5.38, a sua prima firma, volto a sopprimere la lettera *b*) del comma 1

dell'articolo 5 del decreto-legge, relativa alla procedura straordinaria per l'accertamento dell'età e alla previsione della pena dell'espulsione per il presunto minorenne che dichiara il falso. Invita relatore e Governo a rivedere la loro posizione, ricordando come nel corso delle audizioni tutti abbiano criticato questa disposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 5.38.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Alfonso Colucci 5.40 e 5.42; si intende vi abbia rinunciato.

Matteo MAURI (PD-IDP) interviene per illustrare l'emendamento Bonafè 5.41, che propone la soppressione della lettera *b*), numero 3, dell'articolo 5 del decreto-legge. Fa presente che si tratta della disposizione che abbandona le modalità olistiche di accertamento della maggiore età previste dalla cosiddetta Legge Zampa, ovvero le modalità multidisciplinari che richiedevano il parallelo intervento di accertamenti sanitari, sociologici e psicologici dell'età del migrante. Ricordando come per la scienza il margine di errore in caso di accertamenti solo sanitari – attraverso la radiografia del polso e della mano – sia di due anni, sottolinea che le procedure delineate dal decreto-legge rischiano di introdurre quelli che sono solo dei ragazzini in ingranaggi molto pericolosi. Ribadisce che il problema non sono i maggiorenni che si spacciano per minorenni, perché questi sono una minoranza, ma che ben più frequentemente e gravemente sono i minorenni a dichiarare di essere maggiorenni, convinti di aver così maggiori possibilità di lavorare e perché spinti dalle stesse associazioni criminali che li hanno portati in Italia e che vogliono poterli sfruttare subito. Chiede al Governo, in concomitanza con la giornata del fanciullo, se non sia opportuno rivedere queste disposizioni mettendo al centro le esigenze dei minori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafè 5.41 e Zaratti 5.43.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Auremma 5.44; si intende vi abbiano rinunciato. Dispone l'accantonamento dell'emendamento Kelany 5.45.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) interviene per illustrare l'emendamento 5.46, a sua firma, relativo agli accertamenti biomedici sui minori che arrivano in Italia. Ribadisce quanto già evidenziato dall'onorevole Mauri circa i rischi ai quali le norme del decreto-legge espongono i minori, in balia di associazioni criminali che hanno solo l'interesse a sfruttarli, sottolineando soprattutto i rischi per le giovani donne vittime di tratta e indirizzate alla prostituzione. Invita i colleghi a rivedere queste disposizioni del decreto-legge, ricordando loro come tutti gli auditi abbiano criticato il contenuto dell'articolo 5. Affermando che nessuna semplificazione amministrativa, nessuno snellimento burocratico, può legittimare il rischio che anche solo un minorenne sia privato di adeguata tutela, invita a considerare che questi emendamenti sono le ultime occasioni che ha la maggioranza per dare un segnale di apertura alle opposizioni.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Alfonso Colucci 5.47; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Boschi 5.46 e Bonafè 5.48, nonché gli emendamenti Bonafè 5.49 e Zaratti 5.50.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Alfonso Colucci 5.51 e 5.53; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 5.52.

Matteo MAURI (PD-IDP) illustra l'emendamento Zaratti 5.54, che prevede di aggiungere agli accertamenti di carattere sanitario anche valutazioni psicologiche, per

dare una stima più compiuta dell'età evolutiva. Sottolinea l'importanza degli accertamenti psicologici, in un contesto nel quale sono state tagliate le risorse per le cure psicologiche, con tutte le conseguenze in termini di rischio di scoprire condizioni psicologiche alterate quando è troppo tardi.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 5.54.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) illustra l'emendamento Zaratti 5.55, volto a prevedere oltre agli accertamenti antropometrici, una valutazione psicologica o neuropsicologica e una visita pediatrica. Ribadisce come l'esame del polso sia considerato superato dalla scienza perché non tutti i gruppi antropologici hanno la medesima struttura fisica e ritiene brutale la scelta del Governo di buttare ragazzini in centri sovraffollati, incuranti della loro sofferenza, solo perché lo Stato non sa dove altro metterli. Conclude affermando che l'emendamento si limita a reintrodurre alcune delle garanzie che il decreto-legge ha drasticamente ridotto.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 5.55.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Alfonso Colucci 5.57; si intende vi abbiano rinunciato.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) intervenendo per illustrare l'emendamento 5.58, a sua prima firma, ribadisce che le modalità di accertamento dell'età previste dal decreto-legge sono sbagliate e denuncia l'ottusità della maggioranza verso l'opposizione. Dichiarando infatti che a fronte di un'opposizione responsabile, che interviene sul merito e che presenta emendamenti migliorativi del decreto, si sarebbe aspettata qualche apertura soprattutto in relazione a questi emendamenti e soprattutto dopo le affermazioni del Sottosegretario, che ha dichiarato che anche il Governo ha a cuore i minori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 5.56 e Bonafè 5.58.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Alfonso Colucci 5.61; si intende vi abbiano rinunciato.

Matteo MAURI (PD-IDP) per illustrare l'emendamento Bonafè 5.60 legge alcuni passaggi del dossier del Servizio studi della Camera dai quali si evince che il nuovo comma 6-ter dell'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 prevede che si possa agire in deroga a tutte le prescrizioni del comma 6. Afferma che il Governo giustifica questa deroga a tutta la disciplina di garanzia con il solo presupposto degli ingenti sbarchi e stigmatizza il fatto che tutto questo avvenga in violazione del superiore interesse dei minori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 5.59 e Bonafè 5.60 nonché l'emendamento Zaratti 5.62.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Alfonso Colucci 5.65; si intende vi abbia rinunciato.

Matteo MAURI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Zaratti 5.63, volto a concedere 60 giorni di tempo – in luogo dei 5 giorni previsti dal decreto-legge – per impugnare il verbale di accertamento dell'età. Ricorda che si parla di ragazzi che si trovano in un Paese straniero, del quale non conoscono la lingua, e che è ingiusto pretendere che sappiano fare velocemente da noi cose che non sarebbero in grado di fare neanche nel proprio Paese in una lingua che conoscono.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 5.63 e 5.64.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) illustra i contenuti dell'emendamento a sua prima firma 5.68 che, analogamente ai precedenti, è

volto ad incrementare il termine per l'impugnazione del verbale redatto a seguito della procedura di rilevazione dell'età. Considerato che l'emendamento in questione si limita ad incrementare di soli 5 giorni il termine fissato dal decreto-legge, ritiene che il parere contrario manifesti la volontà di Governo e maggioranza di non prendere in considerazione nemmeno i piccoli segnali che provengono dall'opposizione che sono volti a facilitare le vite dei soggetti migranti minori e la loro integrazione nel nostro Paese. Chiede dunque almeno su questo emendamento un ripensamento da parte del Governo e della maggioranza.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 5.67 e Bonafè 5.68.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 5.69 che si propone di estendere a sessanta giorni il termine per l'impugnazione del verbale, evidenziando le difficoltà cui vanno incontro i minori stranieri a confrontarsi con la burocrazia, tanto più in un altro Paese di cui non conoscono la lingua. Ritiene quindi ragionevole dare loro più tempo per acquisire da altri le necessarie informazioni e per organizzare l'eventuale contestazione del verbale sugli esiti della rilevazione dell'età.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 5.69.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), sottolinea in primo luogo come gli argomenti delle colleghe Bonafè e Boldrini abbiano ben illustrato i termini della questione. Aggiunge che, essendo stato appena respinto l'emendamento 5.69, la proposta contenuta nell'emendamento Zaratti 5.70, che fissa a trenta giorni il termine per l'impugnazione del verbale, può costituire una opportuna proposta di mediazione, dal punto di vista della volontà del Governo di accedere a qualche suggerimento dell'opposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 5.70.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Alfonso Colucci 5.71: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Matteo MAURI (PD-IDP) illustra gli identici emendamenti Zaratti 5.72 e Bonafè 5.73, che prevedono, a seguito della presentazione del ricorso, la sospensione automatica di ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ritiene che l'intento del Governo sia evidentemente quello di espellere il soggetto prima che si venga a scoprire che si tratta in realtà di un minore.

Il Sottosegretario Nicola MOLteni, precisato che il soggetto minore non può essere espulso, fa presente che il problema si pone esattamente nei termini contrari. Domanda infatti perché mai il soggetto minore dovrebbe voler essere considerato maggiorenne.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) fa presente che una delle ragioni per farsi considerare maggiorenne è quella di avere accesso al mondo del lavoro.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 5.72 e Bonafè 5.73.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta avanzata dal relatore in sede di espressione dei pareri, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Alfonso Colucci 5.74, Bonafè 5.76 e Zaratti 5.77. Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Soumahoro 6.2 e Auriemma 6.3; si intende che vi abbiano rinunciato.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) interviene sull'ordine dei lavori, segnalando che è stato pressoché completato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5 e che, in considerazione dell'iscrizione del provvedimento nel calendario dell'Assemblea per venerdì prossimo, nella giornata di domani è previsto il conferimento del man-

dato al relatore. Ciò premesso, chiede se vi sia speranza che i preannunciati emendamenti del relatore, in attesa del parere del Ministero dell'economia e delle finanze, pervengano stasera. Pur sapendo che a norma di Regolamento non possono essere imposti termini perentori al Governo e al relatore con riguardo alla presentazione di eventuali proposte emendative, ricorda la prassi secondo cui il presidente, forte della propria autorevolezza e apprezzate le circostanze, può comunque indurre entrambi a rispettare un termine da lui fissato. Ritiene che, a ventiquattr'ore dal conferimento del mandato al relatore, non possa apparire peregrina la richiesta di avere tempestivamente gli emendamenti del relatore, tanto più che se il Ministero dell'economia, come si apprende da vie informali, dispone del testo da giovedì scorso, non si vede perché le opposizioni dovrebbero essere in grado in pochissimo tempo di predisporre gli eventuali subemendamenti. Chiede quindi di sospendere i lavori della Commissione in attesa della presentazione degli emendamenti del relatore.

Nazario PAGANO, *presidente*, ritiene che non vi sia motivo di sospendere i lavori. Precisa poi che, quando aveva ipotizzato le ore 13.30 per l'avvio dei lavori della Commissione nella giornata di mercoledì, ignorava che sarebbe stata posta la questione di fiducia. Fa quindi presente che domani mattina si terrà la seduta di Commissione perché considera inopportuno non cogliere l'occasione rappresentata dall'avvenuta posizione della questione di fiducia. Fa inoltre presente che, non appena saranno pervenuti gli emendamenti del relatore, sarà sua cura garantire un tempo adeguato per la predisposizione dei subemendamenti.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) dichiara di non condividere la scelta del presidente in merito all'organizzazione dei lavori della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà per certo che nella mattinata di domani la Commissione svolgerà i propri lavori.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) ritiene che le precisazioni del presidente rafforzino la sua richiesta, considerando inaccettabile che a ventiquattr'ore dal mandato al relatore si ignori il contenuto di emendamenti del relatore che incidono su un articolo centrale del dibattito, come l'articolo 5, e non si sappia né quando perverranno né quando sarà fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti. Chiede quindi, anche in considerazione dell'atteggiamento dell'opposizione, che si sta limitando ad intervenire soltanto su alcune delle proposte emendative, che venga convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza per affrontare la questione in quella sede.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa proprie le considerazioni della collega Boschi, affinché resti agli atti la richiesta del Partito democratico che, a ventiquattr'ore dal conferimento del mandato, si possa disporre tempestivamente del testo degli emendamenti del relatore, che incidono su un articolo molto sensibile. Chiede quindi al presidente, richiamando il precedente occorso durante l'esame di uno dei decreti legge in materia di pubblica amministrazione, di fissare un termine per la presentazione di tali emendamenti, a meno che l'intenzione non sia quella di rinviare l'avvio della discussione da parte dell'Assemblea.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che è sua intenzione proseguire con i lavori della Commissione finché sarà possibile farlo. Ribadisce che soltanto quando saranno pervenuti gli emendamenti del relatore sospenderà i lavori della Commissione e convocherà una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di stabilire le modalità per la presentazione dei subemendamenti. Avvertendo quindi che ora si procederà con l'esame degli identici emendamenti Zaratti 6.1 e Bonafè 6.4, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Soumahoro 6.2 e Auriemma 6.3: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Matteo MAURI (PD-IDP) fa presente che gli identici emendamenti Zaratti 6.1 e

Bonafè 6.4 sono volti a sopprimere l'articolo 6 che interviene in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati. Segnala come in tale materia si intervenga in maniera ulteriormente restrittiva, ricordando che se nel caso del cosiddetto decreto Cutro si sopprimeva il principio del silenzio assenso, qui si affida a soggetti terzi la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. A suo parere il decreto immigrazione all'esame della Commissione si è nei fatti trasformato nel decreto minori stranieri non accompagnati, dal momento che sembra fare il possibile per rendere loro la vita difficile e per ostacolare il percorso di integrazione, a partire dall'accesso al lavoro.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 6.1 e Bonafè 6.4.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Ascari 6.5 e 6.6; si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 6.7 e 6.8.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Boschi 6.9; si intende che vi abbia rinunciato.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) dichiara di tenere in maniera particolare all'articolo aggiuntivo Zaratti 6.01, che introduce misure di assistenza nei confronti dei minori orfani di guerra nella striscia di Gaza, oggetto da oltre un mese di attacchi militari che non hanno nulla di chirurgico. Nel citare l'ultimo aggiornamento dei dati delle Nazioni Unite, che registrano 12 mila vittime, di cui oltre 4.000 bambini, sottolinea che si tratta di una sciagura umanitaria incommensurabile, tanto più che non vi sono i mezzi tecnici e il carburante necessari a estrarre le persone che ancora sono sotto le macerie. Rileva che a tale situazione drammatica si aggiunge il gran nu-

mero di orfani ai quali occorre assolutamente fornire assistenza perché sono privi di persone che possano occuparsi di loro. Nel richiamare le affermazioni del Ministro Tajani con riguardo alla necessità di un cessate il fuoco, di azioni di contenimento delle perdite nonché di adeguati aiuti umanitari, auspica che l'articolo aggiuntivo Zaratti 6.01 possa essere accolto dal Governo, quale segnale di umanità.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zaratti 6.01.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Soumahoro 7.1 e Alfonso Colucci 7.2; si intende che vi abbiano rinunciato.

Matteo MAURI (PD-IDP) illustra l'emendamento Bonafè 7.3 che intende sopprimere l'articolo 7 che interviene ad incrementare del 50 per cento la capienza prevista per i centri e le strutture di accoglienza. Pur considerandola una scelta sbagliata, fa presente che il suo gruppo sarebbe anche stato disponibile al dialogo, anche per venire incontro all'esigenza di adeguare a determinate condizioni l'entità dell'offerta all'incremento della domanda. Ritiene tuttavia che ciò sia impossibile in considerazione dell'atteggiamento pregiudizialmente contrario, che fa fatica a comprendere, dimostrato da Governo e maggioranza nei confronti delle proposte dell'opposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 7.3

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Alfonso Colucci 7.4 e Ascari 7.5; si intende che vi abbiano rinunciato.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) fa presente che i contenuti dell'emendamento Zaratti 7.7, volto a garantire ai migranti una informativa riguardo i principi e i valori comunemente riconosciuti nel nostro Paese, vanno nella direzione auspicata dal

Governo che richiede a tali soggetti il rispetto della nostra cultura e delle regole nazionali. Si domanda quindi per quale motivo non si voglia approvare l'emendamento Zaratti 7.7 che va nella direzione della convivenza civile e del rispetto delle regole.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 7.7.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Ascari 7.8 e Magi 7.9: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 7.10.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Auriemma 7.11: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 7.12.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Quartini 7.13, ribadendo che sarebbe fondamentale utilizzare strutture dismesse per consentire un'accoglienza dei minori in condizioni di sicurezza, evitando promiscuità pericolose.

La Commissione respinge l'emendamento Quartini 7.13.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Boschi 7.14 e Alfonso Colucci 7.15, nonché degli identici emendamenti Boschi 7.16 e Alfonso Colucci 7.17: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 7.18.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 7.19, segnala che con esso si propone un ragionevole aumento dei limiti di capienza delle

strutture di accoglienza, evitando che si determinino condizioni di invivibilità.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 7.19.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Alfonso Colucci 7.20 e 7.21 nonché degli identici emendamenti Boschi 7.23 e Magi 7.25. Dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 7.22.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 7.24.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Boschi 7.26 e Auriemma 7.27: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 7.28.

Matteo MAURI (PD-IDP), nel sottoscrivere l'emendamento Ascari 7.29, segnala che esso è volto a potenziare le possibilità di convertire il permesso di soggiorno in permesso di lavoro. Osserva che in tal modo si effettuerebbe un'inversione di tendenza rispetto a recenti misure adottate dall'attuale maggioranza, assicurando maggiore stabilità a coloro che sono entrati a far parte del sistema produttivo del Paese nell'interesse della società nel suo complesso.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 7.29.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Alfonso Colucci 7.30 e 7.33: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 7.31 e Bonafè 7.32.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Alfonso Colucci 7.34 e Auriemma 7.36: si intende vi abbiano rinunciato. Di-

sponde l'accantonamento dell'emendamento Ascari 7.35.

Matteo MAURI (PD-IDP) sollecita l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Bonafè 7.05 che prevede un ingente finanziamento per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, invitando il Governo a non limitarsi a gestire l'esistente ma a prevedere possibili scenari futuri, in particolare in relazione al prevedibile aumento degli sbarchi dopo il periodo invernale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bonafè 7.05.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, comunica di essere in grado di esprimere il proprio parere sull'emendamento Ascari 7.35 precedentemente accantonato. Esprime quindi un parere contrario su di esso.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), sottoscrivendo l'emendamento Ascari 7.35, si dichiara estremamente stupita del parere reso e chiede pertanto di conoscerne le motivazioni, trattandosi di una proposta emendativa che si limita a chiedere che le donne vittime di violenza siano trasferite in via prioritaria presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale. Evidenzia che si tratta di una scelta assai grave, in particolare nell'attuale contesto.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) invita a procedere ad una breve sospensione della seduta per effettuare un ulteriore approfondimento sull'emendamento Ascari 7.35.

Nazario PAGANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 21.45, è ripresa alle 21.55.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che sono in corso approfondimenti sulla valutazione dell'emendamento Ascari 7.35

e che pertanto esso è da considerarsi nuovamente accantonato.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.06, il cui contenuto è molto condiviso dalle amministrazioni locali, visto che con esso si destinano risorse al sistema di accoglienza al fine di potenziare i processi di integrazione dei migranti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Bonafè 7.06 e Zaratti 7.07 nonché l'articolo aggiuntivo Bonafè 7.08.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ascari 7.09. Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Auriemma 8.1: s'intende che vi abbiano rinunciato. Dispone poi l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 8.2 e constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Soumahoro 8.3: s'intende che vi abbia rinunciato. Avverte quindi che sono ritirati gli emendamenti Iezzi 8.4 e 8.5. Infine constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Carmina 8.7 e 8.8 e dell'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 8.01: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi Zaratti 8.02 e Bonafè 8.03, osserva polemicamente che le uniche risorse stanziare per i comuni sono appunto quelle previste all'articolo 8, e riservate però allo smaltimento dei rifiuti.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI ricorda che sono previsti tre tipi di finanziamenti per gli enti locali: i fondi per il 2023 e per il triennio 2024-26; i fondi per lo smaltimento dei rifiuti speciali dovuti all'accoglienza dei migranti; infine, le misure compensative rispetto a varie esigenze per i comuni che gestiscono l'accoglienza, inserite nel decreto fiscale.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) sottolinea ancora che gli unici finanziamenti previsti sono per lo smaltimento dei rifiuti, esigenza certo importante ma che non rias-

sume tutte le necessità degli enti locali legate all'accoglienza dei migranti.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 8.02 e Bonafè 8.03.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Magi 8.04: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bonafè 8.05.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 8.06: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zaratti 8.07.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Bonafè 8.08, osserva che esso introduce una misura solo apparentemente tecnica e in realtà politica. Infatti i comuni che scelgono di ospitare dei SAI sono quasi sempre comuni che hanno compreso il loro valore di strutture che offrono un'integrazione di qualità. Occorre intervenire con forza perché i SAI si diffondano sempre di più.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bonafè 8.08.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Auriemma 8.09. Osserva poi come esso sia volto a diffondere l'esperienza dei SAI, creando un sistema di finanziamenti premiali per i comuni che decidano di ospitarli.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Auriemma 8.09.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 8.010: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Bonafè 8.011 e Zaratti 8.012 nonché l'emendamento Zaratti 9.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Iezzi 9.2 e 9.3 sono ritirati.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento Boschi 0.9.09.1 mentre esprime favorevole sull'articolo aggiuntivo 9.09 del Governo. Raccomanda infine l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 9.010.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore sul subemendamento Boschi 0.9.09.1, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 9.09 del Governo che illustra, spiegando che tramite una modifica normativa minimale si permetterebbe alla Polizia di Stato di ricominciare ad assumere dei funzionari tecnici, assunzione oggi bloccata da una sentenza della Corte costituzionale. Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 9.010 del relatore.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Boschi 0.9.09.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Governo 9.09 e l'articolo aggiuntivo 9.010 del relatore (*vedi allegato 2*).

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Padovano 10.1: s'intende che vi abbia rinunciato. Dispone, su richiesta avanzata per le vie brevi dal rappresentante del Governo, l'accantonamento dell'emendamento 10.2 del Governo. Constata infine l'assenza del presentatore dell'emendamento Magi 11.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Matteo MAURI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Casu 11.2. Af-

ferma poi che esso è volto a dotare le questure e le prefetture di personale, specialmente quello dedicato al rinnovo dei titoli di soggiorno, attualmente soggetto ad una procedura molto lunga che andrebbe invece semplificata.

La Commissione respinge l'emendamento Casu 11.2.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emenda-

mento Alfonso Colucci 11.3: s'intende che vi abbia rinunciato. Dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 11.4. Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Auriemma 11.5: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.30.

ALLEGATO 1

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1551 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, approvato dal Senato;

rilevato che:

il decreto-legge è composto, a seguito dell'esame da parte del Senato, da 41 articoli;

gli articoli 1 e 1-*bis* recano misure di proroga in materia di politiche abitative;

l'articolo 2 proroga i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle criptoattività;

l'articolo 3 reca la rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi a favore di soggetti interessati da eventi meteorologici ed alluvionali nonché disposizioni volte ad assicurare lo svolgimento delle proprie attività da parte della Fondazione Enea *Tech e Biomedical* e della società di gestione del risparmio In-vimit SGR S.p.a.;

l'articolo 3-*bis* differisce i termini per l'adesione al ravvedimento speciale;

l'articolo 4 proroga i termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva;

l'articolo 5 differisce il termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori;

l'articolo 5-*bis* reca il differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità;

l'articolo 6 proroga i termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali;

l'articolo 6-*bis* reca la proroga del termine per la relazione da parte dei comuni sugli obiettivi di servizio 2022 relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità;

l'articolo 6-*ter* differisce il termine di decorrenza dell'obbligo per i comuni di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e reca proroga in materia di *spending review* degli enti locali;

in particolare, il comma 4 dell'articolo 6-*ter* delinea il procedimento di determinazione del riparto del concorso alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane, prevedendo che il riparto di tale concorso sia effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;

l'articolo 6-*quater* reca il differimento di termini in materia di investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature;

l'articolo 6-*quinqües* proroga i termini in materia di utilizzo da parte degli enti locali di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal ri-acquisto dei titoli obbligazionari emessi;

l'articolo 7 reca misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;

l'articolo 7-bis reca proroga di adempimenti certificativi in materia di bioliquidi sostenibili;

l'articolo 7-ter reca disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

l'articolo 7-quater rfinanzia il fondo finalizzato a garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna e reca alcune disposizioni in merito ai collegamenti con l'aeroporto dell'Isola d'Elba;

l'articolo 8 reca proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili;

l'articolo 8-bis proroga il termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo;

l'articolo 9 reca proroga di termini in materia sanitaria;

l'articolo 9-bis e l'articolo 10-bis recano proroga di termini rispettivamente in materia di trasporto pubblico locale e in materia di trasporti eccezionali;

l'articolo 10-bis reca la proroga della sospensione dell'efficacia del decreto – previsto dall'articolo 10, comma 10-bis del codice della strada – sui trasporti eccezionali e, per l'altro, istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) volto ad individuare i corridoi dedicati a tali trasporti. Tale tavolo tecnico ha il compito di definire – entro il 30 ottobre 2024 – il Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità, che deve essere adottato con decreto del MIT, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata;

l'articolo 10 proroga i termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione e reca di-

sposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico;

l'articolo 10-ter proroga i termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti;

l'articolo 10-quater reca proroga di termini in materia sportiva;

l'articolo 11 proroga il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare;

l'articolo 11-bis interviene in materia di elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e di differimento della rilevazione del dato associativo;

l'articolo 12 reca proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;

l'articolo 13 reca disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina;

l'articolo 13-bis reca proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione;

l'articolo 14 proroga i termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato;

l'articolo 14-bis reca proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio;

l'articolo 15 reca proroga di termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza;

l'articolo 15-bis proroga termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi;

l'articolo 15-ter differisce i termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte;

l'articolo 15-*quater* novella il codice dei contratti pubblici;

l'articolo 15-*quinquies* proroga il termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile;

l'articolo 15-*sexies* reca il differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa;

l'articolo 16 reca disposizioni finanziarie;

l'articolo 16-*bis* prevede alcune modifiche in materia di centrale unica di committenza per le aree terremotate colpite dagli eventi sismici del 2016;

l'articolo 17 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

considerato che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettera *e*) e lettera *g*), della Costituzione;

rileva altresì la materia di competenza legislativa concorrente « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

con riferimento al coordinamento della finanza pubblica, in considerazione della difficile congiuntura economica, a partire dagli anni della crisi economico-finanziaria del 2010-2011, la Corte costituzionale ha progressivamente ampliato gli ambiti di intervento del legislatore statale, avallando nei fatti la scelta, da questi effettuata in diverse occasioni, di introdurre vincoli anche molto puntuali per il conte-

nimento della spesa delle regioni e degli enti locali (sentenze n. 23 del 2014 e n. 198 del 2012);

un più ampio potere del legislatore statale è stato riconosciuto anche nei confronti delle regioni a statuto speciale, avendo la Corte ritenuto che, in un contesto di grave crisi economica, il legislatore possa discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica (sentenze n. 23 del 2014 e n. 193 del 2012);

il provvedimento in esame, andando a delineare, all'articolo 6-*ter*, comma 4, il procedimento di determinazione del riparto del concorso alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilisce che tale riparto venga effettuato previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

assumono rilievo anche le materie « armonizzazione dei bilanci pubblici », « perequazione delle risorse finanziarie », « tutela della concorrenza », « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*), della Costituzione, nonché quelle di competenza concorrente « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », « tutela della salute », « protezione civile », « governo del territorio », « grandi reti di trasporto e di comunicazione », « tutela e sicurezza del lavoro » e « istruzione »;

l'articolo 10-*bis*, nella parte in cui dispone l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un tavolo tecnico per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità, volto ad individuare i corridoi dedicati a tali trasporti, stabilisce che il piano in questione venga adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: « entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni ».

1.13. Lucaselli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, nel rispetto dei criteri indicati ai commi 4 e 5 del presente articolo, può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata.

3-ter. Nel caso di cui al comma *3-bis*, l'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma *5-bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;

b) all'articolo *20-bis*, comma 1, le parole: « commi 11 e 12 » sono sostituite dalle seguenti: « commi *3-bis*, 11 e 12 ».

1.14. Kelany (Proposta di nuova formulazione).

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

4-bis. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: « entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni ».

1.15. Lucaselli.

ART. 2.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

2.2. Il relatore.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: « trenta anni » sono sostituite dalle seguenti: « trentadue anni ».

2. Al fine di dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, nel more dell'adeguamento dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento, i bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico di Polizia, indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono prevedere, quale requisito per la partecipazione, il limite di età non superiore a trentadue anni.

9.09. Il Governo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi)

1. Al fine di consentire il mantenimento di adeguati livelli operativi e un'opportuna flessibilità organizzativa per far fronte al costante coinvolgimento del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera nelle attività connesse al fenomeno migratorio e in ragione dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, all'articolo 2217 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 ».

2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzato, per l'anno 2024, l'arruolamento di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale, nei limiti della dotazione organica definita dall'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri determinati dall'articolo 585 del medesimo codice.

9.010. Il relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

C. 1341.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il provvedimento, che consta di 48 articoli, suddivisi in VI titoli, si pone l'obiettivo – esplicitato nella relazione illustrativa – di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*.

Per i profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, si richiama l'arti-

colo 17 in materia di registrazione dei marchi per i luoghi di cultura.

La disposizione in commento, al fine di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese, consente a istituti e luoghi della cultura di registrare il marchio che li caratterizza, ai sensi del codice della proprietà industriale (articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2005) e di concederne l'uso a terzi a titolo oneroso. I relativi proventi sono destinati alle suddette finalità.

Gli articoli 19 e 20 recano, rispettivamente, la definizione di « imprese culturali e creative », iscritte in un'apposita sezione nel registro delle imprese – le cui modalità di riconoscimento sono rinviata ad un decreto attuativo – e l'istituzione presso il Ministero della cultura dell'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale, anche in questo caso demandandone la disciplina attuativa a un decreto del Ministro della cultura.

Gli articoli da 39 a 46, che costituiscono il Capo III del Titolo V del provvedimento, comprendono profili di particolare interesse per la Commissione Giustizia, essendo relativi alla lotta alla contraffazione.

L'articolo 39 include fra i reati di competenza della procura della Repubblica di-

strettuale il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* del codice penale) Si novella a tal fine l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

L'articolo 40 conferisce al Ministro delle imprese e del *made in Italy* la facoltà di segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, i settori dell'attività di contrasto della contraffazione, sia in ambito penale che civile, che appaiono bisognosi di specifica attenzione all'interno delle attività formative della Scuola Superiore della magistratura riservate agli operatori della giustizia. Di tale segnalazione il Ministro della giustizia potrà tener conto ai fini della redazione delle linee guida finalizzate alla predisposizione del programma annuale dell'attività didattica della Scuola Superiore della magistratura, secondo la procedura codificata dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2006.

L'articolo 41 modifica il sistema sanzionatorio relativo all'acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, novellando l'attuale disciplina (articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2005). In particolare, si incrementa da 100 euro a 300 euro la sanzione amministrativa minima applicabile, rispettivamente, per l'acquisto di cose per le quali è presumibile che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale e per l'introduzione nel territorio dello Stato beni di provenienza da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore. I proventi delle citate sanzioni – quando siano irrogata da organi di polizia locale – sono interamente versati all'ente locale di riferimento.

L'articolo 42, novella l'articolo 517 del codice penale per estendere la condotta del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, anche al soggetto che tiene per la vendita opere dell'ingegno o prodotti industriali. La relazione illustrativa giustifica tale intervento con lo scopo di rendere omogenea la condotta sanzionata dalla di-

sposizione in esame con altre analoghe, come quella di cui all'articolo 474, secondo comma, del codice penale (commercio di prodotti falsi), che già sanziona la condotta di chi detiene al fine di vendere prodotti contraffatti.

L'articolo 43 novella l'articolo 260 del codice di procedura penale, in materia di distruzione di cose sequestrate, ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci sequestrate, anche al fine di ridurre – come si precisa nella relazione tecnica – gli oneri di custodia. In particolare, rispetto alla vigente disciplina, si dispone che la possibilità di procedere alla distruzione sia subordinata alla sopravvenuta non impugnabilità del decreto di sequestro o di convalida del sequestro. Inoltre, la richiesta di distruzione può essere formulata, oltre che dall'organo accertatore, anche dalla persona offesa. Ancora, l'autorità giudiziaria può disporre che non si proceda alla distruzione qualora la conservazione della merce sia assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini. Infine, si precisa che il presupposto dell'evidenza della violazione dei divieti va valutato anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci.

La disposizione in commento interviene anche sulla vigente disciplina in materia di distruzione di cose sequestrate nei procedimenti contro ignoti. In particolare, con la nuova disposizione, si prevede l'obbligo, anziché la facoltà, della polizia giudiziaria di procedere alla distruzione delle merci decorsi tre mesi dal sequestro e si estende l'ambito di applicazione della norma, attualmente limitato alle merci contraffatte, anche alle merci usurpative. Infine, si esplicita l'obbligo di procedere al prelievo di uno o più campioni (con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale che prevede la presenza del difensore).

L'articolo 44, al fine di semplificare le attività materiali connesse alla inventariazione dei beni sequestrati, modifica l'attuale disciplina in materia di redazione del verbale di sequestro (articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale). Si

prevede che, in caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso.

L'articolo 45 estende al reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (di cui al citato articolo 517-*quater* codice penale) l'attuale disciplina delle operazioni sotto copertura (articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 200 ed il 31 maggio 2001).

Infine, l'articolo 46, introducendo il comma 5-*quater* all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, interviene in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nei riguardi di chi abbia commesso i reati di contraffazione.

Nell'attuale disciplina, tra le cause ostative rileva la condanna, con sentenza irrevocabile, per i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di cui all'articolo 473 del codice penale e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi di cui all'articolo 474 del codice penale. La condanna per tali reati determina automaticamente il rifiuto, la revoca e il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

La disposizione in esame abolisce, parzialmente, tale automatismo prevedendo che, in questi casi, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si debba tener conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale e per l'individuazione dei beni contraffatti o dei pro-

venti derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale.

Enrico COSTA (AZ-PER-RE) evidenzia che l'articolo 43 del provvedimento in esame modifica l'articolo 260 del codice di procedura penale in materia di distruzione di cose sequestrate ampliando la possibilità di procedere in tal senso.

Rileva come si tratti di un tema delicato, in quanto la distruzione delle merci avviene senza che vi sia stato un processo né sia stata effettuata una perizia. Ritiene inoltre non chiara la previsione in base alla quale debba «risultare evidente la violazione di tali divieti», non esplicitando la norma a chi effettivamente dovrebbe risultare tale evidenza. Sotto questi profili la norma, a suo avviso, non appare pienamente rispettosa del diritto alla difesa né pienamente compatibile con il principio della presunzione d'innocenza. Pertanto suggerisce al relatore di effettuare su di essa una approfondita riflessione ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Si sofferma inoltre criticamente anche sulla previsione dell'articolo 39 che include fra i reati di competenza della procura della Repubblica distrettuale il delitto di cui all'articolo 517-*quater* codice penale ovvero la che punisce la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Ritiene infatti tale previsione incoerente e asistemica rispetto alle scelte legislative operate finora in ordine alle competenze della procura distrettuale.

Davide BELLOMO (LEGA), sempre con riguardo alla previsione dell'articolo 43, invita il relatore a valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere un riferimento al consenso della persona sottoposta alle indagini ovvero dell'imputato. Sottolinea infatti come i costi della custodia possano essere addebitati proprio a tale soggetto, il quale potrebbe dunque ben avere interesse a prestare tale consenso alla distruzione di tale merce. Ciò renderebbe meno grave la circostanza per cui, in caso di assoluzione, la merce non potrà più essere restituita in quanto distrutta.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), *relatore*, riservandosi di formulare una specifica osservazione nella proposta di parere che vada in questa direzione dichiara di condividere l'osservazione del collega Bellomo per due ordini di ragioni.

Non solo – come esplicitato dal collega – in quanto, in caso di consenso, la persona sottoposta alle indagini e successivamente assolta non potrebbe lamentare alcunché né invocare una lesione del suo diritto di prova. Ma, in più, tale previsione può liberare lo Stato dall'onore di tenere sotto custodia per lungo tempo della merce contraffatta e quindi inutilizzabile, i cui oneri nella massima parte dei casi non sarebbero comunque recuperabili.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come l'articolo 43 del provvedimento in esame in realtà integri le disposizioni previste dal comma 3-*bis* dell'articolo 260 del codice di procedura penale attualmente in vigore – che già prevede la distruzione della merce – introducendo in più la previsione che l'autorità giudiziaria proceda anche su richiesta « della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame » e che « se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato ». Si chiede pertanto se la disposizione in discussione possa realmente configurare un ampliamento delle ipotesi di distruzione dei citati beni.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene che le riflessioni poste dai colleghi potranno essere ulteriormente valutate nel corso della prossima seduta, rinviando ad essa il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 novembre 2023. – Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. – *Interviene*

il sottosegretario di Stato per la giustizia **Andrea Delmastro Delle Vedove**.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.

C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 novembre scorso.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prima di avviare la discussione, comunica che la collega Varchi ha inviato una nota al presidente e al collega relatore Cafiero de Raho, con la quale informa di essere impossibilitata a partecipare alla seduta odierna della Commissione e chiede un breve rinvio del provvedimento in oggetto. Ricorda che, anche nell'ultima seduta, la relatrice Varchi, in ragione dell'assenza dell'altro relatore, impegnato in concomitanti lavori parlamentari, aveva avanzato la richiesta di rinvio della deliberazione in ordine all'adozione del testo base.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), *relatore*, osserva che l'*iter* del provvedimento in esame si è svolto fino alla seduta odierna nel solco delle richieste di rinvio, confidando nella possibilità che anche la relatrice di maggioranza, l'onorevole Varchi, potesse arrivare a condividere l'iniziativa legislativa della minoranza o almeno un testo unificato.

Ribadisce come la proposta legislativa – che reputa di grande valore – scaturisca da iniziative legislative della scorsa legislatura, indubitabilmente ascrivibili al Movimento 5 stelle fin dal 6 marzo 2020 e quindi riprodotte nel testo in esame in questa legislatura. I contenuti sono sostanzialmente identici a quelli che, in un momento successivo, sono confluiti nel testo del collega Cerreto, salvo differenze minimali. Ciò nonostante, come relatore ha comunque sentito il dovere di farsi promotore di una convergenza delle due proposte di legge in un testo condiviso.

Quello che gli appare invece inaccettabile è dover rinunciare alla paternità politica del-

l'intervento legislativo, dopo che per oltre due mesi non si è riusciti a superare una situazione di stallo che pregiudica il diritto dell'opposizione a discutere di argomenti nell'ambito della propria quota, circostanza che sembra stridere con lo spirito democratico che dovrebbe sovrintendere ai lavori della Commissione.

Ciò premesso, aderisce alla richiesta della collega Varchi di un breve rinvio, sottolineando però la necessità di riprendere l'esame del provvedimento in tempi rapidi, possibilmente già nella settimana in corso.

Enrico COSTA (AZ-PER-RE) si associa alle valutazioni critiche espresse dal deputato Cafiero de Raho, avendo sperimentato in prima persona, in occasione dell'esame della sua proposta di legge in materia di prescrizione, un simile comportamento da parte delle forze di maggioranza.

Ricorda quindi che, se sul piano tecnico, è possibile comunque discutere gli argomenti in quota opposizione in Assemblea, chiedendo che sia revocato l'abbinamento tra la proposta dell'opposizione e quella di un esponente della maggioranza, sul piano politico la difficoltà di trattare le tematiche che interessano le minoranze sono evidenti, in assenza di un accordo con la maggioranza.

Valentina D'ORSO (M5S) precisa che è suo intendimento chiedere che si proceda nel senso di revocare l'abbinamento delle proposte di legge in esame, invitando il presidente a chiarire in che momento si possa concretamente formalizzare tale richiesta procedurale.

Ingrid BISA (LEGA) invita a rinviare ogni determinazione sul prosieguo dell'esame all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato nella giornata di giovedì.

Valentina D'ORSO (M5S), replicando alla collega BISA, specifica che il provvedimento è già iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 29 novembre. Ribadisce quindi che il suo gruppo non è disponi-

bile ad un rinvio e dunque ritiene necessario programmare i lavori della Commissione in modo da poter rispettare il calendario dell'Assemblea.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende preliminarmente atto dell'adesione del relatore Cafiero De Raho alla richiesta di un breve rinvio del seguito della discussione. Preannuncia quindi che la Commissione sarà riconvocata nella prima seduta utile – quindi in base all'attuale programmazione dei lavori nella giornata di giovedì 23 novembre – per concludere la fase procedurale relativa all'adozione del testo base.

In relazione alla richiesta di chiarimenti della deputata D'Orso, ricorda come il diritto delle opposizioni ad iscriverne nel calendario dei lavori e quindi a discutere proprie proposte di legge non può essere inteso come diritto all'automatica adozione della sua proposta di legge come testo base.

Al contrario, la prassi – che ha avuto applicazione anche nella scorsa legislatura a parti invertite – è nel senso che spetta al presidente della Commissione verificare se vi è la possibilità di promuovere l'adozione della proposta di legge quale testo base, salvo che, col consenso del gruppo di opposizione che ne ha chiesto l'inserimento nel calendario, non si giunga alla redazione di un testo unificato. Se però il dialogo tra le parti non trova uno sbocco condiviso, e dunque non si realizzino condizioni politiche tali da consentire che si proceda nel senso sopra descritto, il presidente non può che accedere alla richiesta del gruppo interessato e quindi revocare l'abbinamento effettuato, perché la Commissione possa proseguire l'esame in sede referente del progetto indicato dai gruppi di opposizione interessati.

Alla luce del dibattito svoltosi fino ad ora, ritiene che nella prossima seduta si potrà procedere nel senso indicato dal Movimento 5 Stelle ma, avendo oggi lo stesso esponente del gruppo acconsentito alla richiesta di rinvio, reputa opportuno attendere l'esito della prossima seduta. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	84
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. C. 1502 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	85

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva Sull'impegno internazionale dell'Italia per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione del Vice-coordinatore dell'Ufficio del Rappresentante speciale OSCE contro il traffico di esseri umani, Andrea Salvoni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

SEDE REFERENTE

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Avverte, quindi, che sul

provvedimento in titolo sono pervenuti tutti i prescritti pareri.

In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Lavoro, Agricoltura e Politiche dell'UE, mentre la Commissione Affari sociali ha comunicato che non esprimerà il parere.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.

C. 1502 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *presidente e relatore*, in premessa, ricorda che l'Accordo di Lisbona, adottato nel 1958 e modificato nel 1967 con l'Atto di Stoccolma, è amministrato dall'Ufficio internazionale della *World Intellectual Property Organization* (WIPO), che attualmente detiene e gestisce il registro internazionale delle denominazioni di origine. Evidenzia che gli Stati che ne sono parti formano un'Unione particolare (nell'ambito dell'Unione per la protezione della proprietà industriale istituita dalla Convenzione di Parigi del 1883). Tale Unione è finalizzata a realizzare un sistema che consenta alle denominazioni di origine protette di beneficiare di un'unica registrazione internazionale e di essere tutelati da qualsiasi usurpazione o imitazione in tutti gli altri Paesi facenti parte dell'Unione medesima, in aggiunta alla protezione generale garantita dalla Convenzione di Parigi.

Segnala che, a partire dal 1970, l'Italia ha registrato 174 denominazioni di origine ai sensi dell'Accordo di Lisbona. Tali registrazioni sono state effettuate sia attraverso i consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sia per iniziativa del medesimo Ministero.

Sottolinea che, in considerazione del numero limitato di Stati (ventotto) che fino ad allora erano entrati a far parte del sistema istituito dall'Accordo di Lisbona, nel 2009 è stato avviato un processo di revisione per aggiornare il testo e renderlo più attraente per gli Stati membri della WIPO, fermi restando i principi e gli obiettivi dell'Accordo del 1958.

Rileva che, in base a quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di

legge, l'Atto di Ginevra è oggi in vigore per ventuno Parti contraenti: la Francia e il Perù sono firmatari; hanno invece depositato l'accessione i seguenti Stati: Albania, Cambogia, Capo Verde, Costa d'Avorio, Repubblica ceca, Corea del Nord, Federazione russa, Ghana, Laos, Oman, Organizzazione africana della proprietà intellettuale, Samoa, São Tomé e Príncipe, Senegal, Svizzera, Tunisia, Ungheria, Portogallo e Unione europea. Precisa che l'Atto è stato firmato da ulteriori undici Paesi che non hanno ancora depositato i propri strumenti di ratifica (Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Gabon, Italia, Mali, Nicaragua, Moldavia, Romania e Togo).

Evidenzia che in base all'Atto di Ginevra le Parti contraenti dell'Accordo di Lisbona possono ottenere la protezione delle loro denominazioni di origine in più Paesi con una sola domanda di registrazione internazionale, redatta in una delle lingue ufficiali della WIPO, pagando una sola tassa di deposito. Gli altri membri dell'Accordo, entro un anno dalla notifica della registrazione, possono con il loro silenzio-assenso impegnarsi alla protezione delle denominazioni di origine in questione da usurpazioni e imitazioni nel loro territorio ovvero rifiutare la protezione, dichiarando le motivazioni, anche ai fini di un possibile appello dell'avente diritto volto alla revoca del rifiuto.

Fa presente che lo scopo principale dell'Atto di Ginevra è quello di rafforzare il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona attraverso: l'estensione dell'ambito di applicazione, assicurando all'intera categoria delle indicazioni geografiche la protezione che l'Accordo di Lisbona riserva alle sole denominazioni di origine; l'estensione della portata sostanziale della protezione, così da comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, alle imitazioni e ad altre condotte contrarie alla protezione, anche altre forme di abuso particolarmente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona; l'allargamento del perimetro geografico della protezione, che viene perseguito ammettendo a partecipare al sistema di protezione non più solo gli Stati, ma anche le

organizzazioni intergovernative (quali ad esempio l'Unione europea e l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale).

Venendo al contenuto dell'Accordo – composto da trentaquattro articoli, suddivisi in sette capitoli –, segnala che il capitolo I (articoli 1-4) reca le disposizioni introduttive e generali: in particolare, in base agli articoli 2 e 3 ogni Parte contraente designa l'Autorità competente per l'applicazione dell'Atto nel proprio territorio e per le comunicazioni con l'Ufficio internazionale della WIPO, che tiene il Registro internazionale in cui vengono annotate le registrazioni delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

Osserva che il capitolo II (articoli 5-8) disciplina la domanda e la registrazione internazionale, definendo le modalità con cui l'Ufficio internazionale provvede alla registrazione, alla relativa pubblicazione e alla notifica alle altre Parti contraenti. Le registrazioni così effettuate hanno un periodo di validità illimitato.

Fa presente che il capitolo III (articoli 9-14) stabilisce le forme e le modalità di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, prevedendo innanzitutto l'impegno di ciascuna Parte contraente a proteggerle all'interno del proprio sistema giuridico. Secondo quanto previsto dall'articolo 11 – di particolare importanza per l'Italia –, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono protette dagli abusi relativi a prodotti non provenienti dall'area geografica di origine o non conformi ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione, nonché da qualsiasi pratica tale da indurre in errore i consumatori rispetto all'autentica origine, provenienza o natura dei prodotti. A garanzia di tale protezione, ogni Parte contraente deve assicurare la possibilità di un'azione in giudizio da parte di un'autorità pubblica o di qualsiasi parte avente interesse.

Rileva che il capitolo IV (articoli 15-20) disciplina i casi di rifiuto e altre azioni relative alla registrazione internazionale, mentre il capitolo V (articoli 21-25) contiene le disposizioni concernenti la compo-

sizione dell'Unione di Lisbona, il funzionamento dell'Assemblea dell'Unione, l'Ufficio internazionale, il finanziamento del sistema e il regolamento applicativo.

Precisa che in base al capitolo VI (articoli 26-27) l'Atto può essere sottoposto a procedura di revisione da parte di Conferenze diplomatiche delle Parti contraenti che l'Assemblea ha facoltà di convocare; tuttavia, talune disposizioni (segnatamente, gli articoli 22, 23, 24 e 27) possono essere modificate anche dalla stessa Assemblea.

Da ultimo, evidenzia che il Capitolo VII (articoli 28-34) reca le disposizioni finali: in particolare, si prevede che possano divenire Parte contraente dell'Atto gli Stati parte della Convenzione di Parigi, gli Stati membri della WIPO la cui legislazione sia compatibile con le disposizioni sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e i marchi commerciali contenute nella suddetta Convenzione e le organizzazioni intergovernative.

Passando al disegno di legge di ratifica, osserva che esso consta di cinque articoli. In particolare, l'articolo 3 designa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose; per tutti gli altri prodotti l'autorità designata è il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il successivo articolo 4, relativo alla copertura finanziaria, stabilisce che alle oneri derivanti dall'adesione all'Atto, valutati in 372 mila euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; precisa, inoltre, che agli eventuali ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI
NEL MONDO**

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva Sull'impegno internazionale dell'Italia per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione del Vice-coordinatore dell'Ufficio del Rappresentante speciale OSCE contro il traffico di esseri umani, Andrea Salvoni.

(Svolgimento e conclusione).

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Andrea SALVONI, *Referente OSCE per l'Ufficio per le attività di contrasto al traffico di esseri umani*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Emanuele LOPERFIDO (FDI), Emanuele POZZOLO (FDI), Beatriz COLOMBO (FDI) e Laura BOLDRINI, *presidente*.

Andrea SALVONI, *Referente OSCE per l'Ufficio per le attività di contrasto al traffico di esseri umani*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Documento Programmatico pluriennale per la Difesa, per il triennio 2023-2025. Doc. CCXII, n. 1 (<i>Esame e rinvio</i>)	88
--	----

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 21 novembre 2023. – Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 10.

Documento Programmatico pluriennale per la Difesa, per il triennio 2023-2025.

Doc. CCXII, n. 1.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del Documento.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, riferisce che il documento programmatico pluriennale per la difesa (DPP) si inserisce nel quadro complessivo delle relazioni che il Ministero della difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento. Al riguardo osserva che tale documento viene trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, entro il 30 aprile di ogni anno, ed è finalizzato a riassumere: il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso; le spese relative alla fun-

zione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Segnala, quindi, che il DPP 2023-2025 è stato trasmesso lo scorso 11 ottobre, con notevole ritardo rispetto al termine previsto dalla legge e, pertanto, sarebbe auspicabile che in futuro la trasmissione avvenisse nei tempi previsti dalla legge.

Rileva, infine, che la struttura del DPP 2023-2025 non è dissimile da quella degli analoghi documenti trasmessi negli anni precedenti, anche se il Governo ha annunciato l'avvio di un percorso teso a separare la funzione divulgativa del documento da quella programmatica. A partire dal 2024, l'intenzione è infatti quella di provvedere ad una divisione in due documenti distinti, scindendo le sue due finalità.

Venendo, quindi, al documento in esame, il tomo I – composto da tre parti e da sette allegati – definisce nella parte prima l'approccio strategico nazionale, delineando il contesto di riferimento, la cooperazione per la sicurezza internazionale e l'evoluzione degli impegni operativi. Nella parte seconda viene invece affrontato il tema dello sviluppo dello strumento militare, sia per quanto riguarda gli indirizzi strategici, sia con riferimento alle esigenze operative, alle linee di sviluppo capacitivo e ai programmi per la sicurezza del territorio. Infine, la parte terza è dedicata al bilancio della difesa e individua il quadro delle

risorse disponibili, articolate in missioni, programmi, nonché in funzioni e settori.

Entrando nel dettaglio, in relazione agli impegni nazionali della Difesa (Tomo I parte prima), il DPP 2023-2025 passa in rassegna una serie di attività che vedono coinvolte le Forze armate nell'espletamento dei diversi compiti istituzionali, tra cui si segnalano, in particolare, le operazioni « Strade sicure », a fianco delle forze dell'ordine in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane, e « Mediterraneo sicuro », con il compito di sorvegliare e proteggere le installazioni nazionali *off-shore* prospicienti la costa libica, di proteggere i mezzi nazionali impegnati in attività di ricerca e soccorso (SAR), nonché di deterrenza e contrasto dei traffici illeciti.

Nella parte seconda del Tomo I, relativa allo sviluppo dello strumento militare, vengono analizzate le principali linee di sviluppo capacitivo relative alle quattro missioni istituzionali (difesa dello Stato, difesa degli spazi euro-atlantici ed euro-mediterranei, contributo alla pace e sicurezza internazionali e interventi di pubblica utilità). Al riguardo il DPP 2023-2025 sottolinea che la Difesa proseguirà la sua attività volta a realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute, ma più efficiente nell'operatività e pienamente integrato nel contesto dell'Unione europea e della NATO. In sostanza, uno strumento più piccolo, più giovane, ma capace di esprimere un'operatività più qualificata rispetto al passato, sostenuto da risorse per l'operatività, per il mantenimento, l'addestramento e la preparazione del personale che li deve gestire. In particolare, con riferimento alla componente terrestre, verrà mantenuto un bilanciamento di forze leggere, medie e pesanti, proiettabili, modernamente equipaggiate e opportunamente strutturate in unità idonee ad esprimere le differenti capacità con criteri di formazione modulare. Per la componente navale, l'obiettivo è disporre di unità in grado di operare in ambienti caratterizzati anche da rischi elevati, oltre che di una componente per la prolungata sorveglianza e il pattugliamento in aree a minore rischio. La componente aerospaziale dovrà garantire

alta rischierabilità, adeguate capacità di difesa e superiorità aerea, di sorveglianza e di ricognizione, di supporto al suolo e d'ingaggio di precisione anche in profondità. Particolare attenzione è poi dedicata al dominio cibernetico, in cui opera il Comando interforze per le operazioni cibernetiche (CIOCC), che ha il compito di dirigere, coordinare e condurre operazioni militari nello spazio cibernetico ad ampio spettro, in stretto coordinamento con le autorità nazionali, UE e NATO.

La parte terza del Tomo I è invece dedicata all'analisi delle principali voci di spesa del comparto difesa, distinguendo tra risorse proprie del bilancio ordinario della difesa e risorse del bilancio integrato, ovvero quelle destinate alla difesa comprensive delle spese per le missioni internazionali (allocate nello stato di previsione del MEF) e dei finanziamenti allocati presso il MIMiT. Al riguardo, il DPP 2023-2025 evidenzia innanzitutto che il *trend* del bilancio integrato relativo all'ultimo decennio registra un andamento altalenante ma comunque in crescita, passando dal valore di 23.655,6 milioni di euro del 2008 all'importo di circa 30.758,8 milioni del 2023, con un *trend* in crescita che si consolida nel biennio 2022-2023. Anche con riferimento ai finanziamenti allocati presso il MIMiT e destinati ad investimenti nel settore della difesa si registra un andamento tendenzialmente crescente, con risorse che passano da 1.515,2 milioni di euro nel 2008 a 2.719,5 milioni nel 2021. Lo stesso andamento altalenante si registra per il *trend* del bilancio ordinario della difesa, dove si è passati da un valore pari a 21.132,4 milioni di euro nel 2008 a 27.748,5 milioni nel 2023. Viene poi evidenziato che le spese finali del Ministero della difesa autorizzate per il 2023 dall'ultima legge di bilancio rappresentano circa il 3,2 per cento delle spese finali del bilancio dello Stato, percentuale che si considerano anche gli stanziamenti di interesse del settore della Difesa presenti negli stati di previsione del MEF e il MIMiT sale al 3,6 per cento.

Un apposito paragrafo analizza il bilancio del dicastero della Difesa nella sua tradizionale articolazione per funzioni. In

particolare, viene ricordato che la Funzione difesa comprende tutte le spese necessarie all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché dell'Area interforze e della struttura amministrativa e tecnico-industriale del Ministero. A sua volta, la Funzione sicurezza del territorio, comprende tutti gli stanziamenti destinati all'Arma dei carabinieri, mentre le Funzioni esterne, attengono alle esigenze correlate ad attività affidate al Dicastero, ma non specificamente rientranti nei propri compiti istituzionali. Infine, la quarta Funzione attiene alle pensioni provvisorie del personale in ausiliaria, che sono relative ai trattamenti economici corrisposti al personale militare in ausiliaria e a talune altre esigenze non correlate al trattamento economico in attività.

Quanto alle previsioni di spesa relative alla Funzione difesa – notoriamente suddivise nei tre settori del personale, dell'esercizio e dell'investimento – il documento espone che le risorse complessive a questa assegnate ammontano a 19.555,9 milioni di euro, di cui 11.118,8 milioni per il personale, 6.100,5 milioni per l'investimento e 2.336,6 milioni per l'esercizio. In sintesi, la distribuzione delle risorse è in massima parte assorbita dalle spese per il personale pari al 56,9 per cento, mentre all'investimento e all'esercizio vengono destinate, rispettivamente, il 31,2 per cento e l'11,9 per cento.

Il DPP 2023-2025 ricorda poi che, negli ultimi venti anni, si sono susseguiti una serie di provvedimenti normativi che, intervenendo in modo riduttivo sulle dotazioni organiche, hanno avviato il passaggio da un modello di Forze armate basato sulla coscrizione obbligatoria, di circa 300.000 unità complessive, al modello a 190.000 unità, successivamente ridotte a 150.000 unità da conseguire, inizialmente, entro il 2024 e, come recentemente rideterminato, a 160.000 unità dal 1° gennaio 2034. Sempre con riguardo al personale, si segnala che permane alta l'attenzione del Governo sugli obiettivi di mantenere una significativa percentuale di personale giovane all'interno delle Forze armate, di realizzare

un incremento delle dotazioni organiche delle Forze armate nella misura di un contingente massimo di 10.000 unità, di valorizzare le professionalità e le esperienze maturate nei periodi di impiego operativo nell'ottica di fornire un più incisivo impulso alle misure volte ad agevolare l'inserimento, ovvero il collocamento preferenziale nel mondo del lavoro civile, dei volontari in ferma congedati, nonché di adoperarsi per mantenere, se non innalzare, le attuali percentuali di riserve di posti per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare a favore dei volontari in ferma prefissata e/o iniziale, e, infine, adottare specifiche iniziative volte a rendere maggiormente proficui gli strumenti reclutativi orientati a reperire professionalità nei settori *cyber* e spazio. Con riferimento al personale civile della Difesa, viene sottolineata l'esigenza di raggiungere l'obiettivo delle complessive 20.000 unità alla data del 1° gennaio 2025, ricordando che è tuttora in corso la progressiva riduzione delle consistenze effettive soprattutto mediante il collocamento in quiescenza del personale.

Passando al settore dell'esercizio, viene innanzitutto evidenziata la rilevante contrazione di risorse negli anni dal 2008 al 2022, arrivando ad un taglio degli stanziamenti di circa il 22 per cento. Il DPP 2023-2025 rileva, tuttavia, che nel 2023 si registra un'inversione di tendenza, riconducibile all'inclusione in bilancio delle risorse rinvenienti dai provvedimenti sulla crisi in Ucraina, dal finanziamento delle spese per la realizzazione dell'infrastruttura del Polo strategico nazionale, dall'integrazione delle risorse finanziarie per il pagamento dei canoni relativi alle utenze e per l'acquisto di carbo-lubrificanti, nonché dall'aumento degli stanziamenti correlati alla stabilizzazione delle somme versate all'entrata del bilancio connesse con prestazioni e servizi resi dalle Forze armate in ambito missioni internazionali.

Con riguardo, invece, alle disponibilità finanziarie ricomprese nel settore investimento, il DPP 2023-2025 segnala che permane la necessità di stabilizzare ed incrementare, non appena il quadro comples-

sivo lo consentirà, il *trend* d'investimento nelle spese militari, contemplando nelle opportune sedi la formalizzazione di provvedimenti specifici che possano garantire – con il più largo anticipo e i massimi benefici organizzativi possibili per l'industria nazionale – un adeguato livello di certezza finanziaria per la Difesa. Al proposito nel documento viene ricordato che la legge di bilancio 2021-2023 ha segnato un importante passo in avanti in tale direzione grazie alla garanzia offerta al Dicastero di un congruo volume di risorse caratterizzato da un profilo e un'agibilità tecnica senza precedenti e ripartito con consistenti disponibilità iniziali già nel primo triennio di riferimento. Infatti, ai tradizionali stanziamenti recati sui capitoli a fabbisogno, nel tempo si sono aggiunti quelli derivanti da provvedimenti normativi *ad hoc*, convenzionalmente noti come Fondi di investimento, in particolare, gli stanziamenti del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e del Fondo per il rilancio degli investimenti per le amministrazioni centrali, mentre dalla legge di bilancio 2021-2023 in poi, il legislatore ha, invece, inteso fare ricorso ad un particolare Fondo (il Fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale), destinato ad alimentare direttamente i capitoli di spesa a fabbisogno riportati nello stato di previsione del dicastero.

Passando alla Funzione sicurezza del territorio – pertinente alle esigenze finanziarie dell'Arma dei carabinieri – il DPP 2023-2025 segnala che lo stanziamento previsionale per l'esercizio finanziario 2023 ammonta a circa 7.617,3 milioni di euro, mentre per il 2024 e 2025 si attesterà rispettivamente a 7.769,7 milioni e 7.819,8 milioni, con un incremento di 152,4 milioni per il 2024 e di 202,5 milioni per il 2025. Nel dettaglio, per il 2023 le risorse per il personale ammontano a 6.760,1 milioni, suddivise tra la missione 5 « Difesa e sicurezza del territorio » e la missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente »; le spese per il settore esercizio ammontano a 574,5 milioni, di cui 536,3 milioni riferiti alla missione 5 « Di-

fesa e sicurezza del territorio », e 38,2 milioni alla « missione 18 »; infine, le somme assegnate al settore investimento ammontano complessivamente a 282,7 milioni (277,4 milioni nell'ambito della « missione 5 », e 5,4 per la « missione 18 »). Le spese non direttamente collegate ai compiti istituzionali della Difesa si integrano con la struttura del bilancio dello Stato, articolato per Missioni e Programmi, per mezzo dell'aggregato finanziario delle Funzioni esterne, relativo al soddisfacimento di specifiche esigenze regolate da leggi e decreti. Al riguardo, nel Documento si evidenzia che lo stanziamento previsionale per il 2023 ammonta a 162,9 milioni (in lieve incremento sulle assegnazioni dell'anno 2022), mentre per il biennio successivo gli stanziamenti previsionali si assestano a 160,3 milioni per il 2024 e a 141,5 per il 2025.

Con riguardo all'ultima funzione, relativa alle pensioni provvisorie del personale in ausiliaria, il DPP 2023-2025 ricorda che la categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. Tale particolare istituto è volto a remunerare vincoli ed obblighi posti dal legislatore in capo a soggetti che abbiano già raggiunto i limiti d'età vigenti, ma ancora idonei sotto il profilo fisico-sanitario ed il cui trattamento ordinario, diversamente, sarebbe erogato dall'INPS. La norma devolve infatti la gestione del trattamento di ausiliaria all'Amministrazione della Difesa, dal momento che la mutabilità del trattamento economico durante il periodo di ausiliaria non consente la determinazione, in via definitiva, del trattamento di quiescenza all'atto della cessazione dal servizio effettivo. Quanto ai dati di bilancio, per l'anno 2023 lo stanziamento previsionale ammonta a 412,4 milioni, in aumento di 2,9 milioni rispetto al 2022, mentre per ciascuno degli anni 2024 e 2025 gli stanziamenti previsionali si attestano a 410,9 milioni.

Altro tema rilevante è quello degli stanziamenti per le missioni internazionali che hanno avuto un andamento crescente, dal 2008 al 2011, in ragione dell'aumentato impegno del Paese, passando da un importo di 1.008 milioni ad un ammontare di 1.497 milioni, per poi diminuire gradualmente fino ai 1.035 milioni del 2016. Dal 2017, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 145 del 2016, le esigenze del « fuori area » sono state finanziate da un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del MEF e, a partire da tale anno, gli stanziamenti a favore della Difesa hanno evidenziato un andamento costante, con una tendenza al rialzo a seguito dei maggiori impegni assunti in ambito internazionale, in particolare a seguito della crisi Ucraina per il potenziamento del fianco est della NATO, fino ad attestarsi a circa 1.409,51 milioni nel 2022.

Il tomo II è dedicato alla programmazione della difesa, con l'indicazione dei programmi di previsto avvio, di quelli operanti e delle ulteriori esigenze prioritarie da finanziare. Al riguardo il Documento fa presente che le risorse in afflusso attraverso la legge di bilancio 2023 consentono di continuare il consolidato processo già avviato con le precedenti leggi di bilancio 2021 e 2022, mirante al rinnovamento di molteplici segmenti capacitivi ormai non più adeguatamente rispondenti ai moderni requisiti operativi nonché, soprattutto, alle disponibilità qualitative dei possibili *competitor*. Si sottolinea, poi, che i programmi d'investimento della Difesa descritti sono una naturale prosecuzione della pianifica-

zione avviata, orientati alla realizzazione, con principale orizzonte temporale al 2026, di una forza di intervento nazionale con capacità multidominio, che dovrà assicurare prontezza all'impiego in scenari anche ad alta intensità. In aggiunta alle consuete componenti dello strumento è stata approntata anche una nuova categoria denominata « Programmi congiunti » all'interno della quale sono riportati i programmi d'investimento della Difesa, gestiti da uno o più componenti (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri), che riguardano l'ammodernamento/rinnovamento delle capacità che la Difesa deve esprimere per raggiungere i *target* prefissati. In essa è rappresentata anche una programmazione contenente numerosi ulteriori interventi in diversi ambiti di riferimento, caratterizzati dall'impiego di risorse a valere sia sul bilancio della Difesa, sia su quello del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Nel complesso, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale il DPP 2023-2025 ripartisce 4.623 milioni per i programmi di previsto avvio e 10.727 milioni per i programmi operanti, mentre le risorse integrative messe a disposizione della Difesa sul Bilancio del MI-MiT con la legge di bilancio 2023-2025 sono interamente dedicate a programmi operanti, per un totale di 2.190 milioni.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 10.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Atto n. 86 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	93
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	96

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Atto n. 86.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota

predisposta dall'ufficio legislativo-economia del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato*), contenente gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 8 novembre con riferimento agli aspetti finanziari dello schema di decreto in esame.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, tenuto conto della documentazione testé depositata, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (Atto n. 86);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 3, si è considerato che dei 20.600 potenziali beneficiari

dell'indennità di discontinuità introdotta dal provvedimento in esame, 14.195 sono lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli e 6.405 sono lavoratori a tempo determinato che prestano altre attività;

si è altresì ipotizzato che la retribuzione media imponibile annua dei potenziali beneficiari sia pari a 9.700 euro e le giornate indennizzate siano in media 38, per un importo annuo lordo pari a 1.443 euro, corrispondente a 38 euro per ciascuna giornata;

per circa il 73 per cento dei lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli e per circa il 36 per cento degli altri lavoratori a tempo determinato l'importo da riconoscere supera l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 463 del 1983 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338 del 1989;

si è ipotizzato, inoltre, che circa 1.200 assicurati subiscano una riduzione delle giornate indennizzate per effetto del limite di 312 giornate annue previsto dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame;

gli oneri per la contribuzione figurativa di cui all'articolo 4 sono stati quantificati considerando, da un lato, l'applicazione del limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo dell'indennità indicato dall'articolo 3, comma 3, e, dall'altro, l'accredito figurativo di un numero di giornate fino alla concorrenza delle giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito di un anno di contribuzione, pari a 90 per i lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli e a 260 per gli altri lavoratori a tempo determinato;

ai fini della quantificazione si è altresì considerato che, sulla base dati relativi all'anno 2022, ai 14.195 lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli spetta un accredito figurativo medio di sette giornate, mentre ai 6.405 lavoratori che prestano altre attività spetta un accredito figurativo medio di settanta giornate, valutando altresì che circa il 50 per cento della prima categoria di lavoratori supererà il limite di retribuzione giornaliera di cui all'articolo 4, comma 1, mentre tale limite sarà superato dall'11 per cento circa degli altri lavoratori;

le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, ai sensi delle quali i commi da 7 a 16 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 73 del 2021 non si applicano agli eventi di cessazione involontaria successivi al 1° gennaio 2024, sono state quantificate sulla base dei dati riferiti all'effettivo riconoscimento delle prestazioni dell'ALAS, che nell'anno in corso, fino al mese di ottobre, ammontano a 1,5 milioni di euro;

preso atto, altresì, che, con riferimento al meccanismo di salvaguardia volto a garantire il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, in adesione al parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato il 18 ottobre 2023, in sede di esame definitivo del provvedimento si intende introdurre un sistema di rideterminazione proporzionale dell'indennità di discontinuità, ai sensi del quale, ove le risorse finanziarie siano insufficienti a soddisfare le istanze ammesse a godere del beneficio, l'INPS provvederà, entro trenta giorni dal termine per la valutazione delle domande, a riparametrare la quota dell'indennità da erogare, in misura proporzionale, considerando la dotazione finanziaria complessivamente disponibile e il numero delle indennità da liquidare;

rilevata l'esigenza di precisare, all'articolo 7, comma 2, che la rideterminazione, prevista dalla medesima disposizione, del contributo addizionale dovuto per i con-

tratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si riferisce al solo contributo di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, restando fermo l'incremento di 0,5 punti percentuali dovuto in occasione di ciascun rinnovo dei contratti stessi, previsto dal secondo periodo della medesima disposizione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 7, comma 2, dopo le parole: comma 28, aggiungere le seguenti: primo periodo, ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) con riferimento alla quantificazione degli oneri associati all'articolo 3, concernente l'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo, chiede delucidazioni in ordine a quanto riportato nella documentazione depositata dal rappresentante del Governo, secondo cui le connesse prestazioni sono state determinate ipotizzando che, per gli anni ricompresi tra il 2024 e il 2033, le caratteristiche dei predetti lavoratori rimangano sostanzialmente stabili rispetto alla generazione-tipo riferita all'anno 2022.

Al riguardo, rileva che tale circostanza è realisticamente inverosimile, tenuto conto delle stime circa l'andamento futuro del PIL e l'evoluzione dello scenario macroeconomico elaborate di recente dallo stesso

Esecutivo. Evidenzia, pertanto, il rischio che possano verificarsi, in relazione al riconoscimento della suddetta indennità, oneri a carico della finanza pubblica superiori a quelli quantificati dalla relazione tecnica.

Inoltre, pur prendendo atto della precisazione relativa alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, che consente di salvaguardare l'incremento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, reputa opportuno acquisire una rassicurazione dal Governo circa l'assenza di effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 8, con particolare riguardo agli oneri per prestazioni e contribuzioni figurative.

Il sottosegretario Federico FRENI, in relazione alla prima richiesta di chiarimento formulata dal deputato Dell'Olio, evidenzia che la stima degli oneri riconducibili all'articolo 3 è stata effettuata sulla base di un valore medio ponderato fondato sulle posizioni individuali dei soggetti destinatari della prestazione, dal momento che le situazioni retributive e contributive delle diverse categorie di lavoratori interessati risultano eterogenee. Per quanto attiene, invece, alla richiesta relativa all'articolo 8, precisa che, come indicato nella documentazione depositata nella seduta odierna, poiché in sede di certificazione del diritto alla prestazione gli oneri ad essa connessi sono risultati inferiori rispetto a quelli inizialmente preventivati in sede di adozione del decreto-legge n. 73 del 2021, e, quindi, dalla sua attuazione non sono derivati maggiori oneri, essendosi piuttosto registrati significativi risparmi di spesa.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli
ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità
di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.
Atto n. 86.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
UFFICIO LEGISLATIVO - ECONOMIA

APPUNTO

OGGETTO: AG 86 - Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo

Analisi degli effetti finanziari

È pervenuta la scheda istruttoria degli Uffici della Commissione Bilancio del Senato, recante gli elementi di carattere finanziario che presentano profili di criticità. Si riporta di seguito una griglia di sintesi recante, nella prima colonna, le osservazioni riportate nella nota e, nella seconda, gli elementi di risposta del Governo.

Scheda Istruttoria	Governo
<p>Per quanto di competenza, in ordine ai profili di quantificazione dell'indennità di discontinuità, di cui all'articolo 3, si osserva che il valore dell'indennità, stimato dalla relazione tecnica pari a 1.443 euro in media, concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF: a tale riguardo, si chiede di fornire elementi di maggiore dettaglio sui parametri impiegati per la quantificazione degli oneri per prestazione, pari a circa 30 milioni di euro annui.</p>	<p>Come chiarito nella RT la stima si è basata sui dati dell'anno 2022 relativi lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori di cui alla lettera b) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, del 25 luglio 2023.</p> <p>Per ogni posizione individuale sono state ricavate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero di giornate lavorate nell'anno 2022 con contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; • imponibile contributivo derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; • giornate lavorate come lavoratore subordinato non rientranti nel settore spettacolo e relativo imponibile; • presenza di un contratto a tempo indeterminato; • presenza di una prestazione Naspi; • presenza di una pensione diretta;

	<ul style="list-style-type: none"> • ulteriori redditi rilevabili dall'estratto conto del soggetto. <p>Tutte le informazioni sono state estratte per cercare di essere il più fedele possibile ai criteri di selezione dei soggetti destinatari della prestazione.</p> <p>Sono state, quindi, determinate le prestazioni ipotizzando che per gli anni 2024-2033 le caratteristiche dei lavoratori dello spettacolo rimangano sostanzialmente stabili rispetto alla generazione tipo riferita al 2022.</p> <p>La stima ha preso in esame le posizioni individuali in quanto le situazioni retributive e contributive molto variabili non permettevano l'utilizzo di valori medi.</p> <p>Di seguito vengono esposti ulteriori elementi rispetto a quelli presenti nella RT.</p> <p>I potenziali beneficiari sono stati valutati in circa 20.600 soggetti per ciascuno dei quali risulta una retribuzione media imponibile annua di 9.700 euro. Le giornate medie indennizzate risultano circa 38 per un importo annuo lordo fisco di 1.443 euro (38 euro giornaliero). Dall'analisi dei dati risulta che della platea selezionata circa 14.195 appartengono al gruppo A e 6.405 appartengono al gruppo B. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 73% supera l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Dei soggetti appartenenti al gruppo B il 36% supera il minimale contributivo.</p> <p>Inoltre, il numero delle giornate indennizzate è soggetto al limite di 312 annue e circa 1.200 assicurati subiscono una riduzione delle giornate indennizzate in funzione di tale limite.</p>
<p>In relazione all'articolo 4, la nota del Servizio del bilancio rileva che gli oneri per contribuzione figurativa (circa 10 milioni di euro annui) sembrano sottostimati: appare opportuno fornire al riguardo elementi di chiarimento.</p>	<p>A riguardo si precisa che la contribuzione figurativa è versata entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo. Inoltre, il numero delle giornate accreditate è tale da non poter superare il numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione. Per gli appartenenti al gruppo A un anno di contributi si considera integrato con 90 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo B servono invece 260 contributi giornalieri. Dall'analisi dei dati estratti relativamente al 2022 risulta che dei 20.600 soggetti che soddisfano i requisiti per la prestazione circa 14.195 appartengono al gruppo A con un accredito figurativo medio di 7 giornate e 6.405 appartengono al gruppo B con un accredito figurativo medio di 70</p>

	giornate. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 50% supera il limite di retribuzione giornaliera mentre per gli appartenenti al gruppo B solo l'11%. Tutti gli elementi forniti supportano una stima della contribuzione figurativa ridotta rispetto a quanto potrebbe risultare applicando l'aliquota direttamente alla retribuzione non percepita.
<p>Sarebbe utile un chiarimento sulla portata normativa del comma 2 dell'articolo 7, che riduce dall'1,4 all'1,1 per cento il contributo addizionale previsto dalla normativa vigente per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. A tale proposito, la norma vigente prevede anche un aumento del contributo addizionale di 0,5 punti percentuali per i casi di rinnovi di contratti di lavoro a termine e si evidenzia che la stima delle minori entrate derivanti dalla riduzione contributiva di cui all'articolo 7, comma 2, contemplata nella relazione tecnica, è stata determinata applicando comunque per i casi di rinnovi di contratti di lavoro a termine l'ulteriore contributo addizionale di 0,5 punti percentuali. Tuttavia, la formulazione letterale del comma 2 dell'articolo 7 potrebbe essere interpretata anche nel senso di sostituire entrambi i valori vigenti: 1,4 punti percentuali e 1,9 punti percentuali con l'unico valore di 1,1 punti percentuali. Occorre quindi valutare la necessità di specificare nel testo che venga fatto salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.</p>	<p>Si rappresenta che non si ravvisano elementi ostativi ad una modifica del testo della norma volta a specificare espressamente che viene fatto salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato. Si riporta di seguito la formulazione della modifica normativa richiesta: all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: “di cui all'articolo 2, comma 28,” inserire le seguenti: “primo periodo,”</p>
<p>Relativamente all'articolo 8, recante le disposizioni transitorie, emerge una notevole riduzione degli oneri per prestazioni e contributi figurativi rispetto alle previsioni formulate al momento dell'istituzione dell'indennità. L'onere complessivo previsto per il 2024 è di circa 3,4 milioni di euro, a fronte dei quasi 29 milioni stimati nella relazione tecnica al decreto-legge n. 73 del 2021. Occorre, pertanto, chiarire le cause di tale discrasia tra le previsioni di entrate contributive e le previsioni di uscite per prestazioni e contribuzioni figurative.</p>	<p>A riguardo si evidenzia che la prestazione è risultata inferiore in sede di certificazione del diritto alla prestazione. Si riporta per completezza il dato di spesa 2023 fino ad ottobre pari a circa 1,5 milioni di euro che conferma la rideterminazione effettuata nelle previsioni a legislazione vigente.</p>

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	107
Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Regione Siciliana nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della SS 514 «di Chiaromonte» e della SS 194 «Ragusana», dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114. (Atto n. 89)	103
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della SS 514 «di Chiaromonte» e della SS 194 «Ragusana», dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114. Atto n. 89 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	108

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	109
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	105
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di newcleo nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 492, recante modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità	106
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Francesco BATTISTONI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

C. 1551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che, per quanto di competenza della Commissione, vengono in rilievo, in primo luogo, gli articoli 1 e 1-*bis*, che recano misure inerenti alle politiche abitative.

In particolare, l'articolo 1 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) l'estensione della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età, come giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

L'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, proroga, fino al 31 dicembre 2024, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. È stabilito inoltre l'obbligo, fino al 31

dicembre 2024, a carico del proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari, di notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione, restando comunque ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei suddetti contratti. Vengono rinnovati fino al 31 dicembre 2024 i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione in base a determinate condizioni. Non vengono in ogni caso pregiudicate le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili.

L'articolo 3, ai commi 1 e 2, rimette in termini i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nel mese di luglio 2023, sono stati impossibilitati ad effettuare tempestivamente i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti sono considerati tempestivi, se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023.

L'articolo 3, comma 2-*quater*, introdotto al Senato, reca la proroga al 10 dicembre 2023 (rispetto al precedente termine del 20 novembre 2023) dei seguenti termini previsti per effettuare i versamenti e gli adempimenti sospesi nei confronti dei contribuenti colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi: termini dei versamenti tributari, termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.

L'articolo 7, comma 3-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2024, l'efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti « R1 » (utilizza-

zione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. La deroga si applica previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'ARPA territorialmente competente e opera a condizione che vengano rispettati i limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

L'articolo 7-bis, introdotto al Senato, proroga il termine a partire dal quale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto, nel settore dei trasporti, degli obblighi di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili al 2030, non è più conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Detto termine è differito al terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio ILUC (*Indirect Land-Use Change*) e comunque non oltre il 1° gennaio 2025.

L'articolo 13 autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, da parte del Dipartimento della protezione civile, a tal fine destinando 36 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

L'articolo 15 consente di prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, fino ad un termine di ulteriori

24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente ad oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Per effetto delle modifiche effettuate al Senato è stato inserito nell'articolo il comma 1-bis, che integra l'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 che reca disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, stabilendo che il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso non solo sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale (cosiddetto « piano ambientale »), ma, per effetto delle modifiche apportate al Senato, comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali.

L'articolo 15-quater, introdotto al Senato, novella il Codice dei contratti pubblici al fine di ridefinire, in modo estensivo, la causa di conflitto di interesse negli appalti pubblici e nelle concessioni e di modificare il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione.

In particolare, la lettera a) dell'articolo in esame sopprime le parole « concreta ed effettiva » al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 36 del 2023, allargando in tal modo la percezione della minaccia derivante da cause di conflitto di interesse, senza quindi circoscriverla solo ad una minaccia « concreta ed effettiva » come previsto nel testo vigente. In secondo luogo, la lettera b), modificando il comma 4 dell'articolo 73, eleva da dieci a trenta giorni il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione, allineando tale termine a quello di trenta giorni previsto dall'articolo 29 della direttiva 2014/24/UE e dalle altre procedure utilizzate nei settori ordinari.

L'articolo 15-quinquies – introdotto nel corso dell'esame al Senato – rfinanzia l'autorizzazione di spesa relativa all'« Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile » di 0,5 milioni

per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ricorda che il Tecnopolo è stato istituito per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare.

Infine, l'articolo 16-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sull'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, stabilendo che la centrale unica di committenza di cui si devono avvalere i soggetti attuatori di interventi nelle aree terremotate colpite dagli eventi sismici del 2016 è individuata nella Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante Sisma 2016 istituita presso la Struttura del Commissario Straordinario del Sisma 2016. Il comma 2 interviene inoltre sulla possibilità di assumere personale per le necessità legate alla ricostruzione a seguito di eventi sismici verificatisi negli anni passati allo scopo di consentire di attingere a personale che abbia maturato esperienze anche in posizioni contrattuali diversi negli uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti indicati nella norma.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

C. 1304, approvata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco BATTISTONI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Semenzato, impossibilitata a partecipare alla seduta, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che la proposta di legge è volta al riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico. Attraverso ciò, Stato, regioni e province autonome tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 9 della Costituzione, che reca il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni (articolo 1).

Sono elencate quindi le attività che legittimano l'ottenimento del riconoscimento da parte dei soggetti – imprese agricole o cooperative agricole o forestali – e, tra queste, vengono in rilievo per le competenze della Commissione, la manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo, il contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, il contrasto alla perdita di biodiversità (articolo 2).

La proposta definisce quindi la disciplina per il riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, prevedendo per essi anche criteri di premialità nel pagamento delle imposte e la possibilità di accordare una preferenza nella stipula dei contratti di collaborazione e delle convenzioni (articoli 3 e 4). Si prevede, inoltre, all'articolo 6, l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (la seconda domenica di novembre).

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana già convocata nella giornata odierna.

La seduta termina alle 10.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.02 alle 15.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 novembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Regione Siciliana nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della SS 514 « di Chiaromonte » e della SS 194 « Ragusana », dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114. (Atto n. 89).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della SS 514 « di Chiaromonte » e della SS 194 « Ragu-

sana », dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114.

Atto n. 89.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 15 novembre 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, segnala che il termine per l'espressione del parere di competenza scade il 27 novembre 2023.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo BIGNAMI concorda con la proposta di parere del relatore.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo, essendo state confermate dal presidente Schifani, testé audito insieme al direttore di Anas Sicilia, le perplessità relative ad un commissariamento di carattere politico. Il commissario designato ha appena dichiarato, infatti, che si avvarrà di un subcommissario tecnico, validando implicitamente l'inopportunità di una designazione di carattere politico. Sottolinea inoltre che l'opera è in corso, non si registrano particolari ritardi e non comprende pertanto la necessità di ricorso ad un commissariamento, che avviene peraltro in ritardo, essendo passato un anno dall'insediamento dell'attuale presidente della Regione Siciliana.

Dario IAIA (FDI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Tiene a sottolineare la correttezza formale e la linearità della procedura seguita dal Governo, essendo l'incarico in capo al precedente presidente della Regione Siciliana; si tratta di una procedura che definisce in termini del tutto usuali il rapporto tra Governo ed enti periferici.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 16.10.

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

C. 1304, approvata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Mauro ROTELLI (FDI), presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Semenzato, impossibilitata a partecipare alla seduta, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

C. 1341 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, segnala preliminarmente che il disegno di legge in

esame è stato dichiarato dal Governo quale collegato alla decisione di bilancio.

Rileva che obiettivo del disegno di legge è il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*, anche sulla scorta delle risultanze dell'indagine conoscitiva svoltasi presso la X Commissione della Camera.

Rinviando per un'analisi più dettagliata del contenuto alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che il provvedimento consta di sei titoli e quarantotto articoli.

Per quanto concerne le competenze della Commissione, segnala che l'articolo 2 prevede che le amministrazioni centrali e locali orientano la propria azione e le relative misure di incentivazione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche, assicurando che le misure di incentivazione che caratterizzano e qualificano la loro azione siano coerenti, tra le altre cose, con i principi della sostenibilità ambientale.

L'articolo 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale del *Made in Italy*, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e allo sviluppo di modelli di economia circolare.

L'articolo 7 introduce alcune misure a sostegno della filiera nazionale del legno e dell'industria per l'arredo. In primo luogo, si prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuova e sostenga la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno. In secondo luogo, con una novella al

Codice dei beni culturali e del paesaggio, viene soppressa la necessità di preventiva autorizzazione per gli interventi silvicolture nei boschi soggetti a vincolo. In particolare, vengono incluse fra le attività per le quali non è richiesta l'autorizzazione il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, relativo a immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

L'articolo 8 prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) promuova e sostenga gli investimenti, sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione dei processi di produzione di fibre di origine naturale, nonché provenienti da processi di riciclo, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità.

L'articolo 11 prevede l'adozione, da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale. Viene altresì disposto che il livello di ottemperanza a tali parametri qualitativi può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ricorda che ai sensi del codice dei contratti pubblici le stazioni appaltanti contribuiscono al perseguimento di finalità ambientali con l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, dei criteri ambientali minimi (cosiddetti CAM), ossia requisiti ambientali volti ad individuare la soluzione progettuale migliore sotto il profilo ambientale per l'intero ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

Segnala infine l'articolo 16 che stabilisce che il Ministero della cultura, in via generale, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché le altre amministrazioni, per gli specifici

profili di rispettiva competenza, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese. La disposizione interviene sul decreto legislativo n. 300 del 1999, da un lato, riferendo le attribuzioni del Ministero della cultura anche ai beni culturali immateriali e, dall'altro, viene espunta dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali (che rifluiscono nelle attribuzioni di altri Ministeri).

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame tenuto conto dell'andamento dei lavori nella Commissione di merito e del dibattito che si svolgerà in Commissione.

Mauro ROTELLI *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 16.15.

Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello.

C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 novembre 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 novembre è stato deliberato l'abbinamento della proposta di legge Battistoni n. 1080.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, in ragione delle misure contenute nelle proposte di legge abbinata, che in larga parte si sovrappongono, rileva l'opportunità di un'a-

nalisi delle disposizioni in esse contenute, eventualmente anche attraverso la costituzione di un Comitato ristretto o comunque una sede più ristretta, al fine di pervenire ad una lettura integrata delle stesse.

Marco SIMIANI (PD-IDP) concorda con la proposta del relatore reputando utile un raffronto tra le varie proposte di legge.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 novembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di newcleo nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 492, recante modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 16.30.

ALLEGATO 1

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1551, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

apprezzata la proroga di cui all'articolo 1, volta ad estendere la garanzia massima del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, considerata la necessità di continuare a tutelare le categorie più fragili;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 3, concernenti la rimesione in termini e la proroga per il versa-

mento di tributi e contributi a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Lombardia nel mese di luglio 2023 e degli eventi alluvionali del mese di maggio 2023;

evidenziato che le modifiche al codice dei contratti pubblici disposte dall'articolo 15-*quater* sono volte ad allineare la disciplina vigente alla normativa europea;

considerato che l'articolo 13 autorizza, per il 2023, la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina da parte del Dipartimento della protezione civile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della SS 514 « di Chiaromonte » e della SS 194 « Ragusana », dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114. Atto n. 89.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della SS 514 « di Chiaromonte » e della SS 194 « Ragusana », dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114;

premessi che:

lo schema di decreto provvede a conferire al presidente della Regione siciliana *pro tempore*, Renato Schifani, l'incarico di Commissario straordinario per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della SS 514 « di Chiaromonte » e della SS 194 « Ragusana », dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114, in sostituzione del suo predecessore;

la nomina si basa sulle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che ha disciplinato l'individuazione, attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di interventi infrastrutturali per i quali si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari per la loro realizzazione o completamento, in quanto caratte-

rizzati da uno o più degli elementi individuati nella norma;

considerato che:

al Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, concernenti le attribuzioni già conferite al precedente Commissario relativamente al supporto tecnico, agli obblighi di monitoraggio e alla non spettanza di compensi o emolumenti aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

sulla proposta di nomina sono stati acquisiti l'intesa della Regione siciliana e il parere del Ministero dell'economia e finanze;

valutata positivamente l'opportunità di procedere alla nomina del predetto Commissario;

preso atto degli elementi informativi acquisiti dalla Commissione nell'ambito dell'audizione del Presidente della Regione siciliana svolta il 21 novembre 2023;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio nella seduta del 15 novembre 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 1304, approvata dal Senato, recante disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura;

valutate positivamente le finalità della proposta di legge, volte al riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre, tra l'altro, alla protezione del territorio stesso dal rischio idrogeologico, nel rispetto

dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione;

evidenziato che tra le attività, di cui i soggetti legittimati al riconoscimento devono occuparsi, figurano la manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio forestale e di pulizia del sottobosco, nonché la cura e il mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e la difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	118
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. Nuovo testo C. 113 Panizzut (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	112
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	113

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. Nuovo testo C. 113 Panizzut (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	119
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	120

SEDE REFERENTE:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 41 Brambilla, C. 96 Gusmeroli, C. 195 Comaroli, C. 411 Vinci, C. 412 Vinci, C. 526 Berruto, C. 529 Mulè, C. 578 De Luca, C. 634 Consiglio regionale della Lombardia, C. 684 CNEL, C. 686 CNEL, C. 697 Carè, C. 718 Santillo, C. 865 Consiglio regionale del Veneto, C. 874 Consiglio regionale del Veneto, C. 892 Iaria, C. 985 Rosato, C. 1030 Mascaretti, C. 1218 Consiglio regionale della Puglia, C. 1258 Deidda, C. 1265 Morassut, C. 1398 Cherchi, C. 1413 Consiglio regionale del Veneto e C. 1435 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 347 e C. 1483</i>)	116
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada (C. 41 Brambilla, C. 96 Gusmeroli, C. 195 Comaroli, C. 411 Vinci, C. 412 Vinci, C. 526 Berruto, C. 529 Mulè, C. 578 De Luca, C. 634 Consiglio regionale della Lombardia, C. 684 CNEL, C. 686 CNEL, C. 697 Carè, C. 718 Santillo, C. 865 Consiglio regionale del Veneto, C. 874 Consiglio regionale del Veneto, C. 892 Iaria, C. 985 Rosato, C. 1030 Mascaretti, C. 1218 Consiglio regionale della Puglia, C. 1258 Deidda, C. 1265 Morassut, C. 1398 Cherchi, C. 1413 Consiglio regionale del Veneto e C. 1435 Governo).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale titolari autoscuole riunite e studi (ANTARES) (in videoconferenza), Confederazione autoscuole riunite e consulenti automo-

bilistici (CONFARCA), Federazione europea autoscuole (EFA) (in videoconferenza) e Unione nazionale autoscuole studi consulenza automobilistica (UNASCA)	116
Audizione di rappresentanti dell'Associazione « Io rispetto il ciclista » (in videoconferenza), Federazione italiana ambiente e bicicletta (FIAB) (in videoconferenza), Fondazione Michele Scarponi, <i>Rotary fellowship « cycling to serve »</i> (FCS), Salvaiciclisti e Federazione europea dei ciclisti	117
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione ciclistica italiana (FCI) .	117
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese trasporto viaggiatori (ANI-TraV), Comitato AIR – Autonoleggiatori italiani riuniti (in videoconferenza), Sistema trasporti – Confederazione di imprese	117
Audizione di rappresentanti dell'Associazione pazienti cannabis medica, Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) e Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) (in videoconferenza)	117

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 10.30.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

C. 1551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, già approvato dal Senato.

Le norme di competenza della IX Commissione sono state inserite nel testo del decreto dal Senato in sede di conversione.

Viene in questione in primo luogo l'articolo 7-*quater*, che reca disposizioni in materia di continuità territoriale.

Innanzitutto esso rifinanzia per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo per la continuità territoriale aerea della Sicilia e della Sardegna, istituito dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 494, legge n. 197 del 2022).

È inoltre prevista l'inclusione dell'aeroporto dell'isola d'Elba tra gli scali aerei delle isole minori. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento dei relativi oneri come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba.

L'articolo 8-*bis*, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità che, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione che prescrive la forma dell'atto pubblico e altre formalità, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo siano stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329

del codice della navigazione, ossia in forma scritta e alla presenza di due testimoni.

L'articolo 9, comma 1-*bis*, proroga poi dal 30 novembre 2023 al 31 marzo 2024 l'entrata in vigore del regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga alla stessa data la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico che siano state rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

L'articolo 9-*bis* prevede che le regioni e le province autonome, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, comunichino al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3, adibiti a trasporto pubblico locale, per i quali richiedono l'esonero dal divieto di circolazione previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Esso dispone inoltre che dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, già assegnate alle regioni e alle province autonome e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale, sia prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3.

L'articolo 10-*bis* interviene infine in materia di trasporti eccezionali. Esso prevede anzitutto che il termine di sospensione dell'efficacia del decreto contemplato dall'articolo 10, comma 10-*bis*, del Codice della strada – con cui sono adottate le linee guida sui trasporti eccezionali – in scadenza al 31 dicembre 2023, è prorogato al 31 marzo 2025.

In secondo luogo, viene istituito presso il MIT un tavolo tecnico cui partecipano le amministrazioni interessate, gli enti proprietari delle strade e le associazioni con il compito di definire, entro il 30 ottobre 2024, il Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il Piano deve essere adottato con decreto del MIT, di concerto con il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Nel Piano devono essere individuati i corridoi stradali dedicati ai trasporti eccezionali, in modo tale da collegare le aree industrializzate del Paese e i principali poli logi-

stici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere i relativi profili critici anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente oppure con oneri a carico degli utilizzatori dei corridoi.

Presenta e illustra in conclusione una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannunzia il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Francesca GHIRRA (AVS) fa presente che il provvedimento in esame rappresenta l'ennesimo decreto-legge, su cui con tutta evidenza verrà posta la fiducia, senza che ne ricorrano i presupposti. Inoltre, per quanto esso contenga anche misure condivisibili, esse appaiono insufficienti. Per tutti questi motivi preannunzia ugualmente il voto contrario del suo gruppo.

Giorgio FEDE (M5S) si associa alle considerazioni appena svolte dalla collega Ghirra, preannunciando il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle. Osserva infine che, rispetto alle norme sul TPL previste all'articolo 9-*bis*, occorre maggiore coraggio a tutela dell'ambiente.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.

Nuovo testo C. 113 Panizzut.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari sociali sulla proposta di legge « Disposizioni per il ricono-

scimento e la promozione della mototerapia », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente (C. 113 Panizzut).

La proposta di legge è finalizzata a garantire un riconoscimento formale alla mototerapia quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.

Come ricordato anche nella relazione illustrativa al progetto di legge, la « mototerapia » – o *FMX Therapy*, acronimo di *Freestyle Motocross Therapy* – prevede lo svolgimento di esibizioni di motocross *freestyle* all'aperto e all'interno degli ospedali per i ragazzi con disabilità e i pazienti, in particolare pediatrici, con gravi patologie, nonché l'opportunità per gli stessi di salire in sella a una moto (a trazione elettrica, in caso di ingresso negli ospedali) per vivere un'esperienza nuova, sotto il controllo di un pilota esperto, in accordo con i genitori e i medici curanti.

Il progetto, nato da un'idea del campione di motocross *freestyle* Vanni Oddera, è stato recentemente (marzo 2020) oggetto di studio da parte dell'*équipe* medica presso il reparto di oncologia pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita di Torino. I risultati dell'indagine, pubblicati sulla rivista « *European Journal Of Integrative Medicine* », hanno confermato gli importanti benefici assicurati dalla mototerapia in termini di riduzione nella percezione del dolore, per quanto riguarda i pazienti, nonché di riduzione del livello di stress, per quanto riguarda i genitori, con aumento per gli uni e per gli altri delle emozioni positive a discapito di quelle negative.

La proposta di legge si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 prevede appunto il riconoscimento e la promozione della mototerapia quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione

dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.

L'articolo 2 rimette a un accordo adottato in sede di Conferenza Stato-regioni la definizione delle linee guida per garantire una uniforme regolamentazione e implementazione della mototerapia sul territorio nazionale.

L'articolo 3 attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di promuovere l'organizzazione di eventi e progetti di mototerapia.

L'articolo 4 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP), nel dichiarare di condividere le finalità del provvedimento, si chiede però perché sia stata adottata la scelta di intervenire con legge anziché ad esempio con linee guida ministeriali, strumento che avrebbe garantito maggiore autonomia e flessibilità.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore*, sottolinea l'opportunità del provvedimento e si riserva di rispondere.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) chiede di svolgere, attesa l'importanza dell'argomento trattato, un ciclo di audizioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che l'attività istruttoria è già stata svolta nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari sociali. La Commissione è ora chiamata a pronunciarsi in sede consultiva; gli uffici provvederanno comunque a trasmettere la documentazione presentata presso la Commissione Affari sociali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 15.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

C. 1341 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata nella giornata odierna ad esprimersi sul testo originario del disegno di legge governativo.

Avverte che, ove fossero introdotte nel corso dell'esame in sede referente disposizioni di rilievo per i profili di competenza della Commissione, essa potrà essere chiamata ad esprimersi nuovamente sul testo modificato.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Attività produttive sul disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (C. 1341 Governo).

Si tratta di un collegato alla legge di bilancio, previsto nell'ambito del Documento di economia e finanza 2023. La manifattura italiana si trova al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina. La relazione illustrativa indica dunque quale obiettivo del disegno di legge il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*.

La medesima relazione sottolinea come il Governo, in sede di elaborazione del disegno di legge, abbia tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva sul tema « *Made in Italy*: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi », svolta dalla Commissione Attività produttive della Camera dei deputati nei primi mesi dell'anno e conclusasi con l'approvazione di un documento conclusivo il 17 maggio 2023.

Il disegno di legge consta di sei titoli e 48 articoli; si sofferma sui profili rilevanti ai fini della competenza della Commissione.

L'articolo 1 chiarisce che il disegno di legge in esame reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico-artistiche e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tra-

mandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.

L'articolo 2 prevede, al comma 2, che le amministrazioni centrali e locali siano tenute ad assicurare che le misure di incentivazione che caratterizzano e qualificano la loro azione siano coerenti con i principi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attività, nonché di inclusione sociale, di valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e di non discriminazione fra le imprese.

L'articolo 9 prevede una misura di semplificazione per la nautica da diporto, disponendo la riduzione da 60 a 7 giorni del termine per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto.

L'articolo 18 prevede che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura, al fine di rafforzarne la tutela e di programmare e attuare le azioni idonee e più efficaci per la loro salvaguardia.

L'articolo 37 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024 affinché il MIMIT promuova e sostenga la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), ossia della cosiddetta *blockchain*, per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy*.

Il comma 2 istituisce presso il MIMIT un catalogo nazionale per il censimento delle tecnologie basate su registri distribuiti. Il comma 4 consente al MIMIT di concedere alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per: a) progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizza-

zione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del *made in Italy*; b) la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

L'articolo 38 dispone infine il sostegno alla transizione digitale delle piccole e medie imprese, autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per il 2024 per la concessione di un contributo agli investimenti in progetti per ambienti virtuali immersivi e interattivi, da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 15.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 15.05.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.

Nuovo testo C. 113 Panizzut.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica che sono state trasmesse ai compo-

nenti della Commissione le memorie acquisite dalla Commissione Affari sociali nel corso dell'esame in sede referente.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Roberto MORASSUT (PD-IDP) preannuncia che, non avendo ricevuto informazioni sufficienti a maturare una valutazione, il suo gruppo si asterrà dal voto sul parere.

Francesca GHIRRA (AVS) preannuncia che anche il suo gruppo si asterrà dal voto.

Antonino IARIA (M5S) dichiara che anche il gruppo Movimento 5 Stelle si asterrà dal voto. Il provvedimento infatti, per quanto persegua finalità molto degne, è scarsamente motivato e confuso nella sua formulazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

C. 1341 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 15.10.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 41 Brambilla, C. 96 Gusmeroli, C. 195 Comaroli, C. 411 Vinci, C. 412 Vinci, C. 526 Berruto, C. 529 Mulè, C. 578 De Luca, C. 634 Consiglio regionale della Lombardia, C. 684 CNEL, C. 686 CNEL, C. 697 Carè, C. 718 Santillo, C. 865 Consiglio regionale del Veneto, C. 874 Consiglio regionale del Veneto, C. 892 Iaria, C. 985 Rosato, C. 1030 Mascaretti, C. 1218 Consiglio regionale della Puglia, C. 1258 Deidda, C. 1265 Morassut, C. 1398 Cherchi, C. 1413 Consiglio regionale del Veneto e C. 1435 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 347 e C. 1483).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 25 ottobre è stata avviata la discussione generale e che è in corso di svolgimento un ciclo di audizioni.

Avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Gianassi C. 1483, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per salvaguardare l'incolumità di pedoni e ciclisti, che, vertendo su materia identica a quella trattata dai progetti di legge in corso di esame, è abbinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Comunica altresì che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, su richiesta del presentatore, ha convenuto sull'abbinamento della proposta di legge Casu C. 347, in materia di cancellazione dal pubblico registro automobilistico dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, la quale incide su materia connessa a quella oggetto di esame. Propone pertanto l'abbinamento della proposta di legge C. 347.

La Commissione concorda.

Francesca GHIRRA (AVS) chiede se, alla luce di tali abbinamenti, la scansione dei lavori resterà quella preannunciata nell'ultimo Ufficio di presidenza.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, risponde che la tempistica è allo stato confermata e che dell'argomento si potrà discutere nel corso dell'Ufficio di presidenza convocato all'indomani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.**AUDIZIONI INFORMALI**

Martedì 21 novembre 2023.

Audizioni, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada (C. 41 Brambilla, C. 96 Gusmeroli, C. 195 Comaroli, C. 411 Vinci, C. 412 Vinci, C. 526 Berruto, C. 529 Mulè, C. 578 De Luca, C. 634 Consiglio regionale della Lombardia, C. 684 CNEL, C. 686 CNEL, C. 697 Carè, C. 718 Santillo, C. 865 Consiglio regionale del Veneto, C. 874 Consiglio regionale del Veneto, C. 892 Iaria, C. 985 Rosato, C. 1030 Mascaretti, C. 1218 Consiglio regionale della Puglia, C. 1258 Deidda, C. 1265 Morassut, C. 1398 Cherchi, C. 1413 Consiglio regionale del Veneto e C. 1435 Governo).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale titolari autoscuole riunite e studi (ANTARES) (in videoconferenza), Confederazione autoscuole riunite e consulenti automobilistici (CONFARCA), Federazione europea autoscuole (EFA) (in videoconferenza)

e Unione nazionale autoscuole studi consulenza automobilistica (UNASCA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione « Io rispetto il ciclista » (in videoconferenza), Federazione italiana ambiente e bicicletta (FIAB) (in videoconferenza), Fondazione Michele Scarponi, Rotary fellowship « cycling to serve » (FCS), Salvaiciclisti e Federazione europea dei ciclisti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 17.30.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione ciclistica italiana (FCI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.30 alle 17.40.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese trasporto viaggiatori (ANITraV), Comitato AIR – Autonoleggiatori italiani riuniti (in videoconferenza), Sistema trasporti – Confederazione di imprese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.40 alle 18.20.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione pazienti cannabis medica, Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) e Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.20 alle 18.55.

ALLEGATO 1

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali » (C. 1551 Governo, approvato dal Senato),

condivise le finalità dell'articolo 7-*quater*, che rifinanzia il fondo per la continuità

territoriale aerea della Sicilia e della Sardegna;

apprezzate altresì le finalità dell'articolo 10-*bis*, che prevede la definizione, con la collaborazione di tutti i soggetti interessati, del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.
Nuovo testo C. 113 Panizzut.**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia » (C. 113 Panizzut), nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

preso atto dell'attività conoscitiva svolta dalla XII Commissione Affari sociali;

condivise le finalità della proposta di legge, volta a riconoscere in maniera uni-

forme sull'intero territorio nazionale la mototerapia, quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela
del *made in Italy*. C. 1341 Governo.**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (C. 1341 Governo);

condivise le finalità del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1490 Gnassi</i>)	121
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

SEDE REFERENTE

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 17.15.

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1490 Gnassi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 novembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che in data 16 novembre 2023 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 1490, d'iniziativa del deputato Gnassi ed altri, recante disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle per-

sone disabili alle attività culturali, turistiche, ricreative e sportive.

Avverte che, poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia di quella oggetto delle proposte in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Invita quindi il relatore, On. Caramanna, ad illustrare brevemente i contenuti della predetta proposta di legge.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, riferisce sulla proposta di legge C. 1490 Gnassi e altri, facendo innanzitutto presente che questa, che si compone di due articoli, è volta a dare attuazione all'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, prevedendo che lo Stato italiano e le sue articolazioni territoriali e locali assicurino alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive la fruizione dell'offerta turistica e sportiva in modo completo e in autonomia, affinché ricevano il medesimo livello di qualità degli altri frui-

tori senza aggravii di prezzo, estendendo tali garanzie anche agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta (articolo 1, comma 1).

Segnala quindi che l'articolo 1, oltre quelle già menzionate, contiene le altre finalità della legge. In particolare, al comma 2 viene stabilito che costituisce atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità. Il comma 3, prevede che al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica le strutture ricettive forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, in ottemperanza al principio della progettazione universale e sulla base di quanto previsto dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Con il comma 4 promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale. Il comma 5 considera offerta turistica anche le attività, le iniziative e le manifestazioni, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, alla promozione e alla comunicazione turistica, fra le quali i parchi a tema e le strutture convegnistiche e congressuali. Il comma 6, promuove altresì l'adozione di certificazioni e marchi di qualità riconosciuti a livello nazionale o internazionale per le strutture turistiche accessibili. Il comma 7 prevede che lo stato promuova programmi di educazione e sensibilizzazione sul turismo accessibile rivolti ai turisti, agli operatori turistici e alle comunità ospitanti. Il comma 8 prevede, infine, lo sviluppo di materiali informativi e strumenti di formazione per promuovere comportamenti responsabili e consapevoli nel settore del turismo accessibile coinvolgendo le scuole, le università e le organizzazioni non governative collegate al settore del turismo e alberghiero,

disponendo che l'educazione sul turismo accessibile sia inclusa nei loro programmi di studio e nelle attività educative.

Rileva poi che l'articolo 2 promuove l'attuazione di progetti volti a favorire il turismo accessibile attraverso l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un fondo che finanzi azioni finalizzate allo sviluppo di infrastrutture turistiche pienamente accessibili quali piste ciclabili, sentieri escursionistici e sistemi di trasporto pubblico (comma 1). Il comma 2 prevede che le strutture turistiche situate in aree remote o poco accessibili possono beneficiare di un ulteriore sostegno finanziario per migliorare l'accessibilità e ridurre l'impatto ambientale dei trasporti. Il comma 3 dispone che con le risorse del predetto fondo sia promosso l'attuazione di progetti finalizzati: allo sviluppo di un turismo accessibile e inclusivo che favorisca la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari; alla realizzazione di infrastrutture e all'organizzazione di servizi accessibili alle persone con disabilità; a favorire l'utilizzo, da parte delle persone con disabilità, degli impianti esistenti per lo svolgimento di manifestazioni; alla ristrutturazione e alla riqualificazione degli impianti esistenti per garantirne l'accessibilità e per ospitare eventi e manifestazioni per sportivi disabili; all'offerta turistica accessibile e inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con disabilità. Ai commi da 4 a 8 vengono stabilite le modalità di partecipazione alla realizzazione dei progetti e definite le caratteristiche dei servizi oggetto del progetto nonché gli ambiti di riferimento relativamente alla tipologia di turismo, all'area territoriale nonché alla descrizione delle azioni da svolgere per aumentare l'accessibilità, l'accoglienza, la sicurezza, l'integrazione dei servizi sanitari del turismo per le persone con disabilità. Viene posta attenzione anche agli aspetti concernenti i tirocini nei servizi turistici, l'attività di comunicazione e promozione (da svolgere anche mediante, ma non solo, la creazione di siti *internet* accessibili per descrivere l'offerta di servizi). Viene altresì

previsto che i progetti devono contenere i rispettivi tempi di attuazione e piani finanziari. Il comma 9 specifica che sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di ricerca o organizzazione di convegni.

Infine, evidenzia che al comma 10 dell'articolo 2 si prevede l'istituzione di un sistema di monitoraggio e valutazione per misurare l'efficacia degli interventi adottati per promuovere il turismo accessibile, anche al fine di modificare o aggiornare gli interventi stessi in base ai risultati del citato monitoraggio, mentre il comma 11 reca la quantificazione degli oneri previsti e indica la copertura che è a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conclude auspicando che i lavori della Commissione sulle abbinare proposte di legge all'esame possano proseguire rapidamente anche grazie all'attività da svolgere in sede di Comitato ristretto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555 Governo, approvato dal Senato.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede referente del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (C. 1555 Governo, approvato dal Senato). Segnala che il provvedimento costituisce un obiettivo del PNRR.

Invita quindi la relatrice, on. Andreuzza, a svolgere la relazione introduttiva.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, illustra il disegno di legge annuale

per il mercato e la concorrenza 2022, presentato dal Governo al Senato l'11 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009 e approvato dal Senato, con modifiche, il 15 novembre 2023.

Evidenzia che la sua approvazione definitiva concorre all'attuazione del PNRR. Ricorda, infatti, che detto piano indica alcune riforme da attuarsi entro la fine del 2023 con la legge sulla concorrenza e il mercato 2022. Segnala che esse sono recepite nel testo degli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame.

Passando all'articolato che, complessivamente, a seguito delle modifiche approvate in prima lettura, consta di 22 articoli, fa innanzitutto presente che l'articolo 1 modifica le norme che disciplinano l'adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e della rete elettrica di trasmissione nazionale. Con riguardo ai primi, il comma 1, lettera a) prevede che essi siano predisposti ogni due anni, anziché con cadenza annuale. Quanto all'approvazione dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, il comma 1, lettera b) fissa i termini procedurali per l'espressione dei pareri da parte delle regioni interessate, per lo svolgimento della consultazione pubblica e la valutazione dell'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), nonché per l'approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Segnala poi che l'articolo 2, al comma 1, prevede la promozione di campagne informative e programmi di formazione per imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti. Il comma 2 attribuisce all'Arera il compito di stabilire gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di informare i clienti sulle funzionalità dei contatori intelligenti. Il comma 3 affida ad Acquirente Unico S.p.A. il compito di mettere a disposizione dei clienti finali i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e gas, tramite il Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale. Il comma 4 quantifica, disponendo la relativa copertura, in 500

mila euro per il 2023 e un milione di euro per il 2024 gli oneri conseguenti.

Rileva che l'articolo 3 modifica la disciplina dei servizi di *cold ironing* stabilita all'articolo 34-bis del decreto-legge n. 162 del 2019. In particolare, il comma 1, lettera a) reca la definizione di infrastruttura di *cold ironing* e qualifica come servizio di interesse economico generale l'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto; equipara, inoltre, il gestore dell'infrastruttura al cliente finale e al consumatore finale, rispettivamente ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica e dell'applicazione del cosiddetto Testo unico delle accise. Alla successiva lettera b), si prevede l'applicazione da parte dell'Arera di uno sconto sugli oneri generali di sistema a favore dei punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di *cold ironing*. Infine, la lettera c) prevede che i gestori delle infrastrutture di *cold ironing* trasferiscano i benefici derivanti dall'applicazione di tali misure agli utilizzatori finali del servizio di *cold ironing* e garantiscano loro condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie.

Riferisce che al Senato sono stati introdotti gli articoli da 4 a 8. L'articolo 4 prevede la predisposizione, da parte dei gestori delle infrastrutture ferroviarie e delle imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, di un piano di gestione delle operazioni di soccorso lungo la rete ferroviaria, compreso il trasporto degli infortunati.

L'articolo 5 consente agli aspiranti conducenti di mezzi del trasporto di persone e di merci di sostenere l'esame anche in province diverse da quella di residenza nel caso in cui in quest'ultima non siano previste sedute d'esame.

L'articolo 6 integra il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 2014, in materia di smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per prevedere la pubblicità, da parte dei sistemi di gestione individuali e collettivi,

delle informazioni relative al valore dei contributi applicati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche a copertura dei costi connessi agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento.

L'articolo 7 riduce la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dal 3 all'1 per cento in almeno un raggruppamento o, in alternativa, all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento. Inoltre, estende il ruolo di coordinamento del Centro di coordinamento RAEE anche ai sistemi individuali e vi prevede la partecipazione obbligatoria da parte dei sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e dei sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici.

L'articolo 8 reca modifiche al codice della nautica da diporto, novellando la disciplina del mediatore del diporto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è individuato quale autorità nazionale competente per il riconoscimento dei titoli abilitativi rilasciati all'estero. L'articolo 49-*quater* è modificato per consentire l'esercizio della professione ai cittadini non appartenenti all'Unione europea, se in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro. Si richiede, invece, per poter svolgere l'attività di mediatore del diporto, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di istruzione e formazione professionale o di un titolo equipollente. Quanto al corso teorico-pratico propedeutico all'accesso alla professione, se ne prevede l'organizzazione da parte di enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiano o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Evidenzia poi che l'articolo 9 prevede, al comma 1, l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Arera, sentita l'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato), che disciplini le condizioni, i criteri e i requisiti per l'i-

scrizione, la permanenza e l'esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale. Evidenzia altresì il comma 2, introdotto al Senato, che modifica il Codice del consumo per prevedere che, ai fini del perfezionamento dei contratti a distanza conclusi per telefono, il consenso dato dal consumatore non sia valido se questi non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Fa quindi presente che l'articolo 10, introdotto al Senato, prevede l'aggiornamento, entro 120 giorni, dei parametri attualmente vigenti per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Scaduto il citato termine, il comma 2 indica i nuovi valori di attenzione e obiettivi di qualità da utilizzare in via provvisoria e cautelativa. Il comma 3 affida al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di raccogliere ed elaborare i dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, ai fini del monitoraggio e di una razionale gestione dello spettro elettromagnetico.

Evidenzia quanto recato dall'articolo 11, che interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche. In particolare, il comma 1 dispone che l'assegnazione delle concessioni avvenga per dieci anni, sulla base di procedure selettive in conformità a linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il comma 2 indica alcuni criteri da recepire nelle suddette linee guida: la previsione di clausole sociali a tutela della stabilità occupazionale, la valorizzazione delle micro-imprese e la definizione di un numero massimo di concessioni ottenibili. Il comma 3 prevede una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai fini dell'individuazione delle relative procedure selettive. Il comma 4 fa salva l'efficacia, fino al termine previsto nel relativo titolo, sia

delle concessioni già assegnate con procedure selettive, sia delle concessioni rinnovate per dodici anni ai sensi della disciplina contenuta nel decreto-legge n. 34 del 2020. Il comma 5 prevede che tale disciplina di rinnovo automatico si applichi anche ai procedimenti pendenti per il rinnovo dei titoli che erano in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Inoltre, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, il comma 6 prevede che le concessioni in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservino la loro validità sino al 31 dicembre 2025. Il comma 7 abroga le disposizioni che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE. Il comma 8, inserito al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2024 l'operatività della norma che prevede non siano necessarie le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su spazi pubblici di strutture amovibili funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti.

Rileva poi che l'articolo 12, comma 1 – inserito al Senato –, consente lo svolgimento di vendite di liquidazione per esitare in breve tempo la merce per accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di uno stato di emergenza di rilievo nazionale. Il comma 2 interviene sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto, consentendo all'impresa di presentare in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove ha sede legale, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti. Il comma 3 – inserito al Senato – consente l'adozione di misure di limitazione all'apertura di nuovi esercizi commerciali quanto giustificate dalla necessità di salvaguardare la sicurezza, il decoro urbano o le caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità, le regioni, le città metropolitane e i comuni possono disporre anche l'adozione di mi-

sure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi. Il comma 4, inserito al Senato, integra i principi e criteri direttivi della delega legislativa al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, prevedendo l'introduzione di analoghe norme per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di determinate aree.

Segnala poi che l'articolo 13, introdotto al Senato, vieta ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica l'uso di informazioni acquisite tramite il database per la portabilità dei numeri mobili o per esigenze operative, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza.

Evidenzia inoltre che l'articolo 14, introdotto al Senato, prevede, nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, l'obbligo, per il professionista, di inviare un avviso al consumatore prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui può dare formale disdetta.

Osserva quindi che l'articolo 15, introdotto al Senato, introduce misure di semplificazione inerenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, consistenti nell'esclusione di talune tipologie di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui ciclo produttivo si svolge in siti chiusi, da alcune fasi di lavorazione (lavaggio e asciugatura).

Segnala che l'articolo 16, con una modifica al Codice della proprietà industriale, consente l'utilizzo di principi realizzati industrialmente nelle preparazioni galeniche, ampliando, quindi, le fattispecie della cosiddetta « eccezione galenica ».

Sottolinea che l'articolo 17 estende da 45 a 90 giorni il termine perentorio per la comunicazione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione.

Evidenzia altresì che l'articolo 18 indica l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato quale autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (cosiddetta « *Digital Market Act* »).

Fa poi presente che l'articolo 19 modifica il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, precisando che le partecipazioni in società di gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici, di gestione di impianti di trasporto a fune o di produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere sia dirette che indirette. Prevede, inoltre, siano ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori. L'efficacia di tali previsioni viene condizionata all'adozione di Linee guida, da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, affinché il gestore dello spazio fieristico garantisca condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta informazione alle imprese terze.

Rileva che il Senato ha anche introdotto gli articoli da 20 a 22. L'articolo 20 modifica la legge sul diritto d'autore, prevedendo che la concessione di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate, effettuata tramite l'attività degli organismi di gestione collettiva, debba essere fatta a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività delle medesime società di gestione collettiva.

L'articolo 21 proroga al 27 agosto 2024 il termine per l'adozione di disposizioni modificative e integrative al Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 31 del 2017, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedurali, nonché al fine di riordinare le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.

L'articolo 22, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.20 alle 17.45.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	128
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	133

SEDE REFERENTE

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Tiziana NISINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame in sede referente della proposta di legge C. 1275 Conte e delle abbinata proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli, in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

Ricorda che il seguito dell'esame in Assemblea del provvedimento in titolo, iscritto nel calendario vigente in quota opposizione, è previsto a partire da giovedì 30 novembre 2023.

Avverte che sono state presentate 15 proposte emendative (*vedi allegato*) al testo della proposta di legge C. 1275.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di valutare uno spostamento alla sala del Mappamondo, considerata l'importanza del dibattito odierno.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta al deputato Scotto, osserva che sarà sua cura verificare se sia possibile trasferirsi alla sala del Mappamondo.

Chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Rizzetto 1.6, invitando al ritiro di tutte le restanti proposte emendative, sulle quali altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) fa presente che tutto il suo gruppo intende intervenire sul complesso delle proposte emendative.

Francesco MARI (AVS) fa presente che tutto il suo gruppo intende intervenire sul complesso delle proposte emendative.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), dopo aver dichiarato di ritenere quantomeno paradossale intervenire sul complesso di proposte emendative destinate ad essere precluse dall'approvazione dell'emendamento Rizzetto 1.6, fa notare che l'iter di esame del provvedimento in titolo è stato paradossale e caratterizzato da continui rinvii e prese in giro, come nel caso dell'intervento del CNEL, il cui orientamento peraltro è stato infine ignorato dalla maggioranza. Ritieni che l'emendamento Rizzetto 1.6 sia un emendamento soppressivo mascherato, atteso che, senza prevedere alcun salario minimo, delega al Governo il compito di intervenire sulla materia della retribuzione dei lavoratori, peraltro attraverso principi e criteri direttivi vaghi e generici. Ritieni si sia dinanzi ad una deriva accentratrice e autoritaria che esautorata il Parlamento delle sue funzioni, dal momento che si stravolge un provvedimento di iniziativa parlamentare, in quota opposizione, scaricando sul Governo il compito di intervenire. Entrando nel merito dell'emendamento Rizzetto 1.6 fa notare che esso, oltre a indebolire la contrattazione collettiva, appare incostituzionale, considerato che, oltre a recare una delega in bianco al Governo, fa riferimento ai contratti più diffusi e non a quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, rischiando di legittimare la diffusione di contratti collettivi e di organismi di rappresentanza di comodo, ovvero preferiti dal datore di lavoro, nonché di contratti pirata. Rilevato, infine, che il provvedimento reca oneri che non sono in alcun modo quantificati, invita i gruppi di maggioranza ad aver più coraggio e ad assumersi la responsabilità di respingere un provvedimento che non condividono piuttosto che nascondersi dietro ad una delega in bianco.

Chiara APPENDINO (M5S) evidenzia come l'iter di esame sinora sia stato poco

serio, atteso che, tra continui rinvio e scarichi di responsabilità, come nel caso della richiesta di intervento al CNEL, si è passati da un emendamento soppressivo, non votato per evitare un problema politico con il proprio elettorato, ad un emendamento recante una delega generica, che espropria il Parlamento delle sue funzioni, violando le prerogative delle opposizioni. Nel merito fa notare che l'emendamento Rizzetto 1.6 indebolisce la contrattazione collettiva, legalizzando i contratti pirata e frammentando il Paese, con la previsione di gabbie salariali. Fa notare che la proposta di legge C. 1275, al contrario, da un lato valorizza la contrattazione collettiva, dall'altro prevede una soglia inderogabile per legge di trattamento minimo, al fine di far fronte alla drammatica situazione di disegualianza sociale e di povertà. Fa notare che il salario minimo è stato previsto da quasi tutti i Paesi europei, determinando vantaggi indubbi ai lavoratori e alla crescita economica. Evidenzia, infatti, che la contrattazione collettiva da sola non è sufficiente a garantire salari dignitosi, rilevando che gli stessi rinnovi contrattuali spesso si risolvono in aumenti insignificanti, come nel caso del contratto delle guardie giurate. Invita i gruppi di maggioranza a dire la verità e a esprimere chiaramente la propria contrarietà al salario minimo, smettendola di prendere in giro gli italiani.

Walter RIZZETTO, *presidente*, accogliendo la richiesta formulata dal deputato Scotto, sospende brevemente i lavori per consentire di trasferirsi alla sala del Mapamondo.

La seduta, sospesa alle 15.50, è ripresa alle 16.

Emiliano FOSSI (PD-IDP) ritiene si sia davanti ad un comportamento della maggioranza che giudica grave sia per ragioni di metodo che di merito. Sul merito, fa notare che l'emendamento Rizzetto 1.6 non prevede alcun salario minimo, nonostante quest'ultimo sia previsto nella maggioranza dei Paesi dell'Unione europea e abbia determinato spirali virtuose per gli stipendi

dei lavoratori e per la stessa produttività delle imprese, rappresentando anche uno strumento di contrasto alla precarietà, al lavoro nero e alla povertà. Ritiene che i gruppi di centrodestra, loro davvero con un atteggiamento ideologico, si oppongono a qualsiasi confronto su tale delicato tema, in violazione dei diritti delle minoranze e confermando la tendenza autoritaria a comprimere il dibattito e a restringere gli spazi del Parlamento, come dimostrato dai livelli inaccettabili raggiunti dalla decretazione d'urgenza e dalla produzione normativa proveniente dal Governo. Fatto notare che l'iter di esame è stata caratterizzato da continue tecniche dilatorie, evidenzia come la delega in bianco recata dall'emendamento Rizzetto 1.6 rappresenta l'ennesimo tentativo di prendere tempo, senza alcun rispetto per i milioni di lavoratori sotto la soglia di povertà.

Dario CAROTENUTO (M5S) ritiene che i gruppi di maggioranza sostengano un Governo classista e rappresentino una casta autoreferenziale che, invece di sostenere i salari dei lavoratori, restringono, con spirito autoritario, il confronto parlamentare, preoccupandosi esclusivamente di offrire vantaggi a manager e personalità vicine all'Esecutivo. Ritiene paradossale che il presidente della Commissione, che dovrebbe svolgere un ruolo imparziale, sia primo firmatario di un emendamento, di cui è chiamato, peraltro, a valutare l'ammissibilità. Evidenzia che tale proposta emendativa reca una delega in bianco incostituzionale, che non offrirà alcuna soluzione al problema del lavoro povero. Fa notare che tale proposta emendativa interviene esclusivamente sulla contrattazione collettiva, che da sola, a suo avviso, non è in grado di dare dignità al lavoro, come dimostra il caso di alcuni rinnovi contrattuali riguardanti, ad esempio, i settori della logistica, anche tenuto conto della diffusione dei contratti pirata. Ritiene che la maggioranza non fa altro che attuare politiche che favoriscono le disuguaglianze sociali e la povertà, come testimoniato dall'eliminazione del reddito di cittadinanza, evidenziando che il salario minimo, che è previsto in gran parte dei Paesi europei,

rappresenterebbe un valido strumento di tutela dei redditi dei lavoratori e di contrasto alle tendenze inflattive.

Bruno TABACCI (PD-IDP) ritiene atipico che un presidente di Commissione, che dovrebbe essere al di sopra delle parti, sia il primo firmatario di una proposta emendativa di così ampia portata. Fa notare che è in atto uno squilibrio dei poteri a favore del Governo e a scapito del Parlamento, sempre più esautorato, come testimoniato dal ricorso alla decretazione d'urgenza, che ha raggiunto ormai livelli inaccettabili.

Entrando nel merito delle questioni, ritiene che la previsione di un salario minimo sia positiva in quanto la contrattazione collettiva non è sufficiente a garantire livelli salariali dignitosi. Ritiene che la situazione sociale ed economica del Paese richieda riforme serie, tenuto conto delle tendenze dell'inflazione, del calo dei consumi e dei bassi livelli di crescita. Fa notare che il Governo invece ha presentato un disegno di legge di bilancio inadeguato e privo di coperture certe, non garantendo, peraltro, trasparenza sull'attuazione del PNRR, da cui deriva la spinta alla crescita del Paese. Ritiene che i gruppi di maggioranza avrebbero fatto meglio a sopprimere il testo in esame piuttosto che presentare un emendamento discutibile, che peraltro prevede misure potenzialmente dannose, come l'introduzione di gabbie salariali.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta ad alcune questioni sollevate nel dibattito odierno, ritiene legittimo che anche un presidente di Commissione possa sottoscrivere o presentare proposte emendative, come nel caso dell'emendamento 1.6, nel quale è confluito il consenso di tutti i gruppi di maggioranza.

Nicola FRATOIANNI (AVS), ricollegandosi a quanto testé affermato dal presidente, fa notare che non è in discussione l'applicazione di una norma regolamentare, quanto l'opportunità politica che un presidente di Commissione, chiamato a svolgere un ruolo imparziale, sottoscriva un

simile emendamento. Fa notare che sul tema del salario minimo i gruppi di maggioranza continuano a sottrarsi al confronto, timorosi di perdere i consensi del proprio elettorato, preferendo scaricare le responsabilità sul Governo attraverso una delega vaga, che offende il ruolo del Parlamento e i diritti delle opposizioni. Ritiene sia in atto una tendenza autoritaria sempre meno rispettosa del dialogo parlamentare, come testimoniato dalle recenti proposte di riforma costituzionale e dal ricorso alla decretazione d'urgenza, ormai a livelli mai raggiunti in passato. Evidenzia come i gruppi di maggioranza, piuttosto che preoccuparsi di fronteggiare il fenomeno del lavoro povero, presentano una proposta di modifica divisiva del Paese, contemplando l'introduzione delle gabbie salariali e mettendo in discussione i diritti universali. Ritiene che tali gruppi di maggioranza dovrebbero avere il coraggio di dire chiaramente che non intendono intervenire a sostegno dei milioni di lavoratori con redditi al di sotto della soglia di povertà.

Antonino IARIA (M5S) stigmatizza l'operato di Governo e maggioranza che, fin dalla campagna elettorale, hanno creato un conflitto tra percettori del reddito di cittadinanza e lavoratori « poveri »; peraltro, le stesse forze politiche di maggioranza hanno, di fatto, rinunciato al confronto parlamentare su un tema – il salario minimo – decisivo per migliorare le condizioni di vita di milioni di lavoratori, il cui disagio sociale costituisce uno degli aspetti più preoccupanti nel contesto di degrado sociale di gran parte delle periferie italiane, dove lo Stato è sostituito da organizzazioni criminali che spesso reclutano la manovalanza proprio all'interno di queste aree di miseria.

Associandosi alle considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, sottolinea che il salario minimo contribuisce ad aumentare il potere di acquisto delle persone e quindi il prodotto interno lordo; è quindi del tutto incomprensibile la scelta delle forze di maggioranza di rinunciare a questo strumento, che peraltro comporterebbe oneri minimi per le casse dello Stato. Inoltre, la scelta di delegare al Governo la

disciplina di questa materia contribuisce a svilire ulteriormente ruolo del Parlamento, le cui prerogative sono già fortemente limitate dall'uso spregiudicato della decretazione di urgenza.

Rileva, infine, che la diffidenza nei riguardi del salario minimo smentisce palesemente la retorica della maggioranza sul primato della famiglia, dal momento che proprio la precarietà del lavoro priva i giovani dei mezzi necessari a costruirsi un futuro. Resta da chiarire, a suo avviso, quale sia l'interesse che muove le forze di Governo, dal momento che la maggioranza degli elettori, anche tra le file di centrodestra, è favorevole all'introduzione di tale misura.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), ribadendo che il salario minimo è sostenuto dal 73 per cento degli italiani e dal 57 per cento degli elettori di centrodestra, stigmatizza la scelta della maggioranza di eludere il confronto sulla proposta unitaria dell'opposizione, delegando al Governo il compito di disciplinare la materia. A suo avviso, tale scelta non è coerente con gli obblighi imposti al nostro Paese dalla direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, nonché dall'articolo 36 della Costituzione, in base al quale « il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa ».

Rilevando che il decreto-legge n. 48 del 2023 ha contribuito ad aggravare la vulnerabilità dei lavoratori, prevedendo la negoziazione diretta con il datore di lavoro in caso di assenza di un contratto collettivo, ricorda che attualmente ben quindici contratti collettivi nazionali prevedono un salario minimo sotto i nove euro; a ciò si aggiungono i circa 3,5 milioni di lavoratori del tutto privi di un contratto collettivo che li tuteli. A fronte di questa oggettiva emergenza sociale, la maggioranza, di fatto, rinuncia ad intervenire e non si occupa neanche di introdurre una disciplina sulla rappresentanza sindacale, che è il presupposto per garantire una contrattazione equa ed efficace: si dimostra, dunque, incapace

di sviluppare una iniziativa autonoma e del tutto prona ai *diktat* del Governo, che peraltro è poco credibile nei tavoli di negoziato europeo e artefice di una legge di bilancio priva di strategie efficaci per promuovere la crescita a medio lungo termine. Al riguardo, osserva che, al contrario delle promesse fatte in campagna elettorale, tale legge di bilancio peggiora significativamente la condizione di diverse categorie di pensionati e pensionandi.

Patty L'ABBATE (M5S) osserva che i gruppi di maggioranza stanno per affossare colpevolmente una proposta di legge che interviene a favore dei lavoratori, i cui salari, sottoposti alla pressione dell'inflazione, hanno raggiunto livelli inaccettabili. Ritiene che il salario minimo, a differenza di quanto sostengono i gruppi della maggioranza, produce effetti benefici sia ai lavoratori, sia alle imprese, stimolando la produttività e l'innovazione delle aziende, come sostenuto anche da eminenti professori di economia. Fa notare, inoltre, che la previsione del salario minimo, primo tassello di una serie di riforme da attuare, rappresenta un valido strumento di politica industriale suscettibile di ridurre la precarietà del lavoro e di arginare fenomeni di stagnazione economica.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) evidenziato come non vi sia stato alcun intervento, né da parte della relatrice, né da parte di altri di altri esponenti di maggioranza, volto a illustrare il contenuto dell'emendamento Rizzetto 1.6, stigmatizza una simile mancanza di confronto, messa in campo in violazione dei diritti delle minoranze. Ricorda che il tema del salario minimo è da tempo a cuore sia del PD sia del M5S, nonostante non sia stato possibile, in passato, perfezionare un intervento sul tema a causa degli equilibri della maggioranza nella passata legislatura. Ritiene che la maggioranza, attraverso la previsione di una delega in bianco, non faccia altro che prendere altro tempo, rimettendo ad altri

la responsabilità di un intervento sulla materia. Esprime forti perplessità sulla formulazione dell'emendamento Rizzetto 1.6, facendo notare che una reale e seria promozione della contrattazione collettiva non può che derivare dall'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, non certo dalla previsione di una delega generica al Governo. Ritiene urgente intervenire prevenendo un salario minimo, al fine di contrastare il lavoro povero.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) contesta le affermazioni degli esponenti dei gruppi di maggioranza rilasciate agli organi di stampa, che parlano di battaglia ideologica sul salario minimo. Fa notare piuttosto che è in gioco l'attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, al fine di garantire salari dignitosi ai milioni di lavoratori alle soglie della povertà. Ricorda che il suo gruppo lotta per il salario minimo da un decennio e che la stessa Lega, oggi contraria, lo prevedeva come primo punto del suo programma alle elezioni politiche del 2018. Ritiene che il salario minimo non determini alcun livellamento verso il basso dei salari, facendo piuttosto notare che il testo della proposta di legge C. 1275 fa salvi i trattamenti di maggior favore previsti dalla contrattazione collettiva. Ritiene in ogni caso che la contrattazione collettiva, da sola, non basti a salvaguardare i livelli salariali, come dimostrano i rinnovi contrattuali di alcune categorie, nell'ambito della vigilanza privata. Ritiene che la previsione di un salario minimo rientri in un modello di sviluppo intrapreso dalla maggior parte dei Paesi europei, potenzialmente in grado di aumentare la competitività delle imprese e l'innovazione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, considerata l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.30.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.
C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus,
C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva)

1. Al fine di garantire l'attuazione del diritto di ogni lavoratore e lavoratrice a una retribuzione proporzionata e sufficiente, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo i criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali più applicati, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del diritto dell'Unione europea, uno o più decreti legislativi volti ad intervenire in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;

b) contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e categorie di lavoratori;

c) stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori e delle lavoratrici;

d) contrastare il *dumping* contrattuale, che determina fenomeni di concorrenza sleale mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati ad abbassare il costo del lavoro e ridurre le tutele dei lavoratori.

2. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire, per ciascuna categoria, i contratti collettivi più applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo del contratto maggiormente applicato sia, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, la condizione economica minima da riconoscersi ai lavoratori nella stessa categoria;

b) stabilire, per i settori degli appalti di servizi di qualunque tipologia, l'obbligo per le società appaltatrici e subappaltatrici di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'appalto, trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi più applicati nella categoria nel quale l'appalto si sviluppa e identificati secondo il criterio di cui alla lettera *a)*. Coerentemente, rafforzare le misure di verifica e controllo poste in capo alle stazioni appaltanti con il fine di rendere effettivi gli obblighi quivi previsti;

c) estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi, individuati in base al criterio di maggiore applicazione di cui alla lettera *a)*, a quei gruppi di lavoratori non raggiunti da alcuna contrattazione collettiva, applicando il contratto della categoria più affine;

d) prevedere strumenti di incentivazione atti a favorire lo sviluppo progressivo

della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle diversificate necessità derivanti dall'incremento del costo della vita e correlate alle differenze dei costi su base territoriale;

e) prevedere strumenti di misurazione che si basino sulla indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo applicato al rapporto nei flussi UNIEMENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, ciò anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche connesse ai rapporti di lavoro e contributive;

f) introdurre strumenti di incentivazione a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nei termini previsti dalle parti sociali o già scaduti, che comportino altresì il riconoscimento di incentivi a favore anche dei lavoratori e delle lavoratrici volti, nello specifico, a bilanciare e, dove possibile, compensare la perdita del potere di acquisito subita;

g) per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, e per i settori nei quali manca una contrattazione di riferimento, prevedere l'intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il fine di adottare le misure necessarie a valere sui soli trattamenti economici minimi complessivi, tenendo conto delle peculiarità delle categorie di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti da contratti collettivi più applicati vigenti in settori affini;

h) quali misure di rafforzamento della concorrenza e lotta alla evasione fiscale e contributiva, procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell'effettiva natura mutualistica;

i) disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili di impresa, fondati sulla valorizzazione dell'interesse comune tra i lavoratori e l'imprenditore alla prosperità dell'impresa stessa.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo, corredati di relazione

tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva)

1. Allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali sul piano nazionale, territoriale e per categorie e settori, nonché conseguire obiettivi di effettivo contrasto al *dumping* contrattuale, a fenomeni di concorrenza sleale, alla evasione fiscale e contributiva ed al ricorso a forme di lavoro nero o irregolare in danno dei lavoratori e delle lavoratrici, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per perfezionare la disciplina dei controlli e per sviluppare una informazione pubblica e trasparente in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva.

2. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare le modalità di comunicazioni tra imprese ed Enti pubblici in

materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, prevedendo strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'acquisizione del dato di applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per categorie, nonché dei dati afferenti i trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori ed alle lavoratrici;

b) perfezionare, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e l'implementazione di banche date condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli, aumentando l'efficacia materiale delle azioni di contrasto al ricorso a forme di lavoro nero o irregolare, evasioni contributive ed assicurative, applicazione di contratti collettivi non rappresentativi con finalità elusive in danno dei lavoratori, delle lavoratrici e degli Enti previdenziali;

c) implementare forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto a fenomeni distortivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, contrattazione collettiva, contrasto al caporalato, lavoro nero o irregolare, cooperative;

d) prevedere che le forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze ispettive dell'INL, dei suoi organi territoriali e di tutte le risultanze acquisite da parte degli organi deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva a livello nazionale e territoriale.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente ar-

ticolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.;

b) *sopprimere gli articoli da 2 a 8.*

1.6. Rizzetto, Giaccone, Tenerini, Battilocchio, Caparvi, Coppo, Giagoni, Giovine, Malagola, Mascaretti, Nisini, Tassinari, Volpi, Zurzolo.

Al comma 1, sostituire le parole: una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, *con le seguenti:* un salario minimo legale, ovvero una remunerazione minima legale;

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole:* una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, *con le seguenti:* salario minimo legale e remunerazione minima legale;

b) *all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da:* In presenza fino a: prestato, *con le seguenti:* Il salario minimo legale, ovvero la remunerazione minima legale.

c) *al titolo della proposta di legge, dopo le parole:* salario minimo, *aggiungere le seguenti:* legale e della remunerazione minima legale.

1.7. Soumahoro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale, la presente legge disciplina altresì la partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori ai risultati delle aziende, attraverso la distribuzione degli utili e l'adozione dei piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 7 con i seguenti:

Art. 7.

(Distribuzione degli utili)

1. Le somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 10.000 euro lordi, se erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dal comma 1, i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp) di cui al regolamento (Ue) 2019/1238, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, nonché ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (Ue) 2019/1238. Parimenti, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dal comma 1, i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a).

3. Gli utili di cui al presente articolo costituiscono voci di costo nei bilanci delle imprese.

Art. 7-bis.

(Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori)

1. I contratti collettivi possono prevedere l'accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. L'accesso a tali partecipazione può essere previsto in maniera diretta ovvero mediante la costituzione di apposite società di investimento, fondazioni o associazioni, alle quali i dipendenti possono partecipare.

2. L'adesione dei lavoratori al piano di partecipazione finanziaria è volontaria e non può essere fonte di discriminazioni. Qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.

3. I piani di partecipazione finanziaria possono individuare tra gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società quelli previsti dagli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, comma 8, del codice civile e determinano le condizioni di tale partecipazione. I piani possono altresì contemplare l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4. I piani sono contenuti in apposito documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce il citato piano ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito è effettuato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, senza costi a eccezione delle imposte di bollo. I piani hanno forza di legge tra le parti ovvero fra l'impresa e i dipendenti ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile. I piani di cui al presente articolo stabiliscono la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti. Il totale degli utili di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dal-

l'impresa per i redditi annui lordi dei dipendenti. Resta ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata, dopo aver preso atto della relativa entità. Le somme complessive oggetto di rinuncia sono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni del piano.

5. I contratti collettivi possono prevedere che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell'impresa, previo suo consenso, nella misura massima del 20 per cento, anche destinata a maturare da un dato tempo futuro, sia costituita da partecipazioni azionarie o da quote di capitale, ovvero da diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento alla quale i dipendenti hanno diritto di partecipare.

6. I contratti collettivi possono destinare una quota parte della retribuzione aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, in misura non superiore al 15 per cento della retribuzione globale di fatto, per il finanziamento della partecipazione al piano. Si applicano le disposizioni dell'articolo 51, commi 2, lettera *g*), e 2-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. I lavoratori dipendenti che hanno aderito al piano non possono chiedere il rimborso dei titoli prima che sia decorso un termine che il piano stesso non può fissare in misura inferiore a tre anni. Il rimborso dei titoli può essere richiesto anche prima della scadenza di detto termine in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto gli stessi titoli.

8. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa, non si applicano le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile.

9. All'articolo 51, comma 2, lettera *g*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: « lire 4 milioni » sono sostituite dalle parole: « euro 40.000 ». Le disposizioni dell'articolo 51, commi 2, lettera *g*), e 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986 n. 917, si applicano anche alle azioni e agli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti.

Art. 7-*ter*.

(Accordo di affidamento fiduciario per la gestione collettiva dei diritti derivanti dalla partecipazione finanziaria)

1. In deroga all'articolo 2341-*bis* del codice civile e agli articoli 122 a 124 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, i lavoratori dipendenti e i piccoli azionisti che siano persone fisiche possono stipulare un accordo di affidamento fiduciario avente ad oggetto la delega del diritto di voto nella assemblea societaria.

2. È fatta salva la facoltà per ciascun fiduciante di esercitare in proprio il diritto di voto in singole assemblee, anche limitatamente a specifici punti all'ordine del giorno.

3. I requisiti dell'accordo di affidamento fiduciario sono:

a) la previsione di un affidatario fiduciario obbligato ad esercitare il diritto di voto secondo le prescrizioni e i principi direttivi dell'atto istitutivo dell'accordo;

b) la previsione di una durata massima dell'accordo;

c) l'emissione da parte dell'affidatario fiduciario a favore dei fiducianti di documenti relativi all'accordo di affidamento;

d) il diritto di prelazione nell'ipotesi di cessione delle quote azionarie da parte di uno degli aderenti al negozio;

e) l'individuazione, da parte dei disponenti, di un soggetto, denominato guardiano, con funzioni di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

4. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui alla lettera *d)* del precedente comma, l'affidatario ha l'obbligo di acquisire l'assenso o il diniego al conferimento delle quote azionarie con atto scritto.

5. Nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe di voto tra i lavoratori dipendenti in attività e i lavoratori dipendenti a riposo

aderenti al piano, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 141, 142, 143 e 144 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6. Le partecipazioni societarie possono essere altresì trasferite a *trust* istituiti e legittimati allo scopo di esercitare il diritto di voto.

7. L'atto di *trust*, istituito a norma del precedente comma 6, deve disciplinare:

- a) la nomina del *trustee*;
- b) lo scopo, ossia l'oggetto del *trust*;
- c) i principi ai quali deve essere uniformato l'esercizio dei diritti amministrativi da parte del *trustee*;
- d) la durata massima del *trust*;
- e) le condizioni e le modalità di retrocessione ai disponenti delle partecipazioni societarie;
- f) l'individuazione di un soggetto, denominato guardiano, con funzioni di vigilanza sull'esecuzione del programma di *trust*.

8. È istituito presso la Consob il registro dei *voting trust*. Il registro deve essere aggiornato mensilmente previa segnalazioni relative alla costituzione, modifiche o scioglimento dei *trust* da effettuarsi a cura del *trustee*. Il registro deve contenere il nome delle società presso le quali è costituito il *trust*, le caratteristiche elencate al precedente comma 7 e le modalità con cui è possibile trasferire le partecipazioni allo stesso.

9. All'atto della sottoscrizione e della compravendita da parte di un investitore di titoli azionari riferibili a società elencate nel registro dei *voting trust*, gli intermediari sono tenuti a rendere all'investitore stesso un'informativa obbligatoria sull'esistenza del *trust* e sulla possibilità e modalità per aderirvi.

Art. 7-*quater*.

(Obblighi di trasparenza dell'accordo di affidamento fiduciario per la gestione collettiva dei diritti derivanti dalla partecipazione finanziaria)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, determina, tramite decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione e le attività dei soggetti di cui all'articolo 7-*ter* al fine di garantire adeguata pubblicità e trasparenza.

Art. 7-*quinquies*.

(Agevolazioni fiscali per i lavoratori e per le imprese)

1. Nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono deducibili le spese sostenute in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 7-*bis*, nonché delle disposizioni per l'acquisto o per la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte dei lavoratori dipendenti della società emittente il titolo o delle società controllanti, o da essa controllate o a essa collegate, per un importo annuo non superiore a 10.000 euro.

2. Le imprese che hanno adottato il piano di partecipazione finanziaria possono dedurre dal reddito di impresa imponibile a fini fiscali, nel limite di importo previsto dal comma 1, per ciascun lavoratore:

a) gli interessi, nonché quota parte del capitale, sui prestiti accordati ai lavoratori per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti finanziari;

b) la differenza tra il valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il prezzo al quale sono offerte per la sottoscrizione o la vendita ai lavoratori;

c) in caso di assegnazione gratuita, l'intero valore delle azioni o quote di capitale, determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabi-

lite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 2.

Art. 7-*sexies*.

(Salvaguardia dei contratti collettivi)

1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.

1.3. Boschi, Marattin, Faraone, Grupponi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale, la presente legge disciplina altresì la partecipazione dei lavoratori alla gestione e alla organizzazione delle aziende.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 7 con i seguenti:

Art. 7.

(Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza)

1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o società europea, nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile, i contratti collettivi possono prevedere la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, per una quota non inferiore a un quinto dei componenti il consiglio stesso.

2. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, nonché di un eguale numero di supplenti, è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle previsioni di cui al comma 10, lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2409-*duodecies* del codice civile.

3. Le società che incentivano la partecipazione nel consiglio di sorveglianza, secondo le procedure di cui al comma 2, accedono ai meccanismi premiali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 6.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche alle cooperative di consumo.

Art. 7-*bis*.

(Partecipazione al consiglio di amministrazione)

1. Nelle società che non adottano il sistema dualistico di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile, i contratti collettivi possono prevedere la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-*octiesdecies* del codice civile, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.

2. Gli amministratori di cui al comma 1, nonché i relativi supplenti, sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi.

3. Gli amministratori di cui ai commi precedenti devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.

4. Gli amministratori che siano anche dipendenti della società hanno diritto a permessi retribuiti per la preparazione e la partecipazione alle riunioni del consiglio in misura determinata dalla contrattazione collettiva. Essi hanno altresì diritto a ricevere un'adeguata formazione, anche in forma congiunta, non inferiore alle 24 ore annue, per lo sviluppo di conoscenze e competenze tecnico/specialistiche e trasversali. Al fine di partecipare ai corsi di formazione, i rappresentanti dei lavoratori usufruiscono di permessi retribuiti secondo le modalità definite dai contratti collettivi.

5. I corsi di formazione di cui al comma 4, secondo periodo sono organizzati dalle

università, dai centri di ricerca, dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori, dagli organismi paritetici, dagli enti bilaterali, dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché da ulteriori soggetti formatori individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Detti corsi possono essere finanziati anche attraverso i fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Alle società che adottano la partecipazione nel consiglio di amministrazione o nel comitato per il controllo sulla gestione di amministratori designati secondo le procedure di cui al comma 2 è applicata una aliquota IRES agevolata. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono adottate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attuative della disposizione di cui al periodo precedente.

Art. 7-ter.

(Disciplina della partecipazione nelle società a partecipazione pubblica)

1. Le società a partecipazione pubblica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono integrare il consiglio di amministrazione con almeno un amministratore nominato secondo le procedure di cui all'articolo 4.

Art. 7-quater.

(Salvaguardia dei contratti collettivi)

1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.

1.4. Boschi, Marattin, Faraone, Grupponi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La presente legge introduce altresì incentivi per la riduzione del rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche e il salario aziendale minimo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.

(Agevolazioni fiscali per la riduzione del divario tra le retribuzioni all'interno dell'azienda)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le medie e grandi aziende che stabiliscono un rapporto tra la complessiva remunerazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 25 volte, hanno diritto all'applicazione di una aliquota IRES agevolata.

2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, l'eventuale incremento del compenso massimo per gli amministratori, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono adottate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative del presente articolo. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì le modalità di verifica della permanenza del requisito di cui al comma 1 e della correlazione di cui al comma 3, anche ai fini della perdita del beneficio fiscale.

4. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.

1.5. Faraone, Grupponi.

Al comma 3, dopo le parole: codice civile, inserire le seguenti: nonché ai lavoratori a partita iva.

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: il datore di lavoro, aggiungere le seguenti: , ovvero il committente,;

2) al primo periodo, dopo le parole: a livello nazionale, aggiungere le seguenti: , nonché la remunerazione comprensiva di tutti gli istituti previdenziali spettante ai lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a partita iva;

3) al secondo periodo, dopo le parole: stabilito dal CCNL, aggiungere le seguenti: o pattuito;

b) all'articolo 3, comma 2, dopo la parola: CCNL, aggiungere le seguenti: ovvero dall'accordo tra il committente ed il lavoratore autonomo, ivi compreso il lavoratore a partita iva.

c) all'articolo 6, comma 1:

1) dopo le parole: il datore di lavoro, aggiungere le seguenti: , o il committente,;

2) dopo le parole: associazioni sindacali, aggiungere le seguenti: o professionali;

3) dopo le parole: ordina la datore di lavoro, aggiungere le seguenti: , ovvero al committente,;

4) dopo le parole: ai lavoratori, aggiungere le seguenti: o ai prestatori d'opera;

d) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: datori di lavoro, aggiungere le seguenti: , ovvero dei committenti.

1.1. Soumahoro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai giovani, non occupati, che si avviano al lavoro, ovvero ai lavoratori in distacco transnazionale, di cui al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la parola: domestico, aggiungere le seguenti: , per i giovani che si avviano al lavoro e per i lavoratori in distacco transnazionale, di cui al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.

1.2. Soumahoro.

ART. 2.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: a 9 euro lordi con le seguenti: alla cifra stabilita dalla Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 5, che, in prima applicazione, la determina entro trenta giorni dalla sua istituzione.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

2.3. Marattin, Boschi, Faraone, Grupponi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: a 9 euro lordi con le seguenti: alla cifra stabilita dalla Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al successivo articolo 5, che, in prima applicazione, la determina entro trenta giorni dalla sua istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: di 9 euro.

2.1. Marattin, Boschi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 9 euro lordi, con le seguenti: 12 euro lordi.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire le parole: 9 euro, con le seguenti: 12 euro.

2.2. Soumahoro.

Al comma 2, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, alle parole: da adottare, premettere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,;

b) al comma 2:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

a-ter) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;

2) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di rappresentanti delle associazioni dei lavoratori autonomi e dei committenti;

c) sostituire il comma 4, con il seguente:

4. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del salario minimo legale e della remunerazione minima legale deve essere stabilita in termini di progressività legata ai meccanismi di stabilizzazione dell'indice di inflazione reale, ed è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2.4. Soumahoro.

ART. 3.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sopprimere le parole da: In presenza, fino a: articolo 2;

2) dopo la parola: prestato, aggiungere le seguenti: ovvero il trattamento economico complessivo;

3) dopo le parole: a livello nazionale, aggiungere le seguenti: ovvero pattuito;

b) al comma 2, dopo la parola: CCNL, aggiungere le seguenti: , ovvero nell'accordo tra il committente ed il lavoratore autonomo, ivi compresi i lavoratori a partita iva;

c) sopprimere i commi da 3 a 5.

d) al comma 6, capoverso:

1) dopo la parola: corrispettivo, aggiungere la seguente: orario;

2) sostituire le parole da: quello stabilito dai fino alla fine del comma, con le seguenti: a 12 euro lordi, soglia aggiornata annualmente in termini di progressività legata ai meccanismi di stabilizzazione dell'indice di inflazione reale.

3.1. Soumahoro.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole da: è quello previsto, fino a: suo rinnovo, con le seguenti: , in ogni caso, non può essere inferiore a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2.

4.1. Soumahoro.

ART. 7.

Sopprimerlo.

* **7.2.** Marattin, Boschi, Faraone, Gruppioni.

* **7.3.** Scotto, D'Alessio, Mari, Barzotti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malvasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo	143
---	-----

COMITATO RISTRETTO

Martedì 21 novembre 2023.

Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malvasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.55.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.05 alle 15.10.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1304, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.30.

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1304, approvata dal Senato, ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, in sostituzione dell'on. Pisano, impossibilitato a prendere parte alla seduta, riferisce che la proposta di legge C.1304 recante disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell'agricoltore e dell'allevatore custodi dell'ambiente e del territorio e delega al Governo per la tutela e la promozione dell'attività da essi svolta, approvata dal Senato il 12 luglio scorso, si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 prevede come finalità principale della proposta di legge in esame il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, che

concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico. Mediante tale riconoscimento, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione.

L'articolo 2, mantenendo fermo quanto previsto dalla legge n. 194 del 2015, dispone un elenco di attività delle quali i soggetti legittimati ad ottenere il riconoscimento – ovvero gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale – devono occuparsi per essere riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e le Comunità montane e isolate, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, possano promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'in-

tesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti. Il comma 2 precisa che, per le citate finalità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere specifici criteri di premialità (come la riduzione delle imposte di rispettiva competenza) in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 5 (v. *infra*).

L'articolo 4 dispone che, per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.

L'articolo 5 prevede che gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio siano iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituirsi presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 istituisce la Giornata nazionale dell'agricoltura, identificandola con la seconda domenica di novembre. Al fine di celebrare la Giornata:

lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni e gli Enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche (articolo 7);

le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche,

percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura (articolo 8);

la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale (articolo 9).

L'articolo 10 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un premio al merito denominato «*De agri cultura*», con riferimento al quale è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, riconosciuto agli agricoltori:

che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o per l'impiego di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema (comma 1);

che presentino progetti volti alla rivitalizzazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo (comma 2).

L'articolo 11 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri, quantificati nella misura di 20.000 euro annui. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

ALLEGATO

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1304, approvata dal Senato, ed abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge in titolo volta al riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e all'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura;

considerato che le finalità della proposta di legge in commento sono indicate dall'art. 1 nella tutela, nel sostegno e nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione, anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, il quale concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole nonché dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico;

valutato che l'art. 9 della Costituzione, così come recentemente modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, riconosce tra i suoi principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle generazioni future;

riscontrato che, l'art. 2 definisce agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, occupandosi, tra le altre attività, della custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali, della conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali nonché del contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;

atteso che la proposta di legge in esame istituisce, inoltre, all'art. 6 la « Giornata nazionale dell'agricoltura » al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico, ambientale e sociale del Paese;

evidenziato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Alessandra Ricci, Amministratore delegato e Direttore generale di SACE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	148

AUDIZIONI

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Alessandra Ricci, Amministratore delegato e Direttore generale di SACE.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di SACE, Alessandra RICCI.

Alessandra RICCI, *Amministratore delegato e Direttore generale di SACE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), e il deputato Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ai quali risponde Alessandra RICCI, *Am-*

ministratore delegato e Direttore generale di SACE.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato la dottoressa Ricci, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La seduta comincia alle 15.50.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo, su cui intervengono Angelo ROSSI, *relatore*, e il deputato Marco PELLEGRI (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	149
Comunicazioni del presidente	149

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La seduta comincia alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha

convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga dell'ulteriore collaborazione, a tempo parziale e non retribuita, di Lucrezia Baccarini. Comunica, inoltre, che sono giunte le autorizzazioni da parte del Comando generale della Guardia di finanza per la collaborazione, a tempo parziale e non retribuita, quale ufficiale di collegamento della Commissione, del Ten. Col. Daniela Parisi, e da parte del Rettore dell'Università di Bologna per la collaborazione, anch'essa a tempo parziale e non retribuita, della Prof.ssa Stefania Pellegrini.

Da ultimo, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che una delegazione della Commissione si rechi in missione in Campania, nella Terra dei fuochi, indicativamente nelle giornate del 5 e 6 dicembre prossimi.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sul femminicidio di Giulia Cecchettin	150
Sulla pubblicità dei lavori	150
Audizione, in videoconferenza, della Professoressa Marina Calloni, ordinaria di filosofia politica e sociale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, direttrice del Centro di Ricerca Dipartimentale ADV-Against Domestic Violence e dell'Academic Network UN.I.RE. (Università in Rete) (Svolgimento e conclusione)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151
Comunicazioni del Presidente	151

AUDIZIONI

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 15.

Sul femminicidio di Giulia Cecchettin.

Martina SEMENZATO, *presidente*, esprime, a nome della Commissione, profondo cordoglio ai familiari di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio, e conferma l'impegno della Commissione a lavorare per contrastare efficacemente il fenomeno.

La Commissione si associa.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, della Professoressa Marina Calloni, ordinaria di filosofia politica e sociale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, direttrice del Centro di Ricerca Dipartimentale ADV-Against Domestic Violence e dell'Academic Network UN.I.RE. (Università in Rete).

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Marina CALLONI, *Professoressa ordinaria di filosofia politica e sociale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, direttrice del Centro di Ricerca Dipartimentale ADV-Against Domestic Violence e dell'Academic Network UN.I.RE. (Università in Rete)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, presidente, e la deputata Sara FERRARI (PD-IDP).

Marina CALLONI, *Professoressa ordinaria di filosofia politica e sociale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, direttrice del Centro di Ricerca Dipartimentale ADV-Against Domestic Violence e dell'Academic Network UN.I.RE. (Università in Rete)*, risponde ai quesiti posti.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.10.

Comunicazioni del Presidente.

Martedì 21 novembre 2023. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 16.10.

Martina SEMENZATO, *presidente*, informa che, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge n. 12 del 2023 istitutiva della Commissione e dell'articolo 19, comma 5 del Regolamento interno, sulla base delle indicazioni emerse in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i documenti formati o acquisiti dalla Commissione saranno informatizzati a cura del personale appartenente al Nucleo Speciale Commissioni Parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. TU C. 799 Caparvi e C. 899 Mollicone (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
<i>ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata)</i>	15

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i>	77

SEDE REFERENTE:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82
---	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	84
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. C. 1502 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	85

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva Sull'impegno internazionale dell'Italia per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione del Vice-coordinatore dell'Ufficio del Rappresentante speciale OSCE contro il traffico di esseri umani, Andrea Salvoni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

IV Difesa

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Documento Programmatico pluriennale per la Difesa, per il triennio 2023-2025. Doc. CCXII, n. 1 (<i>Esame e rinvio</i>)	88
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Atto n. 86 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	93
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	96

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alle Commissioni riunite V e VI (Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	107
Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304, approvata dal Senato (<i>Parere alla XIII Commissione (Esame e rinvio)</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Regione Siciliana nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere

relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della SS 514 « di Chiaromonte » e della SS 194 « Ragusana », dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114. (Atto n. 89)	103
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della SS 514 « di Chiaromonte » e della SS 194 « Ragusana », dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114. Atto n. 89 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	108
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	109
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	105
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di newcleo nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 492, recante modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità	106
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	118
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. Nuovo testo C. 113 Panizzut (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	112
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. Nuovo testo C. 113 Panizzut (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	119
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	120
SEDE REFERENTE:	
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 41 Brambilla, C. 96 Gusmeroli, C. 195	

Comaroli, C. 411 Vinci, C. 412 Vinci, C. 526 Berruto, C. 529 Mulè, C. 578 De Luca, C. 634 Consiglio regionale della Lombardia, C. 684 CNEL, C. 686 CNEL, C. 697 Carè, C. 718 Santillo, C. 865 Consiglio regionale del Veneto, C. 874 Consiglio regionale del Veneto, C. 892 Iaria, C. 985 Rosato, C. 1030 Mascaretti, C. 1218 Consiglio regionale della Puglia, C. 1258 Deidda, C. 1265 Morassut, C. 1398 Cherchi, C. 1413 Consiglio regionale del Veneto e C. 1435 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 347 e C. 1483</i>)	116
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada (C. 41 Brambilla, C. 96 Gusmeroli, C. 195 Comaroli, C. 411 Vinci, C. 412 Vinci, C. 526 Berruto, C. 529 Mulè, C. 578 De Luca, C. 634 Consiglio regionale della Lombardia, C. 684 CNEL, C. 686 CNEL, C. 697 Carè, C. 718 Santillo, C. 865 Consiglio regionale del Veneto, C. 874 Consiglio regionale del Veneto, C. 892 Iaria, C. 985 Rosato, C. 1030 Mascaretti, C. 1218 Consiglio regionale della Puglia, C. 1258 Deidda, C. 1265 Morassut, C. 1398 Cherchi, C. 1413 Consiglio regionale del Veneto e C. 1435 Governo).	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale titolari autoscuole riunite e studi (ANTARES) (in videoconferenza), Confederazione autoscuole riunite e consulenti automobilistici (CONFARCA), Federazione europea autoscuole (EFA) (in videoconferenza) e Unione nazionale autoscuole studi consulenza automobilistica (UNASCA)	116
Audizione di rappresentanti dell'Associazione «Io rispetto il ciclista» (in videoconferenza), Federazione italiana ambiente e bicicletta (FIAB) (in videoconferenza), Fondazione Michele Scarponi, <i>Rotary fellowship «cycling to serve»</i> (FCS), Salvaiciclisti e Federazione europea dei ciclisti	117
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione ciclistica italiana (FCI) .	117
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese trasporto viaggiatori (ANI-TraV), Comitato AIR – Autonoleggiatori italiani riuniti (in videoconferenza), Sistema trasporti – Confederazione di imprese	117
Audizione di rappresentanti dell'Associazione pazienti cannabis medica, Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) e Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) (in videoconferenza)	117
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1490 Gnassi</i>)	121
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	128
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	133

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malavasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo	143
--	-----

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1304, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Alessandra Ricci, Amministratore delegato e Direttore generale di SACE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	148

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	149
Comunicazioni del presidente	149

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NON-CHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

AUDIZIONI:

Sul femminicidio di Giulia Cecchetti	150
Sulla pubblicità dei lavori	150
Audizione, in videoconferenza, della Professoressa Marina Calloni, ordinaria di filosofia politica e sociale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, direttrice del Centro di Ricerca Dipartimentale ADV-Against Domestic Violence e dell'Academic Network UN.I.RE. (Università in Rete) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151
Comunicazioni del Presidente	151

PAGINA BIANCA



19SMC0062770